

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	195
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	206
DIFESA (IV)	»	207
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	211
FINANZE (VI)	»	214
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	220
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	229
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	235
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	237
AFFARI SOCIALI (XII)	»	248

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	249
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	250
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	253
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	259
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	261
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	262
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	263
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	264

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente. COM(2013)542 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Torino dall'8 al 9 novembre 2013 in occasione dell'iniziativa organizzata dalla Commissione europea per un « Dibattito nazionale per una politica estera di sicurezza e di difesa comune europea »	4
--	---

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione Ignazio ABRIGNANI, indi del presidente della IV Commissione Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 11.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente.
COM(2013)542 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 31 ottobre 2013.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è emersa l'opportunità che le Commissioni possano acquisire l'orientamento del rappresentante del Governo sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO manifesta la piena condivisione dell'Esecutivo sul merito e sulle finalità della Comunicazione in oggetto, che reca, tra l'altro, la firma autorevole del Vicepresidente della Commissione europea e Commissario europeo per l'industria, Antonio Tajani. Sottolinea, quindi, che il provvedimento rappresenta un contributo ad alta valenza strategica per il conseguimento dell'obiettivo di una difesa europea saldamente ancorata all'integrazione politica ed economica tra gli Stati membri.

Elio VITO, *presidente*, auspica che già a partire dalla prossima settimana i relatori possano predisporre una proposta di documento da sottoporre alla valutazione

delle Commissioni e da deliberare in vista dei lavori del Consiglio europeo di dicembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 11.05.

Sulla missione svolta a Torino dall'8 al 9 novembre 2013 in occasione dell'iniziativa organizzata dalla Commissione europea per un « Dibattito nazionale per una politica estera di sicurezza e di difesa comune europea ».

Elio VITO, *presidente della IV Commissione*, rende comunicazioni sulla missione in titolo rappresentando di avere preso parte lo scorso 9 novembre a Torino, insieme alla collega Gabriella Giammanco, in rappresentanza della Commissione Attività produttive, all'iniziativa indetta dalla Commissione europea per un « Dibattito nazionale per una politica estera di sicurezza e di difesa comune europea ». Segnala che all'evento ha preso parte anche il vicepresidente della Commissione difesa, onorevole Massimo Artini, che ha proficuamente contribuito ai lavori.

L'iniziativa, cui ha preso parte anche la Vicepresidente del Senato, senatrice Valeria Fedeli, è stata organizzata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia in collaborazione con l'Istituto Affari Internazionali (IAI), l'Università di Torino, l'Università di Trento e il Centro Studi sul Federalismo, al fine di avviare un percorso partecipativo nazionale sulla politica estera e di difesa comune dell'UE, in vista del Consiglio europeo di dicembre e delle elezioni del Parlamento europeo del 2014.

L'iniziativa si è contraddistinta per il metodo di lavoro particolarmente innovativo, caratterizzato dall'attivazione di un gruppo di lavoro (il cosiddetto *Deliberation Workshop*), cui i parlamentari partecipanti hanno preso parte in qualità di esperti, e con contestuale diffusione in rete dei contenuti della riflessione, anticipati in un *background paper* ed organizzati secondo tre maggiori tipologie di questioni (l'industria europea come volano per la crescita, le nuove priorità nella politica estera di sicurezza dell'UE, il ruolo del parlamento europeo e dei parlamenti nazionali dopo Lisbona nella definizione della politica estera europea), nell'ambito di un percorso partecipativo nazionale al dibattito europeo che si avvale dello strumento tecnologico e di un sito internet *ad hoc*.

La missione si colloca nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente, avviato dalle Commissioni Difesa e Attività produttive della Camera e finalizzato alla stesura di un documento indirizzato ai lavori del Consiglio europeo di dicembre.

Quanto allo svolgimento del dibattito, i lavori sono stati introdotti dal Presidente dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) e già Rappresentante permanente d'Italia presso l'UE, Ferdinando Nelli Feroci, dal Viceministro per gli Affari esteri, Marta Dassù, e dal Sottosegretario alla difesa, senatrice Roberta Pinotti. Successivamente, ha avuto luogo il *workshop* deliberativo, incentrato sulle tre questioni citate e affidato ai contributi degli esperti. I lavori sono quindi stati chiusi dal Vicepresidente della Commissione europea e Commissario europeo per l'industria, Antonio Tajani, già audito dalle Commissioni III e IV sulla tematica in oggetto.

Quanto alla fase introduttiva, merita evidenziare che l'intervento del Viceministro Dassù ha consentito di ricordare il ruolo centrale dei Parlamenti nazionali sui temi della difesa fin dal clamoroso precedente del 1954, quando il Parlamento

francese determinò il fallimento della CED. Il Viceministro ha enfatizzato che, in questa fase di straordinaria pressione finanziaria, occorre che i Parlamenti nazionali spieghino ai cittadini le ragioni alla base della necessità dell'investimento nella sicurezza e nella difesa del continente. Tra queste ragioni spiccano il fatto che la difesa rappresenta un aspetto qualificante della nostra competitività economica e che la politica estera non è credibile se sprovvista di un adeguato apparato di difesa. Ha analizzato le tre visioni di politica estera presenti in Europa a partire da quella tedesca, incentrata su un'idea « mercantilista » e sulla dinamica dei rapporti economici internazionali; da quella francese « interventista », che nel caso libico si è rilevata insoddisfacente per l'Italia, e da quella dei paesi nordici, proiettata sull'area orientale. Al centro di questo scenario si colloca la visione italiana fondata su una cultura politica a sé, caratterizzata da una misura e da una ponderatezza che la rendono preziosa e funzionale al tempo stesso all'integrazione del progetto europeo. Secondo questa visione, l'allargamento dell'Unione europea ha rappresentato una scelta di successo, in quanto ha proiettato stabilità e standard democratici nell'area balcanica e dell'Europa orientale. Una simile strategia non è più purtroppo pensabile per il Mediterraneo nei cui confronti l'Europa rappresenta la potenza regionale di riferimento, di cui l'Italia costituisce l'interlocutore più autorevole. Il Viceministro Dassù ha quindi posto il tema della difesa europea come strettamente connesso al nuovo scenario regionale, auspicando l'elaborazione di una strategia onnicomprensiva fondata in modo equilibrato sugli strumenti della politica, dell'economia e della capacità militare.

Il sottosegretario Pinotti si è soffermata quindi sui temi della riduzione del bilancio della difesa, dell'implementazione dei Trattati europei e dell'industria, enfatizzando il primato italiano nell'elaborazione di parametri normativi d'avanguardia e nella presenza di un tessuto produttivo diffuso, cui però occorre dare maggiore

linfa nell'interesse degli obiettivi della ricerca e dello sviluppo. Ha richiamato altresì i temi dei progetti comuni europei a partire dagli *Eurofighter* e dai droni, sottolineando l'importanza della cooperazione tra intelligence per dare risposte adeguate al tipo di minaccia che l'Europa è chiamata oggi a fronteggiare.

Di particolare interesse è stato il contributo del *workshop* deliberativo nell'elaborazione di risposte sul tema del ruolo del Parlamento nazionale. È emersa l'esigenza di disinnescare l'inefficiente dinamica competitiva che segna la relazione tra livello europeo e livello nazionale e di valorizzare la dimensione della cooperazione interparlamentare. A tal proposito le prossime elezioni europee costituiscono un'occasione da cogliere, anche al fine di sviluppare un adeguato dibattito europeo sui temi della difesa. Sono emerse proposte di riforma sugli assetti istituzionali interni al Parlamento europeo, con riferimento alla previsione di due distinte Commissioni per gli affari esteri e per la difesa, e sulla necessità di promuovere buone pratiche per accrescere il grado di trasparenza delle decisioni, a partire da audizioni aperte alla partecipazione dei settori economici e della società civile, come verificatosi presso la Camera dei deputati. Molti riferimenti sono stati operati alla esigenza di rafforzare i poteri di controllo del Parlamento europeo e alla necessità di far compiere un salto di qualità agli organi di informazione nel miglioramento del rapporto tra cittadini e istituzioni.

L'intervento conclusivo del Commissario Tajani ha rilanciato i contenuti della Comunicazione dello scorso luglio, evidenziando il forte nesso tra politica estera, politica di difesa e politica economica. Ha segnalato l'esigenza di adottare con sollecitudine misure a tutela delle piccole e medie imprese, realizzando dei cluster transfrontalieri in collaborazione con i maggiori centri di ricerca. Ha manifestato condivisione per l'iniziativa assunta dal Governo italiano insieme a quello spagnolo e portoghese in tema di controllo delle frontiere esterne dell'UE, sollecitando la conclusione di accordi con i Paesi rivie-

raschi per la sorveglianza dell'area mediterranea e confermando l'opportunità di un intervento europeo più deciso rispetto all'emergenza migratoria. Ha quindi richiamato le maggiori iniziative in tema di spazio e droni, di cui ha valorizzato gli impieghi di natura civile. Quanto al Consiglio europeo di dicembre ha sottolineato che si tratta di un appuntamento fondamentale per verificare la volontà degli Stati a pervenire ad una politica della difesa europea e che tale volontà si misurerà nella qualità della strategia relativa al *follow up*, vale a dire sul percorso di implementazione delle decisioni assunte in dicembre, di cui il nostro Paese sarà

protagonista nel semestre di presidenza dell'UE. Secondo il Vicepresidente Tajani, l'obiettivo complessivo deve essere quello di un'Unione europea più integrata, a partire dalla consapevolezza che è grazie al progetto europeo che è stato possibile superare lo *choc* collettivo del Secondo Conflitto mondiale e, ad esempio, abolire per sempre la pena di morte dall'ordinamento di tutti gli Stati membri.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 11.20.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la coesione territoriale, Carlo Trigilia, sulla programmazione dei fondi strutturali per gli anni 2014-2020 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 7

AUDIZIONI

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione, Francesco BOCCIA. — Interviene il ministro per la coesione territoriale Carlo Trigilia.

La seduta comincia alle 12.10.

Audizione del Ministro per la coesione territoriale, Carlo Trigilia, sulla programmazione dei fondi strutturali per gli anni 2014-2020.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Cede, quindi, la parola al Ministro e lo ringrazia per la partecipazione alla seduta odierna.

Il ministro Carlo TRIGILIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (PdL), Adriana GALGANO (SCpI), Angelo RUGHETTI (PD), Bruno CENSORE (PD), Francesco CARIELLO (M5S), Paola PINNA (M5S), Maino MARCHI (PD), Generoso MELILLA (SEL), Guglielmo VACCARO (PD) e Angelo CAPODICASA (PD).

Il ministro Carlo TRIGILIA fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	8
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei relatori</i>)	182
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	10
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali Emendamenti C. 730-A Velo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	194
DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. Emendamenti C. 1690-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 novembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 16.30.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2013.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sono state presentate circa 900 proposte emendative al disegno

di legge C. 1542 del Governo, adottato dalla Commissione come testo base (*vedi allegato 1*).

Comunica altresì che sono stati presentati emendamenti da parte dei relatori (*vedi allegato 2*) e che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori è fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 20 novembre, secondo quanto previsto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Fa presente che i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi sono da considerare inammissibili per estraneità di materia, la quale deve essere individuata con riferimento a quella dei progetti di legge in esame:

Gasparini 10.15 che detta disposizioni in materia di conferimento dell'incarico di direttore generale nei comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 99.999 abitanti;

Pilozzi 15.03 che detta disposizioni in materia di requisiti di onorabilità dei commissari delle province e dei commissari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Lainati 22.02 che reca disposizioni di interpretazione autentica del comma 10 dell'articolo 73 del TUEL, in materia di attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Rughetti 22.06 che detta disposizioni in materia di obblighi di trasparenza a carico dei componenti degli organi di indirizzo politico;

Dadone 22.07 che detta disposizioni in materia di soppressione di enti pubblici non economici;

D'Ambrosio 22.08 che detta disposizioni in materia di esercizio a titolo gratuito delle cariche degli organi sociali controllati direttamente o indirettamente dagli enti locali che non abbiano provveduto ad ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012;

Pini 22.011 che dispone il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia Romagna;

Pilozzi 22.012 e Sani 23.35 che recano una norma di interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990, in materia di autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori e dei candidati;

Nuti 23.6 che detta disposizioni in materia di incompatibilità nell'assunzione di incarichi di revisori dei conti di enti locali e in materia di incandidabilità per gli amministratori ritenuti dalla Corte dei conti responsabili di dissesto finanziario;

De Mita 23.36 che modifica la disciplina in materia di accesso degli ufficiali giudiziari alle cariche pubbliche elettive;

Caparini 23.023 e Caparini 23.024 che intervengono in materia di composizione dei consigli di amministrazione delle società di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Nazzareno PILOZZI (SEL) chiede quali siano le ragioni che hanno portato la presidenza a dichiarare inammissibile il proprio articolo aggiuntivo 15.03.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Pilozzi 15.03 riguarda i commissari nominati, oltre che ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n.61 del 2013, che attiene al commissariamento delle grandi imprese in crisi nell'ambito del citato decreto-legge n. 61 che reca nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

Si riserva comunque di compiere un'ulteriore riflessione al riguardo.

Matteo BRAGANTINI (LNA), considerato che sono previste immediate votazioni in Assemblea, chiede di poter disporre di tempo adeguato per intervenire in ordine alla dichiarazione di inammissibilità testé formulata dalla Presidenza.

Riccardo FRACCARO (M5S) si associa a quanto testè evidenziato dal collega Bragantini.

Fabiana DADONE (M5S) rileva che, trattandosi di progetti di legge, avrebbe auspicato una maggiore flessibilità nella valutazione di inammissibilità delle proposte emendative.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, ricorda che, di norma, dopo le dichiarazioni di inammissibilità relative agli emendamenti non viene avviato un dibattito in merito ma si passa al relativo esame, ferma la possibilità per i presentatori di chiedere un riesame della dichiarazione di inammissibilità alla presidenza della Commissione o alla presidenza della Camera.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, alla luce delle esigenze manifestate dai colleghi, ritiene si possa proseguire la seduta relativamente alla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti al termine delle votazioni della seduta dell'Assemblea.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, essendo previste immediate votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che verrà convocata al termine delle votazioni della medesima, alla quale seguirà la seduta del Comitato permanente per i pareri.

La seduta termina alle 16.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta inizia alle 20.10.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta odierna era stata richiesta una ulteriore valutazione riguardo alla dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Pilozzi 15.03.

Fa quindi presente che, a seguito di un più attento esame, si può considerare ammissibile il suddetto articolo aggiuntivo, ad eccezione del riferimento al « comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 », che deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia, vertendo sul commissariamento delle grandi imprese in crisi nell'ambito del decreto-legge n. 61 del 2013, che reca nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede alla presidenza di svolgere un'ulteriore valutazione riguardo all'ammissibilità degli articoli aggiuntivi Pini 22.011 e Caparini 23.023 e 23.024, ritenendo non fondate le ragioni che sono alla base della dichiarazione di inammissibilità per estraneità di materia.

Riguardo all'articolo aggiuntivo Pini 22.011, ricorda come nel corso della discussione generale sia stata affrontata in più occasioni la questione della ridefinizione dei confini delle regioni, anche se non previsto specificatamente nel testo dei progetti di legge in titolo. Ricorda, nello specifico della questione affrontata dall'articolo aggiuntivo, che sono stati fatti dai comuni interessati i passaggi richiesti dalla Costituzione e che era stato manifestato un sostanziale accordo tra i gruppi sul punto.

Riguardo agli articoli aggiuntivi Caparini 23.023 e 23.024, che investono il tema delle società partecipate, ricorda come nel corso della discussione sia stato affrontato, anche da parte del ministro Delrio, il tema delle problematiche di tali società ed i risparmi di spesa che possono essere ottenuti con l'accorpamento di funzioni ora divise in vari organismi. Chiede quindi di rivedere la dichiarazione di inammissibi-

lità di tali proposte emendative che riguardano gli enti locali e le società da essi partecipate investendo il tema dei costi e della funzionalità.

Danilo TONINELLI (M5S) riservandosi la possibilità da parte del suo gruppo di presentare in Assemblea le proposte emendative dichiarate inammissibili in Commissione, richiama in particolare l'articolo aggiuntivo D'Ambrosio 22.08 del quale chiede di rivedere la dichiarazione di inammissibilità. Fa infatti presente che tale articolo aggiuntivo interviene sulla materia degli organi sociali controllati direttamente o indirettamente dagli enti locali, dettando disposizioni in materia di esercizio a titolo gratuito delle cariche.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, fa presente che la presidenza si riserva di valutare i profili testé evidenziati dai presentatori riguardo alla dichiarazione di inammissibilità. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 20.20.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali.

Emendamenti C. 730-A Velo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n.1

non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta, ad eccezione dell'emendamento De Rosa 3.52 sul quale propone di esprimere parere contrario (*vedi allegato 3*).

Rileva, infatti, che tale emendamento prevede l'acquisizione del parere positivo da parte delle amministrazioni comunali interessate quale requisito cui è subordinata l'individuazione di un nuovo interporto. Trattando di materia di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione la previsione di un parere vincolante da parte delle amministrazioni comunali si configura come una invasione delle competenze regionali, che in tale modo non avrebbero alcuno spazio per esercitare la propria competenza legislativa sul punto. La propria proposta di parere sarebbe stata differente se l'emendamento fosse stato formulato come « parere da parte delle amministrazioni comunali », quindi senza il carattere di vincolatività.

Fabiana DADONE (M5S) prende atto di quanto evidenziato dal presidente rispetto alle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione con riferimento all'emendamento De Rosa 3.52 e preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.

Emendamenti C. 1690-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giuseppe LAURICELLA (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel

fascicolo n.1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Richiama peraltro il contenuto dell'emendamento 1.500 della Commissione, nella parte in cui prevede che, qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia intervenuta l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, il ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad erogare, a titolo di acconto, in favore dell'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto con le malattie della povertà, il 90 per cento dell'importo destinato nell'anno di riferimento al predetto istituto.

In proposito, rileva come tale meccanismo debba essere valutato alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con particolare riguardo alla sentenza n. 39 del 2013, secondo la quale la previsione del semplice decorso del tempo potrebbe eludere il principio di leale collaborazione.

Sarebbe stato dunque più opportuno inserire nel testo dell'emendamento la previsione di « procedure di reiterazione delle trattative », come auspicato dalla Corte Costituzionale, prima di giungere all'autorizzazione all'erogazione del 90 per cento dell'importo dei contributi.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 1.** Allasia, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.

3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

di seguito denominato « testo unico », come da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge.

- 1. 2.** Grimoldi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.

3. Le Province sono enti territoriali di area vasta che esercitano le funzioni stabilite dalla legge.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14, 15.

- 1. 3.** Pillozzi, Kronbichler.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane e unioni

di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14, 15.

1. 4. Pilozzi, Kronbichler.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare, fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale ad essi relativa, il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.

3. Le province, fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa, sono enti territoriali di secondo livello area vasta disciplinati ai sensi del Capo III della presente legge. Alle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.

1. 5. Gelmini, Fucci.

Sopprimere il comma 1.

1. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimaldi, Allasia.

Al comma 1 sostituire le parole: adeguare, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa, il loro ordinamento ai, con le seguenti: promuovere il riordino delle funzioni locali in attuazione dei.

1. 7. Russo, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.

* **1. 8.** Capozzolo.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.

* **1. 9.** Carrescia.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.

* **1. 10.** Cirielli.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.

* **1. 11.** D'Ottavio.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.

* **1. 12.** Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.

* **1. 13.** Melilli.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa.,

* **1. 14.** Russo, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa.,

* **1. 15.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa.,

* **1. 16.** Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa.,

* **1. 17.** Pillozzi, Lavagno, Kronbichler.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa.,

* **1. 18.** De Mita.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa.,

* **1. 19.** Pastorelli.

Al comma 1, sostituire le parole: anche in attesa con le seguenti: fino all'entrata in vigore.

1. 20. Gelmini, Fucci.

Al comma 1, dopo le parole: della riforma costituzionale ad essi relativa, aggiungere le seguenti: di modifica del quarto comma dell'articolo 117 della Co-

stituzione, al fine di stabilire che le regioni stesse con propria legge, adottino e disciplinino le forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati il cui territorio non può coincidere, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana.

1. 21. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la parola: sussidiarietà inserire le seguenti: solidarietà istituzionale, coerenza, efficienza ed efficacia amministrativa.,

1. 22. Bianconi.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: A questo scopo vengono delegate le Regioni alla indicazione delle circoscrizioni provinciali e delle aree metropolitane, sulla base del principio della coerenza e della omogeneità territoriale, salvo il procedimento costituzionale per la loro approvazione.

1. 23. Bianconi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « differenziazione e adeguatezza » aggiungere le seguenti: « ai sensi dell'articolo 117 comma 1 lettera e), f) e p) della Costituzione ed al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 119 comma 6 della Costituzione »;

b) Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. La presente legge provvede all'organizzazione di comunità istituzionali che, attraverso un esercizio diversificato e gerarchizzato delle funzioni in ragione di

omogeneità di bisogni e interessi, individui il livello istituzionale più adeguato per la tutela dei diritti di cittadinanza.

1-ter. Alla base dell'articolazione istituzionale vi sono i comuni. Vengono individuati come enti di area vasta le città metropolitane, le province, sulla base delle diversità territoriali, al fine di tutelare e salvaguardare le diversità sociali e culturali di bisogni e di interessi comunque in un quadro di unitarietà delle funzioni in ragione delle esigenze di tutela unitarie dei diritti di cittadinanza. I comuni procedono alla realizzazione di unioni nei termini previsti dalla normativa vigente.

1-quater. La definizione degli ambiti territoriali delle città metropolitane e delle unioni dei comuni risponde ad un principio di ricomposizione delle comunità dei diritti e dei bisogni all'interno del livello istituzionale più adeguato alla loro tutela; per tale ragione, la presente legge determina le linee guida per l'individuazione dei relativi ambiti territoriali; le Regioni delimitano, nel rispetto delle linee guida, gli ambiti territoriali di intesa con la Conferenza delle autonomie, coerentemente ai piani territoriali regionali e dei piani territoriali di coordinamento provinciale vigenti e procedono alla attribuzione di ulteriori funzioni ai sensi della normativa vigente.

c) sostituire il comma 2 con il seguente: «Città metropolitane e province sono enti territoriali di area vasta che si distinguono per le condizioni specifiche dei rispettivi territori. Essi svolgono le medesime funzioni di cui alla presente legge con le finalità istituzionali generali: tutela dei diritti di cittadinanza all'interno dell'ambito territoriale determinato attraverso la programmazione, organizzazione e individuazione delle forme di gestione dei servizi alla persona; pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio; programmazione delle politiche infrastrutturali e produttive»;

d) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le città metropolitane e le Province sono enti di primo livello ed eleg-

gono i propri organi secondo le leggi vigenti. Esse svolgono le funzioni fondamentali attribuite dalla presente legge.

2-ter. La Regione individua ulteriori funzioni che possono essere attribuite agli enti di area vasta sulla base di principi di adeguatezza, efficienza ed efficacia.

e) sopprimere i commi 3 e 4.

1. 24. De Mita.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive.

1. 25. Gelmini.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 26.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 27.** Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione».

** **1. 28.** Capozzolo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta, alternativi alle Province, con le funzioni di cui all'articolo 9, che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione ».

**** 1. 29.** Cirielli.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta, alternativi alle Province, con le funzioni di cui all'articolo 9, che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione ».

**** 1. 30.** D'Ottavio.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta, alternativi alle Province, con le funzioni di cui all'articolo 9, che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione ».

**** 1. 31.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta, alternativi alle Province, con le funzioni di cui all'articolo 9, che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio

metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione ».

**** 1. 32.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta, alternativi alle Province, con le funzioni di cui all'articolo 9, che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione ».

**** 1. 33.** Pastorelli.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione ».

*** 1. 34.** Russo, Sarro.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione ».

*** 1. 35.** Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Le città metropolitane sono enti territoriali, alternativi alle province, caratterizzati dai rapporti di stretta integrazione per l'attività economica, i servizi essenziali, i caratteri ambientali, le relazioni sociali e culturali, intercorrenti tra il comune capoluogo e gli altri comuni uniti allo stesso da contiguità territoriale ed esercitano le funzioni di cui all'articolo 9 ».

1. 36. Russo, Sarro.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: città metropolitane aggiungere le seguenti: con esclusione di quelle presenti all'interno delle province la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, per le quali l'elezione degli organi di governo avviene a suffragio universale e diretto.

1. 37. Russo, Sarro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, sostituire le parole sono: «enti territoriali di secondo livello» con: «enti di area vasta»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole sono: «enti locali» aggiungere: «associativi»;

c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al decreto» con le parole: «approvato con decreto»;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire dalle parole: «sono tenuti a costituire unioni» fino alla fine del periodo con le parole: «e esercitano obbligatoriamente entro il 1° gennaio 2015 in forma associata, mediante Unione di Comuni, le funzioni fondamentali di cui al comma 27 della predetta disposizione. Fino al 1° gennaio 2015 i Comuni suddetti possono esercitare tali funzioni fondamentali mediante convenzione. I comuni possono stipulare comunque convenzioni per

altre funzioni o con comuni diversi da quelli di cui al secondo periodo del presente comma;

e) sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Spetta alla legge regionale, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, specificare il contenuto delle funzioni, dei servizi e delle attività rientranti nelle funzioni fondamentali. ».

f) sopprimere il comma 6.

1. 38. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: enti territoriali *con le seguenti:* enti di area vasta alternativi alle province.

1. 39. Gelmini, Fucci.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: di secondo livello.

* **1. 40.** Bianconi.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: di secondo livello.

* **1. 41.** Kronbichler, Pillozzi, Lavagno.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: e con le seguenti finalità istituzionali generali.

1. 42. Russo, Sarro.

Al comma 2, sopprimere lettera a) e b).

1. 43. Russo, Sarro.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1. 44. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimaldi, Allasia.

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: a) Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; sostegno alla ricerca.

1. 45. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: strategico.

1. 46. Bianconi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento.

1. 47. Gelmini, Fucci.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: nonché mediante il sostegno alla ricerca.

* **1. 48.** Bianconi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: nonché mediante il sostegno alla ricerca.

* **1. 49.** Gelmini, Fucci.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

** **1. 50.** Bianconi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

** **1. 51.** Gelmini, Fucci.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

** **1. 52.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) gestione delle funzioni e dei servizi di area vasta attribuite sinora alle province ed ai comuni come da provvedimento *ad hoc* della Regione competente.

1. 53. Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 3.

1. 54. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali, si dispone la proroga dei commissariamenti in essere ed il commissariamento degli enti provinciali i cui organi cessano per scadenza naturale o altri motivi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014.

4. Ai commissari straordinari di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di nomina del Presidente della Repubblica può attribuire funzioni nei seguenti settori:

a) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

b) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

5. Le restanti funzioni, di cui agli artt. 19 e 20 del testo unico sono esercitate dalle Unioni di Comuni in cui sono tenuti ad associarsi i comuni e le comunità

montane afferenti al territorio dell'ente provinciale che rimane in vita fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 141, comma 1, del testo unico, dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente: c-ter) quando, al momento della scadenza naturale degli organi di governo dell'ente, sia in discussione in Parlamento un progetto di legge che preveda l'abolizione dell'ente stesso.

1. 55. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.

* **1. 56.** Capozzolo.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.

* **1. 57.** Cirielli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali di secondo livello con le funzioni fondamentali di area vasta individuate nel capo III della presente legge.

* **1. 58.** Carrescia.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.

* **1. 59.** D'Ottavio.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.

* **1. 60.** Melilli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.

* **1. 61.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.

* **1. 62.** Pastorelli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.

* **1. 63.** Russo, Sarro.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.

* **1. 64.** Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.

* **1. 65.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 3, dopo le parole: Le province inserire le seguenti: con esclusione di quelle la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, per le quali l'elezione degli organi di governo avviene a suffragio universale e diretto.

1. 66. Russo, Sarro.

Al comma 3, sopprimere le parole: fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad essa relativa,.

* **1. 67.** Bianconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad essa relativa,.

* **1. 68.** Russo, Sarro.

Al comma 3, sopprimere le parole: fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad essa relativa,.

* **1. 69.** Lavagno, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 3, sostituire parole: di secondo livello, con le seguenti: di area vasta.

1. 70. Lavagno, Pillozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alle Province con territorio interamente montano, confinanti con Paesi stranieri e con regioni o provincie auto-

nome, sono riconosciute forme particolari di specificità di cui agli articoli 11,12,15.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le regioni riconoscono alle Province di cui all'articolo 1, comma 3bis, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117 della Costituzione.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli Statuti delle Province di cui all'articolo 1, comma 3 bis, possono prevedere un sistema elettorale alternativo per l'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli Statuti delle Province di cui all'articolo 1 comma 3 bis, possono prevedere la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le Province di cui all'articolo 1, comma 3bis, esercitano altresì le seguenti funzioni fondamentali:

a) Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;

b) Cura delle relazioni istituzionali con Province, Regioni, Province Autonome, Regioni a statuto speciale, ed enti territoriale di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti;

c) Le funzioni ad esse delegate dalle Regioni in base all'articolo 11 comma 2-bis, in particolare sulle seguenti materie:

1. Governo del territorio;

2. Produzione dell'energia, con particolare riguardo alla gestione delle relative concessioni;

3. Protezione civile;

4. Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

5. Turismo;

6. politiche del lavoro e formazione professionale;

7. Cave e miniere, acque minerali e termali;

8. difesa del suolo e difesa del demanio idrico;

9. agricoltura, foreste e sviluppo rurale;

10. trasporto pubblico locale su gomma;

11. impianti a fune e piste da sci;

12. tutela delle minoranze linguistiche;

13. servizi alla persona nei limiti delle competenze programmatiche spettanti alle Regioni.

1. 71. De Menech, Nicoletti, Schullian, Plangger, Alfreider, Dellai, Borghi.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1. 72. Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 4

1. 73. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimaldi, Allasia.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, i comuni e le comunità montane afferenti al territorio di una provincia sono tenuti, per ragioni di efficienza ed economicità, a costituire un'unica unione di Comuni, per

l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui agli artt. 19 e 20 del testo unico, salvo le funzioni eventualmente delegate dalla Regione di appartenenza e quelle di seguito elencate:

a) viabilità e trasporti;

b) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

c) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

4-bis. Il personale e le strutture delle province sono riallocati tra le province stesse, le unioni di comuni, altri enti territoriali di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, secondo i principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti.

4-ter. L'unione di comuni è disciplinata dall'articolo 32 del testo unico.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 18 e 19;

all'articolo 23, sopprimere il comma 1.

1. 74. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: servizi aggiungere le seguenti: di loro competenza.

1. 75. Bianconi.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

*** 1. 76.** Capozzolo.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

* **1. 77.** Cirielli.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

* **1. 78.** D'Ottavio.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

* **1. 79.** Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

* **1. 80.** Pastorelli.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

* **1. 81.** Russo, Sarro.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

* **1. 82.** Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

* **1. 83.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenenti a comunità montane.

1. 84. Melilli.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole e il comune di Campione d'Italia, aggiungere le seguenti: i comuni facenti

parte del territorio delle Città Metropolitane,.

1. 85. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbri, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragonelli, Braga.

Al comma 4 secondo periodo sostituire le parole: sono tenuti a istituire con le seguenti: costituiscono;

1. 86. Gelmini, Fucci.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

* **1. 87.** Valiante.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

* **1. 88.** Gelmini, Fucci.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

* **1. 89.** Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:

« Nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni, ai fini del patto di stabilità, non sono computate le entrate e le uscite correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e le entrate, e relative uscite, per rimborsi all'ente capofila per le spese gestite in convenzione.

1. 90. Gelmini, Fucci.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: quinto anno con le seguenti: terzo anno.

1. 91. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano, di norma, alle Unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ai Comuni risultanti da fusione tra Comuni, ciascuno con meno di 5.000 abitanti.

* **1. 92.** Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano, di norma, alle Unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ai Comuni risultanti da fusione tra Comuni, ciascuno con meno di 5.000 abitanti.

* **1. 93.** Distaso, Fucci.

Sopprimere il comma 5.

1. 94. Fraccaro, Toninelli, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I commi 2, 4, 5 e 6, dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono abrogati.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 6, sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: dai commi 4 e 5 con le seguenti: dal comma 4.

1. 95. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino, Borghi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

1. 96. Capozzolo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

1. 97. Cirielli.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

1. 98. D'Ottavio.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

* **1. 99.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo

coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

* **1. 101.** Pastorelli.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

* **1. 102.** Russo, Sarro.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

* **1. 103.** Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

* **1. 104.** De Mita.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della

presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

* **1. 105.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 5, lettera b), aggiungere infine le parole: ad eccezione delle Regioni.

1. 106. Bianconi.

Sopprimere il comma 6.

1. 107. Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

* **1. 100.** Capozzolo.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

* **1. 108.** Cirielli.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, se-

condo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

* **1. 109.** D'Ottavio.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

* **1. 110.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

* **1. 111.** Pastorelli.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

* **1. 112.** Russo, Sarro.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le

società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

* **1. 113.** De Mita.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

* **1. 114.** Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

* **1. 115.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, il capoverso 31-ter è sostituito dal seguente:

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 28;

b) entro il 1° aprile 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28.

c) entro il 1° gennaio 2015, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.

1. 116. Giovanna Sanna, Sanga, Borghi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il capoverso 31-ter è sostituito dal seguente:

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro il 1° gennaio 2015, con riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 28.

1. 117. Giovanna Sanna, Sanga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera b) è sostituita dalle seguenti lettere:

b) entro il 1° aprile 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

c) entro il 1° gennaio 2015, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.

1. 118. Distaso, Fucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il termine di cui all'articolo 31-ter, lettera b), è differito al 1° gennaio 2015.

* **1. 119.** Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012,

n. 135, il termine di cui all'articolo 31-ter, lettera b), è differito al 1° gennaio 2015.

* **1. 120.** Distaso, Fucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge.

1. 121. Carrescia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

1. 122. Melilli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto al capo VI della presente legge.

1. 123. Gelmini, Fucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale, è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge.

1. 124. Carrescia.

ART. 2.

Sopprimere gli articoli da 2 a 10.

2. 1. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina speciale di cui al Capo IV della presente legge.

2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro 30 giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro 90 giorni dalla data di espressione del parere. In caso di non raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine il Consiglio dei ministri,

sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, udito il parere del Presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis: Le città metropolitane possono prevedere anche forme di organizzazione e di esercizio delle funzioni, metropolitane e comunali, in comune e differenziate per aree territoriali. Le città metropolitane al di sopra dei 3 milioni di abitanti, in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e dei comuni, possono prevedere forme di organizzazione differenziata per aree territoriali. La costituzione di zone o distretti omogenei, per specifiche funzioni, che deve tener conto delle specificità territoriali, può avvenire anche su proposta della Regione e comunque d'intesa con la medesima, e prevede forme ed organismi di coordinamento con gli organi della città metropolitana. La determinazione di forme differenziate di gestioni per funzioni e territori avviene con il contestuale trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, ha poteri di impulso dell'attività dell'ente e di proposta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo dell'ente, propone lo statuto alla conferenza metropolitana; approva regolamenti, piani, programmi; predispone i bilanci; approva e adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre

funzioni attribuite dallo statuto. La conferenza metropolitana adotta lo statuto, approva i bilanci e ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.

d) sopprimere i commi 5 e 6.

2. 2. Gelmini, Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono costituite le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Le Province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore agli 800.000 abitanti, possono costituirsi in Città metropolitane mediante una consultazione popolare da tenersi contestualmente alle elezioni europee del 2014.

L'ordinamento delle Città metropolitane è disciplinato dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117 secondo comma lettera p) della Costituzione.

La Città metropolitana di Roma, in ragione del particolare *status* di capitale della Repubblica di cui all'articolo 114 della Costituzione, è disciplinata dal presente Capo in quanto compatibile e fatte salve le disposizioni speciali che già regolano la materia.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché gli articoli 23 e i commi 9 e 10 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 16 e 17.

2. 3. Pillozzi, Kronbichler, Lavagno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La disciplina delle Città metropolitane è stabilita dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. La

città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata da una disciplina speciale di cui al Capo IV. Restano ferme la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e, per quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. 4. Russo, Sarro.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

2. 5. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

2. 6. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

2. 7. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 8. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 9. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 10. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 11. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 12. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 13. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 14. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 15. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 16. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 17. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 18. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 19. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 20. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 21. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 22. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. 23. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

2. 24. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Milano e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

2. 25. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

2. 26. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

2. 27. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

Ferma restando la competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117,

comma 4, della Costituzione, l'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

2. 28. Rubinato.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

Ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le leggi regionali istituiscono le città metropolitane nelle aree territoriali con una popolazione superiore a 2 milioni di abitanti caratterizzate da una forte densità abitativa e una conurbazione dal punto di vista infrastrutturale, sulla base delle proposte avanzate dai comuni e nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione. Nel caso in cui i comuni delle aree metropolitane interessate esercitino l'iniziativa per far parte di altra provincia limitrofa il Governo, nello stesso termine, è delegato a modificare le circoscrizioni delle province interessate.

2. 29. Fucci.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

Ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le leggi regionali istituiscono le città metropolitane nelle aree territoriali con una popolazione superiore a 2 milioni di abitanti caratterizzate da una forte densità abitativa e una conurbazione dal punto di vista infrastrutturale, sulla base delle proposte avanzate dai comuni e nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione. Nel caso in cui i comuni delle aree metropolitane interessate esercitino l'iniziativa per far parte di altra provincia limitrofa il Governo, nello stesso termine, è delegato a modificare le circoscrizioni delle province interessate.

2. 30. Fucci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: L'ordinamento delle città metropolitane di aggiungere le seguenti: Roma Capitale,.

Conseguentemente sostituire gli articoli 16 e 17 con il seguente:

ART.16.

(Città metropolitana di Roma capitale).

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

4. Ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, i comuni della Provincia non aderenti alla Città metropolitana possono aderire ad altre province nel rispetto del principio di continuità territoriale, o costituire una nuova Provincia nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la regione Lazio, uno o più decreti legislativi che definiscono i confini della Città metropolitana e delle Province a seguito delle iniziative dei comuni sulla base dei principi e criteri direttivi della

continuità territoriale e dell'adeguatezza delle circoscrizioni provinciali secondo i parametri già stabiliti dalla legislazione vigente.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di un'intesa tra la Città metropolitana, la Regione e le Province alle quali hanno eventualmente aderito i comuni della Provincia del comune capoluogo, è regolato il trasferimento dei beni, delle risorse strumentale e finanziarie e del personale, nonché delle posizioni giuridiche della provincia estinta.

2. 31. Roberta Agostini.

Al comma 1, dopo le parole: L'ordinamento delle città metropolitane aggiungere le seguenti: Roma Capitale,.

Conseguentemente sostituire gli articoli 16 e 17 con il seguente:

ART.16.

(Città metropolitana di Roma capitale).

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

4. I comuni della provincia non aderenti alla Città metropolitana possono aderire alle altre Province o costituire una Provincia sulla base del principio di continuità territoriale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che definiscono i confini della Città metropolitana e delle Province a seguito delle iniziative dei Comuni sulla base del principio e criterio direttivo della continuità territoriale, sentita la Regione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'intesa tra la Città metropolitana, la Regione e le Province alle quali hanno eventualmente aderito i Comuni della Provincia del comune capoluogo, è regolato il trasferimento dei beni, delle risorse strumentale e finanziarie e del personale, nonché delle posizioni giuridiche della Provincia estinta.

2. 32. Melilli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'ordinamento delle con la seguente: Le.

2. 33. Gelmini, Fucci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: città metropolitane di aggiungere la seguente: Roma.

Conseguentemente, al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni sono abrogate.

2. 34. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Reggio Calabria.

2. 35. Russo, Sarro.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

2. 36. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge con le seguenti: del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

Conseguentemente sopprimere il Capo IV.

2. 37. Pastorelli.

Al comma 1, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge con le seguenti: del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

***2. 38.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge con le seguenti: del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

***2. 39.** De Mita.

Al comma 1, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge con le seguenti: del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

***2. 40.** Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge con le seguenti: del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

*** 2. 41.** Capozzolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge *con le seguenti:* del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

* **2. 42.** Cirielli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge *con le seguenti:* del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

* **2. 43.** D'Ottavio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge *con le seguenti:* del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

* **2. 44.** Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge *con le seguenti:* del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

* **2. 45.** Russo, Sarro.

Al comma 1, dopo le parole di cui al capo IV della presente legge, *inserire il seguente periodo:* Trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, potranno essere costituite città metropolitane nei territori non contemplati nel periodo precedente, qualora ne facciano richiesta un numero di comuni non inferiori ai 2/3 di quelli afferenti ad una Provincia.

2. 46. Lavagno, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La città metropoli-

tana di Roma è regolata dal presente capo, fatte salve le competenze già attribuite a Roma Capitale.

Conseguentemente, sopprimere il Capo IV.

2. 47. Melilli, Gasbarra, Ferro, Tidei, Carella, Marco Di Stefano, Pierdomenico Martino, Bonaccorsi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In armonia coi rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la Regione Autonoma della Sardegna e la Regione Siciliana possono istituire le città metropolitane di Cagliari e di Palermo. Alle città metropolitane di Cagliari e Palermo si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.

2. 48. Marco Meloni, Lauricella, Francesco Sanna.

Sopprimere il comma 2.

* **2. 49.** Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 2.

* **2. 50.** De Mita.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Le città metropolitane subentrano alle province omonime e ai comuni capoluogo alla data del 1° gennaio 2014. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali e comunali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al periodo precedente, i consigli provinciali e dei comuni capoluogo vengono sciolti e i presidenti di provincia e i sindaci dei comuni capoluogo decadono dalla carica. Le città metropolitane succedono alle province e ai

comuni capoluogo in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni delle province, dei comuni capoluogo, nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del presidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale.

2. 51. Vargiu.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Le città metropolitane subentrano alle province omonime e ai comuni capoluogo alla data del 1° gennaio 2014. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali e comunali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.

Dalla data di cui al periodo precedente, i consigli provinciali e dei comuni capoluogo vengono sciolti e i presidenti di provincia e i sindaci dei comuni capoluogo decadono dalla carica. Le città metropolitane succedono alle province e ai comuni capoluogo in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni delle province, dei comuni capoluogo, nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del pre-

sidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano e il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri;

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano, ha poteri di impulso dell'attività dell'ente e di proposta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo dell'ente; approva regolamenti, piani e programmi; predispone e approva i bilanci; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco; ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto ed esercita le altre funzioni attribuite dallo stesso.

2. 52. Vargiu.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto diversamente disposto con legge regionale e salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.

2. 53. Rubinato.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.

* **2. 54.** Capozzolo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.

* **2. 55.** Cirielli.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.

* **2. 56.** D'Ottavio.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.

* **2. 57.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omo-

nima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.

* **2. 58.** Russo, Sarro.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.

* **2. 59.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.

* **2. 60.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.

* **2. 61.** Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei co-

muni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.

* **2. 62.** Parisi.

Al comma 2, dopo le parole: Il territorio della città metropolitana, *inserire le seguenti:* se non diversamente disposto con legge regionale e.

2. 63. Rubinato.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g);

b) *sostituire le parole da:* ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe *fino alla fine del periodo con le parole:* interessati di deliberare l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

2. 64. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 2, sostituire le parole da: ivi compresi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* interessati ad aderire alla città metropolitana o ad una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, comma 1, della Costituzione.

2. 65. Gelmini, Fucci.

Al comma 2 sopprimere le parole: ivi compresi i Comuni capoluogo.

2. 66. Melilli.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Per le città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di

abitanti il territorio coincide con quello della Provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei Comuni ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

2. 67. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le città metropolitane possono prevedere forme di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, in comune e differenziate per aree metropolitane. Le città metropolitane al di sopra dei 3 milioni di abitanti, in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e dei comuni, possono prevedere forme di organizzazione differenziata per aree territoriali. La costituzione di zone o distretti omogenei, per specifiche funzioni, che deve tener conto delle specificità territoriali, può avvenire anche su proposta della Regione e comunque d'intesa con la medesima, e prevede forme ed organismi di coordinamento con gli organi della città metropolitana. La determinazione di forme differenziate di gestioni per funzioni e territori avviene con il contestuale trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie per il loro svolgimento.

2. 68. Gelmini, Fucci.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano e il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.

2. 69. Vargiu.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 4, al secondo periodo sostituire le parole il consiglio con le parole: la conferenza metropolitana;

all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: dal consiglio metropolitano con le seguenti: dal sindaco metropolitano;

all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b);

all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente lettera: a) il sindaco della città metropolitana è eletto mediante elezione a suffragio universale da parte dei cittadini, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: Il sindaco metropolitano è colui che viene eletto ai sensi dell'articolo 3, lettera a).;

all'articolo 4, sopprimere i commi 2 e 3; sopprimere gli articoli 5 e 6;

all'articolo 7, commi 1 e 2, sostituire le parole: consiglieri metropolitani con le parole: membri della conferenza metropolitana.

2. 70. Bianconi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, ha poteri di impulso dell'attività dell'ente e di proposta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo dell'ente, propone lo statuto alla conferenza metropolitana; approva regolamenti, piani, programmi; predispone i bilanci; approva e adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le al-

tre funzioni attribuite dallo statuto. La conferenza metropolitana adotta lo statuto, approva i bilanci e ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.

2. 71. Gelmini, Fucci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano, ha poteri di impulso dell'attività dell'ente e di proposta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo dell'ente; approva regolamenti, piani e programmi; predispone e approva i bilanci; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco; ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto ed esercita le altre funzioni attribuite dallo stesso.

2. 72. Vargiu.

Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Sindaco metropolitano si avvale di quattro collaboratori, scelti tra i membri del Consiglio metropolitano, al fine di esercitare collegialmente le funzioni che le norme vigenti attribuiscono alla Giunta.

2. 73. Melilli.

Al comma 4, sostituire le parole: predispone i bilanci con le seguenti: approva i bilanci; adotta lo statuto e le sue modificazioni e sostituire le parole da adotta lo statuto fino alla fine del periodo con le seguenti: è l'organo di rappresentanza dei comuni della città metropolitana e di consultazione e coordinamento fra questi e la città metropolitana stessa. Essa ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.

Conseguentemente al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

* **2. 74.** Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragonelli, Braga.

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* predisporre i bilanci *con le seguenti:* approva i bilanci; adotta lo statuto e le sue modificazioni;

b) *al terzo periodo, sostituire le parole da adotta lo statuto fino alla fine con le seguenti:* è l'organo di rappresentanza dei comuni della città metropolitana e di consultazione e coordinamento fra questi e la città metropolitana stessa. Essa ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto;

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

* **2. 75.** Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: il Consiglio Metropolitan o il Comitato esecutivo di cui alla lettera b) del comma 3 ove costituito, esercita le funzioni attribuite alla giunta dalle norme vigenti.

2. 76. Melilli.

Sopprimere i commi 5 e 6.

2. 77. Gelmini, Fucci.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze.

Lo statuto e le sue modifiche e integrazioni sono proposte dal sindaco e dai singoli consiglieri al consiglio metropolitano che le adotta a maggioranza assoluta, con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2.

Al comma 6 sopprimere la lettera d).

2. 78. Vargiu.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze. Lo statuto e le sue modifiche e integrazioni sono proposte dal sindaco e dai singoli consiglieri al consiglio metropolitano che le adotta a maggioranza assoluta, con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2.

2. 79. Vargiu.

Al comma 5, sopprimere le parole: Nel rispetto della presente legge *ed aggiungere, dopo la parola* statuto *le seguenti:* e le sue modifiche, sono approvate con legge dello Stato e.

2. 80. Russo, Sarro.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 8, sopprimere il comma 2.

2. 81. Valiante.

Al comma 5, sostituire le parole: con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2, *con le parole:* con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.

* **2. 82.** Parisi.

Al comma 5, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le parole: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.

* **2. 83.** Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 5, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le parole: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.

* **2. 84.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 5, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le parole: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.

* **2. 85.** De Mita.

Al comma 5, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le parole: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.

* **2. 86.** Russo, Sarro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le parole: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.

* **2. 87.** Capozzolo.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le seguenti: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.

* **2. 88.** Cirielli.

Al comma 5, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le seguenti: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.

* **2. 89.** D'Ottavio.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le seguenti: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.

* **2. 90.** Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: ponderato.

** **2. 91.** Kronbichler, Pillozzi, Lavagno.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: ponderato.

** **2. 92.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con le seguenti:

« a) stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente;

a-bis) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; »;

b) sopprimere la lettera d).

2. 93. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Arlotti.

Al comma 6 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente.

2. 94. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbri, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragonelli, Braga.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: , ivi comprese quelle fino alla fine della lettera.

2. 95. Russo, Sarro.

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana possono organizzare in comune l'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle fondamentali.

2. 96. Russo, Sarro.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

* **2. 97.** Vargiu.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

* **2. 98.** Bianconi.

Al comma 6, lettera d) dopo le parole: può prevedere aggiungere le seguenti: di intesa con la Regione, anche con proposta di quest'ultima e dopo le parole: metropolitana per aggiungere le seguenti: lo svolgimento di.

2. 99. Russo, Sarro.

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

* **2. 100.** Russo, Sarro.

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

* **2. 101.** Bianconi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

La Regione regola e disciplina le modalità con le quali il comune capoluogo di provincia può ripartirsi in più comuni aderenti all'area metropolitana.

2. 0. 1. Russo, Sarro.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Lo statuto).

1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:

a) stabilisce, nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;

b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;

c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-bis del presente articolo;

d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-bis del presente articolo;

e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

2. Lo statuto è predisposto dal Consiglio Metropolitan e approvato entro il 30 giugno 2015 e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.

3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta a maggioranza assoluta.

2. 0. 2. Gelmini, Fucci.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2 comma 1, primo periodo, sono costituite entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello Statuto e alla transizione dalla provincia al nuovo ente. La fase iniziale, della durata di sei mesi dalla data di istituzione della città metropolitana, ha la funzione di predisporre una bozza di Statuto da sottoporre ai Comuni del territorio della città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.

2. Nella fase istitutiva sono costituiti i seguenti organi:

a) il sindaco metropolitano è un commissario nominato d'intesa tra Regione, Provincia e comune capoluogo;

b) il Consiglio metropolitano, costituito dal commissario e da consiglieri e sindaci dei Comuni appartenenti all'area metropolitana ed eletti nel Consiglio secondo il sistema di cui all'articolo 5. Alle riunioni partecipano il Presidente della Provincia omonima fino alla data di approvazione dello statuto e il Presidente della Regione, ovvero un suo delegato;

c) la conferenza metropolitana costituita dai sindaci e dai consiglieri (*o da un rappresentante dell'opposizione per ciascun comune*) dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

2-bis. Gli organi di cui al comma 2 restano in carica fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 4 e 5.

3. Decorsi sei mesi dalla data di istituzione della Città metropolitana, il Commissario trasmette ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle pro-

vince limitrofe, una bozza di Statuto, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi obbligatoriamente entro tre mesi dalla data di trasmissione della bozza di Statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.

4. Entro sei mesi dai termini di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, si procede con l'approvazione dello Statuto. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a sessanta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Per predisporre ed approvare lo statuto, nonché per individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia al nuovo ente, gli organi della Città metropolitana si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.

6. Con l'approvazione dello Statuto le città metropolitane subentrano alle province omonime. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione

del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del presidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale.

7. Ove entro il termine di cui al comma 3, primo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana e tra loro confinanti, ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, deliberi, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 6, subentra alla provincia omonima, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello di pertinenza dei comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del presidente della provincia in carica, emanata, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il Commissario della città metropolitana e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il

termine di trenta giorni dal subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni provvede il prefetto con proprio atto. Avverso gli atti di riparto delle predette risorse le province e le città metropolitane interessate possono ricorrere alla sezione regionale della Corte dei conti. Sulla base della presente legge è esclusa l'istituzione, sul territorio di cui alla presente lettera, di nuove province oltre a quella esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 1. Gelmini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite a decorrere dal 1° gennaio 2014 sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto entro due mesi dalla data di subentro alla provincia omonima.

Si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;

b) il consiglio metropolitano è costituito dal sindaco metropolitano, dal presidente della provincia omonima, dal presidente del consiglio comunale del comune capoluogo e da sei membri del comune capoluogo designati dal presidente del consiglio comunale su proposta dello stesso, dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti, dai presidenti delle unioni di comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione complessiva almeno pari a 10.000 abitanti, nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione della città

metropolitana, dai presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Partecipa alle predette riunioni, senza diritto di voto, anche il presidente della regione, ovvero un suo delegato;

c) gli organi di cui alle lettere a) e b) restano in carica anche successivamente al subentro alla provincia e al comune capoluogo e fino all'insediamento degli organi a seguito dell'elezione;

d) gli organi della città metropolitana provvedono a predisporre e ad approvare lo statuto nonché a individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia e del comune capoluogo al nuovo ente. A tal fine si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale e del comune capoluogo. Lo statuto deve essere approvato entro due mesi dalla data di subentro alla provincia omonima. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. 2. Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le Città Metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul medesimo territorio delle omonime province che, contestualmente, sono soppresse. A decorrere dalla medesima data, le Città Metropolitane subentrano alle Province sop-

presse in tutti i rapporti attivi e passivi ai sensi del successivo articolo 10, esercitandone tutte le funzioni in aggiunta a quelle proprie stabilite dal successivo articolo 9. Entro 180 giorni dalla costituzione delle Città metropolitane, i Comuni non intenzionati ad aderire alla città metropolitana intraprendono le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;

b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;

c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione entro a predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3. 3. Pilozzi, Kronbichler.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Istituzione delle città metropolitane in prima applicazione).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono istituite, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto fino alla data di subentro alla provincia omonima di cui alla lettera *f*). Il territorio della città metropolitana, coincide, con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei Comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe.

2. In sede di prima applicazione si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) il sindaco della città metropolitana è eletto dall'assemblea dei sindaci;

b) l'assemblea dei sindaci elegge, nel suo seno, una giunta composta da tre a cinque componenti;

c) il sindaco del comune capoluogo o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 20 giorni dalla medesima data convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione degli organi provvisori di cui alle lettere *a*) e *b*);

d) gli organi di cui alle lettere *a*) e *b*) restano in carica anche successivamente al subentro alla provincia e fino all'insediamento degli organi istituiti a norma dello Statuto;

e) gli organi della città metropolitana, fino alla scadenza degli organi della Provincia ai sensi della lettera *f*), provvedono a predisporre e ad approvare lo Statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla Provincia al nuovo ente. A tal fine si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale. Lo Statuto può essere approvato anche successivamente al subentro alla Provincia ai sensi delle lettere *f*) e comunque entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottarlo, ferme restando eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo Statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda il Sindaco e il Consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

f) le città metropolitane subentrano alle Province omonime alla data del 1° luglio 2014. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Alla data di cui al primo periodo le città succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni di queste ultime, nonché le funzioni metropolitane di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo Statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del Presidente della provincia e della giunta e al Consiglio metropolitano quelle del Consiglio provinciale;

g) entro il 30 giugno 2014 la Regione, sentiti i comuni interessati, può con legge

individuare i comuni, tra loro contermini, sul cui territorio la città svolge le funzioni metropolitane di cui all'articolo 9, ovvero le articolazioni interne di cui all'articolo 2 comma 6 lettera *d*) nonché, tenendo conto delle specificità territoriali, determinare aree omogenee, comprendenti anche Comuni siti al di fuori del territorio della città metropolitana, per lo svolgimento di specifiche funzioni.

3. 4. Russo, Sarro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di

mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

5. In sede di prima istituzione, lo Statuto entra in vigore a seguito dell'adozione da parte della Conferenza del primo statuto provvisorio che non può essere in contrasto con la presente legge.

3. 5. Russo, Sarro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di

mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

* **3. 6.** Capozzolo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

* **3. 7.** D'Ottavio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

* **3. 8.** Cirielli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono sop-

presse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

* **3. 9.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le

Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

* **3. 10.** Pastorelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

* **3. 11.** Parisi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle com-

petenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

* **3. 12.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

* **3. 13.** Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitane subentrano alle Province omonime, nell'ambito territoriale di competenza così come determinato ai sensi della presente legge, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato me-

ropolitano di cui fanno parte il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

3. 14. De Mita.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Istituzione delle Città metropolitane in prima applicazione).

1. Le Città metropolitane subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province di insediamento del consiglio metropolitano eletto in secondo grado nelle modalità previste per le elezioni degli organi di governo delle Province. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 9.

2. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Città metropolitane sono convocate entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza degli organi gli organi di governo delle Province, il Presidente della Provincia soppressa è nominato commissario straordinario della Città metropolitana fino al 31 dicembre 2014, per garantire la trasformazione della Provincia in Città metropolitana anche attraverso la formulazione della proposta di statuto metropolitano di cui al comma successivo.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Presidente della Provincia, che lo presiede, il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto metropolitano.

4. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Città metropolitana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. 15. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le Città metropolitane subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto a suffragio universale diretto con legge dello Stato da approvarsi entro centoottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

3. 16. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimaldi, Allasia.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2014 con la parola: 2015.

3. 17. Bianconi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2014 con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2015.

3. 18. Bianconi.

Al comma 1, sostituire l'alinea, con il seguente:

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo sono costituite dal 1° gennaio 2014 sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto fino all'elezione degli organi della Città metropolitane, che dovrà avvenire entro il 1° giugno 2014.

3. 19. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

3. 20. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è di norma il sindaco della città metropolitana. Nel caso in cui il comune capoluogo sia commissariato o in predissesto il Consiglio metropolitano sceglie Sindaco tra i propri membri;

3. 21. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Tartaglione, Valeria Valente.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana. Nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti, entro il 31 gennaio 2014, il Consiglio metropolitano sceglie il Sindaco metropolitano tra i propri membri, indicati dalla lettera b) del presente articolo;

3. 22. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Tartaglione, Valeria Valente.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il Sindaco della Città metropolitana è il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che non sia né commissariato né in pre-dissesto ai sensi del decreto-legge 174/12.

3. 23. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il presidente della provincia omonima è il Sindaco della città metropolitana.

3. 24. Russo, Sarro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il sindaco della città metropolitana è eletto mediante elezione a suffragio universale da parte dei cittadini, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il sindaco metropolitano è colui che viene eletto ai sensi dell'articolo 3, lettera a).

3. 25. Bianconi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il sindaco della città metropolitana è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

3. 26. Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione dei casi delle province in cui la popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, nei quali il sindaco della città metropolitana è il presidente della provincia neoeletto.

3. 27. Russo, Sarro.

Al comma 1:

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il consiglio metropolitano è eletto secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 5 entro il 31 gennaio 2014.

Conseguentemente:

alla lettera e), terzo periodo, le parole: delle lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti: della lettera f);

alla lettera f) sopprimere le parole: salvo quanto previsto alla lettera g);

sopprimere la lettera g).

3. 28. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il Consiglio metropolitano è eletto secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 5 entro il 31 gennaio 2014.

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) aggiungere, dopo le parole: il 31 dicembre 2014 il seguente periodo: Per le città metropolitane superiori a 3 milioni di abitanti la scadenza è fissata al 30 giugno 2015 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla data di approvazione dello Statuto della Città metropolitana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. 29. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbri, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Al comma 1, lettera b) sostituire il termine: 15.000 con il seguente: 5.000.

3. 30. Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera b) sostituire il termine: 10.000 con il seguente: 5.000.

3. 31. Russo, Sarro.

Al comma 1), lettera b), dopo le parole: popolazione complessiva almeno pari a 10.000 abitanti, aggiungere le seguenti: dai Presidenti di Unioni di Comuni della Città Metropolitana appartenenti a territori montani.

3. 32. Lavagno, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: Ad essi, nella misura di un terzo rispetto al numero dei consiglieri così determinato, si aggiungono consiglieri eletti, su liste e con metodo proporzionale, dai Sindaci dei Comuni con meno di 15.000 abitanti non facenti parte di Unioni di comuni con popolazione almeno pari a 10.000 abitanti.

3. 33. Guerra, Pastorino, Borghi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: può costituire con la seguente: costituisce.

3. 34. Melilli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un rappresentante espresso dalle opposizioni di ciascun consiglio comunale facente parte della città metropolitana.

3. 35. Bianconi.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: e fino all'insediamento fino alla fine del periodo, con le seguenti: per cinque anni.

3. 36. Bianconi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: In caso di mancata approvazione fino alla fine della lettera.

3. 37. Bianconi.

Al comma 1, lettera f), sostituire il primo periodo con il seguente: Salvo quanto previsto alla lettera g) le città metropolitane subentrano alle Province il giorno successivo la proclamazione del Sindaco metropolitano.

3. 38. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: gestioni commissariali inserire le seguenti: con esclusione delle province in cui la popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, per le quali gli organi di governo sono quelli neoeletti a suffragio universale e diretto nella primavera precedente.

3. 39. Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera f), al terzo periodo, sopprimere le parole: nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

3. 40. Gelmini, Fucci.

Al comma 1, lettera f), ultimo periodo, sostituire le parole: e della giunta con le seguenti: , a quattro collaboratori nominati dal sindaco metropolitano fra i membri del Consiglio metropolitano le competenze della giunta.

3. 41. Melilli, Gasbarra, Ferro, Tidei, Carrella, Marco Di Stefano, Pierdomenico Martino, Bonaccorsi.

Al comma 1, lettera f), ultimo periodo, dopo le parole: al Consiglio Metropolitano aggiungere la seguenti: o al Comitato Esecutivo ove costituito.

3. 42. Melilli.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: entro il 28 febbraio 2014 con le seguenti: entro novanta giorni dall'approvazione dello statuto.

3. 43. Melilli, Gasbarra, Ferro, Tidei, Carrella, Marco Di Stefano, Pierdomenico Martino, Bonaccorsi.

Al comma 1, lettera g), quinto periodo, sostituire le parole: con delibera del presidente provinciale in carica con le seguenti: con delibera del Consiglio Provinciale in carica.

3. 44. Lavagno, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) fermo restando quanto previsto dall'articolo 133, comma 1, della Costituzione, entro il 28 febbraio 2014, i comuni appartenenti a circoscrizioni provinciali limitrofe, ma non coincidenti con il territorio della costituenda città metropolitana in via provvisoria, possono deliberare, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di chiedere di attivare una procedura semplificata per aderire, entro il 1° luglio 2014, alla nuova città metropolitana. Con decreto del Ministro degli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità, sentita la Regione, per l'avvio della procedura semplificata di adesione alla nuova città metropolitana.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: lettera g), aggiungere le seguenti: e lettera h);

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: delle lettere f) e g) con le seguenti: f), g) e h);

all'articolo 3, comma 1, lettera e), sostituire le parole: ai sensi delle lettere f) e g) con le seguenti: f), g) e h);

all'articolo 3, comma 1, lettera f), dopo le parole: alla lettera g), aggiungere le seguenti: e h).

3. 45. Naccarato, Rampi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita all'atto del rinnovo degli organi del comune capoluogo di Reggio Calabria e comunque non prima della scadenza naturale della Provincia di Reggio Calabria. Fino a tale data valgono per la provincia di Reggio Calabria le medesime norme che per le altre province di cui al capo III della presente legge.

3. 46. Gelmini, Fucci.

ART. 4.

Sopprimerlo.

- 4. 1.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimaldi, Allasia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini della città metropolitana. Tale elezione avviene comunque successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. Nelle more della sua approvazione si applica quanto previsto dal comma 2.

2. In ogni caso lo statuto può prevedere che il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo e che il Consiglio metropolitano sia costituito dal sindaco metropolitano, dai sindaci dei comuni con più di 10.000 abitanti e dai presidenti delle unioni di comuni con almeno 10.000 abitanti, costituite nel territorio della città metropolitana, nonché fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione del consiglio medesimo, anche dai presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Lo statuto prevede altresì le modalità di partecipazione al consiglio metropolitano dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 5.000 abitanti.

3. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:

a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore, o pari, a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

4. Qualora il numero dei consiglieri sia superiore a venti unità, il consiglio può costituire al suo interno un comitato esecutivo.

5. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all'articolo 3, è esercitato a titolo gratuito. Il sindaco metropolitano o i consiglieri metropolitani, i quali, durante il loro mandato cessano dalla carica di sindaci dei loro comuni, sono sostituiti da chi subentra loro nella carica. Il presidente dell'unione che cessa dalla carica è sostituito da chi subentra nella carica medesima.

- 4. 2.** Rubinato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Sindaco e consiglio metropolitano).

1. Il sindaco metropolitano è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni che ricadono nel territorio della città metropolitana a suffragio universale e diretto.

2. Il consiglio metropolitano è composto da:

a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

3. Tale elezione può avvenire non prima del 1° gennaio 2017. Con successiva legge statale si prevede l'adozione di un

sistema elettorale simile a quello in vigore per l'elezione dei comuni superiori ai 15 mila abitanti.

4. 3. Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano sono eletti mediante voto diretto, libero e segreto, da parte degli elettori residenti nel territorio della città metropolitana secondo le norme e con le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi, per il termine provincia, quello di comune metropolitano e, per il termine provinciali quello di metropolitani. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere una pari presenza di uomini e donne in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. È condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano, che entro il 31 dicembre 2014 si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più municipalità.

2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:

a) quarantacinque consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) trentasei consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) trenta consiglieri nelle altre città metropolitane.

3. Gli emolumenti per il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani dovranno essere stabiliti in maniera tale che il loro costo complessivo non sia superiore al costo sostenuto nelle province

di provenienza per gli organi politici, alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, comma 1 e comma 12, dopo le parole: « consigliere comunale », sono aggiunte le seguenti: « consigliere metropolitano »;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: « consigliere comunale », sono aggiunte le seguenti: « consigliere metropolitano »;

c) all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4. 4. Pillozzi, Kronbichler.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

(Sindaco e consiglio metropolitano).

1. Il consiglio metropolitano è costituito dal sindaco metropolitano e dai consiglieri eletti in prima applicazione ai sensi degli articoli 3 e 5 e successivamente ai sensi dello statuto.

2. Lo statuto può prevedere:

a) che il sindaco metropolitano sia eletto contestualmente al consiglio metropolitano dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, con il sistema elettorale di cui all'articolo 5, de-

terminato nei dettagli dallo statuto. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della città metropolitana; possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci dei comuni della città metropolitana in carica alla data delle elezioni. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni;

b) l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana. Tale elezione può avvenire dopo l'entrata in vigore della legge statale recante il sistema elettorale, da adottarsi a sua volta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei casi di cui al comma 2 e comunque nel caso di cui all'articolo 5, il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:

a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

4. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all'articolo 3, è esercitato a titolo gratuito. Il sindaco metropolitano o i consiglieri metropolitani i quali, durante il loro mandato, cessano dalla carica di sindaci dei loro comuni sono sostituiti da chi subentra loro nella carica. Il presidente dell'unione che cessa dalla carica è sostituito da chi subentra nella medesima carica.

4. 5. Fucci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.

*** 4. 6.** Capozzolo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.

* **4. 7.** D'Ottavio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.

* **4. 8.** Cirielli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.

* **4. 9.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.

* **4. 10.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.

* **4. 11.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.

* **4. 12.** De Mita.

Sostituire l'intero articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.

* **4. 13.** Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Il Sindaco e il Consiglio metropolitano).

1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.

* **4. 14.** Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.

* **4. 15.** Parisi.

Sostituire l'intero articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.

* **4. 16.** Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 1.

** **4. 17.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 1.

** **4. 18.** Russo, Sarro.

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

1. Lo statuto della città metropolitana, in attuazione dei principi di adeguatezza e di differenziazione di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione, può stabilire che il sindaco metropolitano:

a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

b) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di cui dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui lo statuto preveda che il comune capoluogo sia articolato in più comuni ovvero per sole città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti e in presenza di un tessuto urbano uniformemente diffuso ed economicamente compatto, quando il comune capoluogo abbia, in coerenza con la Statuto Metropolitano,

istituito al suo interno realtà istituzionali dotate di autonomia, e la Regione ai sensi dell'articolo 133 con apposita legge regionale riconosca e istituisca la nuova articolazione metropolitana. La disposizione relativa alle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti di cui al presente comma può essere attuata in via sperimentale per la durata massima di cinque anni fino al riordino complessivo dell'intero comparto dell'amministrazione locale.

2. Il Consiglio Metropolitano è eletto secondo le modalità di cui all'articolo 5 ed è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:

a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiori o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre città.

4. 19. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbri, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Frangomeli, Braga.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana.

2. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, lo statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana. Tale elezione può avvenire non prima del 2017 e comunque successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. E inoltre condizione necessaria, affinché si

possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tale fine, il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: Nei casi di cui al comma 2, *il con la seguente:* Il.

4. 20. Melilli, Gasbarra, Ferro, Tidei, Carrella, Marco Di Stefano, Pierdomenico Martino, Bonaccorsi.

Sostituire il comma 1, 2 e punto A) come segue:

Il sindaco metropolitano viene eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana.

4. 21. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:

a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

b) sia eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana da un collegio composto dai sindaci e dai consiglieri

comunalmente secondo le modalità stabilite dall'articolo 5-*bis* della presente legge;

c) solo nel caso in cui lo statuto preveda che il comune capoluogo sia articolato in più comuni, sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico, nel testo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole dall'inizio fino a: legge statale sul sistema elettorale *con le parole:* Nel caso di cui al comma 1, lettera *c)*, tale elezione può avvenire non prima del 1° gennaio 2017;

al comma 2, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale *con le seguenti:* lo statuto della città metropolitana deve prevedere la predetta articolazione territoriale, su proposta del comune capoluogo;

al comma 2, lettera b), sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente: In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del *referendum* è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana e alla loro denominazione. Il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che

comprende nel proprio territorio i comuni derivanti dall'articolazione del comune capoluogo di regione.

- 4. 22.** Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Sindaco della Città metropolitana è eletto a suffragio universale resta in carica per 5 anni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

- 4. 23.** Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale diretto da parte dei cittadini della città metropolitana con legge dello Stato da emanarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge.

- 4. 24.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimaldi, Allasia.

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Il sindaco metropolitano è colui che viene eletto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente lettera:

a) il sindaco della città metropolitana è eletto mediante elezione a suffragio universale da parte dei cittadini, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

- 4. 25.** Bianconi.

Al comma 1 sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole da: in alternativa fino a: lo statuto può prevedere con le seguenti: il Consiglio metropolitano è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali dei comuni appartenenti al territorio delle città metropolitane.

Conseguentemente sopprimere la lettera a) del comma 1.

Conseguentemente al comma 3 eliminare le parole da: nei casi di cui al comma 2.

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 5 sopprimere le parole: nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

- 4. 26.** Melilli.

Al comma 1 sostituire le parole: 15.000 con le seguenti: 10.000.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

c) le modalità di partecipazione al consiglio metropolitano dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 e superiore a 5000 abitanti.

- 4. 27.** Rubinato.

Al comma 1, sostituire le parole: 15.000 con le seguenti: 10.000.

- 4. 28.** Rubinato.

Al comma 1, dopo le parole: con almeno 10.000 abitanti aggiungere le seguenti: dai Presidenti di Unioni di Comuni della Città metropolitana appartenenti a territori montani.

- 4. 29.** Lavagno, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: può costituire con la seguente: costituisce.

- 4. 30.** Melilli.

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione delle città metropolitane istituite nelle province la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, i cui organi siano stati rinnovati con suffragio universale e diretto, per le quali il sindaco metropolitano è di diritto il presidente della provincia neoeletto.

4. 31. Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 2.

4. 32. Bianconi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Sindaco metropolitano e il Consiglio metropolitano sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana.

4. 33. Russo, Sarro.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo e che.

4. 34. Russo, Sarro.

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

4. 35. De Mita.

Al comma b) sostituire da: tale elezione *fino a:* sistema elettorale *con:* Tale elezione avviene entro 30 giorni dalla istituzione della città metropolitana.

4. 36. Russo, Sarro.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Tale elezione può avvenire non prima del 2017 *con le seguenti:* Tale ele-

zione può avvenire alla prima scadenza elettorale del mandato del Sindaco della Città capoluogo *e sostituire le parole:* articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni *con le seguenti:* articolare il territorio del comune capoluogo in realtà istituzionali dotate di autonomia.

4. 37. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragonelli, Braga.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: non prima del 2017 *con le seguenti:* non oltre il 2015.

4. 38. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimaldi, Allasia.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: È inoltre condizione necessaria, *fino alle parole:* ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

4. 39. Rubinato.

Al comma 2, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: Le Regioni valutano le eventuali proposte referendarie di variazione della circoscrizione del comune capoluogo presentate ai sensi delle rispettive leggi regionali alla luce del mutato contesto istituzionale, sottoponendole al parere vincolante del Consiglio Comunale, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 4, del Testo unico per gli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. 40. Martella, Mognato, Casellato, Crimi, Crivellari, Dal Moro, D'Arienzo, De Menech, Ginato, Miotto, Moretti, Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo, Rotta, Rubinato, Sbrillini, Zardini, Zoggia.

Sopprimere il comma 3.

4. 41. Bianconi.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e:

a) da ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) da diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) da quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

3-bis. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:

a) nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 5 e 5-ter;

b) nei casi di cui al comma 3, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-ter. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo nel caso di cui al comma 1, lettera a), o, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione del sindaco secondo la modalità di cui al comma 5, lettera c), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio metropolitano al

primo turno ordinario annuale successivo alla Legge della regione di cui al comma 3, e comunque non prima del 1° gennaio 2017.

4. 42. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: Nel caso di cui al comma 2.

4. 43. Russo, Sarro.

Al comma 3, sostituire le parole: ventiquattro *con:* venti, diciotto *con:* quattordici, quattordici *con:* dieci.

4. 44. Russo, Sarro.

Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti, in questo caso il consiglio può costituire al suo interno un comitato esecutivo.

4. 45. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il primo periodo;

b) aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: « Il consigliere metropolitano eletto a suffragio universale dai cittadini nel consiglio metropolitano, in caso di cessazione dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti ».

4. 46. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

- 4. 47.** Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: Gli emolumenti che spettano al Sindaco e ai consiglieri metropolitani non possono cumularsi con quelli derivanti da altri incarichi elettivi.

- 4. 48.** Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: al Sindaco Metropolitano, al Consigliere Metropolitano, ed ai componenti del Consiglio Metropolitano spettano le indennità previste dalla normativa

vigente per gli amministratori dei Comuni di 15.000 abitanti. I soggetti interessati optano per le indennità previste dal presente articolo o per le indennità relative all'incarico che ricoprono nel Comune di appartenenza.

- 4. 49.** Melilli.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: di sindaco metropolitano.

- 4. 50.** Bianconi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: Il Sindaco Metropolitano o, e aggiungere, alla fine del periodo, il seguente: Nel caso in cui il Sindaco metropolitano cessi dalla carica di Sindaco del proprio comune si procede al suo rinnovo.

- 4. 51.** Lavagno, Piloizzi, Kronbichler.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* 5. 1. Vargiu.

Sopprimerlo.

* 5. 2. Bianconi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Elezione del consiglio metropolitano).

1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*) il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni.

2. L'elezione è indetta in prima applicazione dal sindaco della città metropolitana entro 10 giorni dall'insediamento e deve avvenire nei successivi 40 giorni. Per l'organizzazione delle elezioni si avvale della amministrazione provinciale, presso la quale è istituito l'Ufficio elettorale centrale. L'elezione avviene con la presentazione di candidature individuali da parte di non meno di 5 elettori all'ufficio elettorale centrale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la votazione. Il manifesto recante l'elenco dei candidati è pubblicato entro il quinto giorno antecedente la data della votazione nell'albo pretorio della provincia e dei comuni della provincia stessa e deve essere affisso nella sala della votazione.

3. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso

l'amministrazione provinciale. Le schede di votazione sono fornite a cura della prefettura-ufficio territoriale del Governo in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 4. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere o sindaco è ponderato tenendo conto della popolazione residente nel comune in cui essi sono stati eletti. A tale fine, l'ufficio elettorale centrale moltiplica il numero dei voti espressi in favore dei singoli candidati al consiglio provinciale per il moltiplicatore individuato dalla tabella seguente:

Numero di abitanti	Moltiplicatore
Sino a 1.000	1
Da 1.000 a 3.000	2
Da 3.001 a 5.000	3
Da 5.001 a 10.000	4
Da 10.001 a 30.000	5
Da 30.001 a 50.000	7
Da 50.001 a 100.000	10
Da 100.001 a 250.000	15
Oltre 250.000	25

5. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nel manifesto, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome.

6. I seggi sono attribuiti ai candidati secondo i voti di preferenza espressi in loro favore ai sensi del comma 5 e fino a concorrenza del numero dei seggi in palio. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

7. I seggi di consigliere metropolitano che rimangono vacanti per qualunque causa sono attribuiti ai candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior

numero di preferenze, espresse ai sensi del comma 5.

5. 3. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbri, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Frangomeli, Braga.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Elezione del consiglio metropolitano).

1. Nel caso di elezione indiretta del Consiglio metropolitano, esso viene eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica al momento della presentazione delle liste nei medesimi comuni.

2. La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati all'elezione del consiglio provinciale, viene presentata all'ufficio elettorale centrale istituito presso la prefettura del comune capoluogo dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la votazione.

3. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso la Prefettura del Comune capoluogo. Le schede di votazione sono fornite a cura della prefettura-ufficio territoriale del Governo in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 4. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere o sindaco è ponderato tenendo conto della popolazione residente nel comune in cui essi sono stati eletti. A tale

fine, l'ufficio elettorale centrale moltiplica il numero dei voti espressi in favore dei candidati presidenti della provincia, delle liste e dei singoli candidati al consiglio provinciale per il moltiplicatore individuato dalla tabella seguente:

Numero di abitanti	Moltiplicatore
Sino a 1.000	1
Da 1.000 a 3.000	2
Da 3.001 a 5.000	3
Da 5.001 a 10.000	4
Da 10.001 a 30.000	5
Da 30.001 a 50.000	7
Da 50.001 a 100.000	10
Da 100.001 a 250.000	15
Oltre 250.000	35

5. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. A pena di annullamento della seconda preferenza, essa deve essere espressa in favore di un candidato di genere diverso rispetto al primo.

6. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi ponderati riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

7. L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la Prefettura del comune capoluogo, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista ai sensi del comma 4;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

8. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per qualunque causa sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale.

5. 4. Melilli, Gasbarra, Ferro, Tidei, Carella, Marco Di Stefano, Pierdomenico Martino, Bonaccorsi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Elezioni del Consiglio metropolitano).

1. L'elezione del consiglio metropolitano si svolge seguendo le norme dell'articolo 73 del Tuel ed è a suffragio universale ed è contestuale a quella del Sindaco della Città metropolitana.

2. L'elettorato passivo è riservato ai sindaci, ai presidenti degli organi di decentramento comunale, ai consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai consiglieri degli organi di decentramento comunale e ai presidenti delle unioni di comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione complessiva almeno pari a 10.000 abitanti.

3. In caso di cessazione dalle cariche di cui al comma 2 il consigliere metropolitano decade dal Consiglio ed è sostituito dal primo dei non eletti.

5. 5. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

Sopprimere il comma 1.

*** 5. 6.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimaldi, Allasia.

Sopprimere il comma 1.

*** 5. 7.** De Mita.

Sopprimere il comma 1.

*** 5. 8.** Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

Sopprimere il comma 1.

*** 5. 9.** Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 1.

*** 5. 10.** Parisi.

Sopprimere il comma 1.

*** 5. 11.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sopprimere il comma 1.

*** 5. 12.** Cirielli.

Sopprimere il comma 1.

*** 5. 13.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Sopprimere il comma 1.

*** 5. 14.** Capozzolo.

Sopprimere il comma 1.

*** 5. 15.** D'Ottavio.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2,.

5. 16. Russo, Sarro.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 1 e sopprimere le parole: Ciascun elettore esprime un voto ponderato sino a fine periodo.

5. 17. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nei medesimi comuni alla data delle elezioni aggiungere le seguenti: nonché gli assessori dei comuni sopra i 15 mila abitanti, a condizione che fossero stati eletti consiglieri alle ultime elezioni comunali utili e si siano dimessi all'atto della nomina ad assessori.

5. 18. Rampi, Fragomeli, Cominelli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e i consiglieri comunali.

5. 19. Melilli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Ciascun elettore fino alla fine del comma.

5. 20. Valiante.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

*** 5. 21.** Capozzolo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e

donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

*** 5. 22.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

*** 5. 23.** Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

*** 5. 24.** Cirielli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

*** 5. 25.** Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

*** 5. 26.** D'Ottavio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

* **5. 27.** De Mita.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

* **5. 28.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

* **5. 29.** Russo, Sarro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

* **5. 30.** Parisi.

Sopprimere il comma 9.

** **5. 31.** Parisi.

Sopprimere il comma 9.

** **5. 32.** Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 9.

** **5. 33.** Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

Sopprimere il comma 9.

** **5. 34.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 9.

** **5. 35.** De Mita.

Sopprimere il comma 9.

** **5. 36.** Cirielli.

Sopprimere il comma 9.

** **5. 37.** Capozzolo.

Sopprimere il comma 9.

** **5. 38.** D'Ottavio.

Sopprimere il comma 9.

** **5. 39.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Sopprimere il comma 9.

** **5. 40.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire la Rubrica con la seguente: Modalità di elezione del consiglio metropolitano nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della presente legge.

5. 41. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modalità di elezione del sindaco metropolitano nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della presente legge).

1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della presente legge, il sindaco metropolitano è eletto contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente sindaci in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio metropolitano facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio metropolitano tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati del consiglio metropolitano ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere metro-

politano corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di sindaco metropolitano. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco metropolitano tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco metropolitano.

5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo entro dieci giorni dal primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco metropolitano che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria.

8. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro cinque giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno, la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

10. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è procla-

mato eletto sindaco metropolitano il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio metropolitano che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

5. 0. 1. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

(Modalità di elezione del sindaco metropolitano nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della presente legge).

1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) della presente legge il consiglio metropolitano è eletto, contestualmente alla elezione del sindaco metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 5-*bis* della presente legge e con il presente articolo.

3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco metropolitano. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano. In tal caso i gruppi si considerano fra di loro collegati.

4. L'attribuzione dei seggi del consiglio metropolitano ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano.

5. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della città metropolitana.

6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4..... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano.

9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto sindaco metropolitano, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del

numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco metropolitano non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

13. La cifra individuale dei candidati a consigliere metropolitano viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere metropolitano. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

5. 0. 2. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Bianconi.

Sopprimerlo.

* **6. 2.** Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Elezione del sindaco metropolitano).

1. Lo statuto della città metropolitana determina le modalità attuative per l'elezione dei sindaci metropolitani da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali appartenenti al territorio della città metropolitana.

6. 3. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali e le competenti Commissioni di Camera e Senato, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli e dei sindaci metropolitani.

6. 4. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.

* **6. 5.** Cirielli.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.

* **6. 6.** Capozzolo.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.

* **6. 7.** D'Ottavio.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.

* **6. 8.** Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.

* **6. 9.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.

* **6. 10.** Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.

* **6. 11.** De Mita.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di cia-

scuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.

* **6. 12.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.

* **6. 13.** Parisi.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.

* **6. 14.** Russo, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.

** **6. 15.** Vargiu.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.

** **6. 16.** Parisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.

** **6. 17.** Cirielli.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.

** **6. 18.** Capozzolo.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.

** **6. 19.** D'Ottavio.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.

** **6. 20.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.

** **6. 21.** Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.

** **6. 22.** Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.

** **6. 23.** De Mita.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.

** **6. 24.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.

** **6. 25.** Parisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.

** **6. 26.** Russo, Sarro.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

7. 1. Bianconi.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Divieto di cumulo degli emolumenti e dovere di opzione per le indennità degli amministratori della città metropolitana).

1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alle cariche di sindaco metropolitano, consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il sindaco e i consiglieri metropolitani di cui al presente comma devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del

comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana.

7. 0. 1. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Divieto di cumulo degli emolumenti e dovere di opzione per le indennità degli amministratori della città metropolitana).

Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alle cariche di sindaco metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato di cui all'articolo 7 si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla sua proclamazione il sindaco metropolitano deve optare tra l'indennità spettante nel suo comune e l'indennità di sindaco del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il sindaco e il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità eventualmente loro spettante nei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Lo statuto metropolitano può prevedere un gettone di presenza per le sedute del consiglio metropolitano che comunque non potrà cumularsi ad eventuali indennità già percepite dai consiglieri metropolitani.

7. 0. 2. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Vargiu.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci e almeno un rappresentante dell'opposizione per ciascun comune appartenenti alla città metropolitana.

8. 2. Gelmini, Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci e i consiglieri dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

8. 3. Gelmini, Fucci.

Al comma 1, dopo la parola: sindaci aggiungere le seguenti: e dai rappresentanti.

8. 4. Bianconi.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e da un rappresentante delle opposizioni per ogni comune partecipante.

8. 5. Bianconi.

Sopprimere il comma 2.

***8. 6.** Valiante.

Sopprimere il comma 2.

***8. 7.** Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Salva diversa disposizione statutaria, le decisioni sono assunte attraverso l'espressione della maggioranza, determinata:

in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti Comuni che rappresentano la metà più uno dei Comuni della Città metropolitana e almeno il 51 per cento della sua popolazione;

in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti Comuni che rappresentano almeno un terzo dei Comuni della Città metropolitana e il 51 per cento della sua popolazione.

8. 8. Carrescia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le delibere della conferenza metropolitana, salva diversa specifica previsione dello statuto, sono adottate con la maggioranza di almeno il 50 per cento più uno dei voti dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.

8. 9. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le delibere della conferenza metropolitana, salva diversa specifica previsione dello statuto, sono adottate con la maggioranza di almeno il 50 per cento dei voti dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.

8. 10. Pastorelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le deliberazioni della Conferenza metropolitana, salvo diversa specifica previsione statutaria, sono adottate con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti, che rappresentino la maggioranza della popolazione complessiva dei comuni.

8. 11. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La conferenza metropolitana sostituisce tutte le altre assemblee dei sindaci istituite su scala metropolitana e ne assume le funzioni.

8. 12. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbri, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: con voto ponderato così determinato *fino alla fine del comma, con le seguenti:* con la maggioranza del 50 per cento + 1 dei componenti che dovranno in ogni caso rappresentare almeno il 50 per cento +1 della popolazione dell'area metropolitana.

8. 13. Pillozzi, Kronbichler, Lavagno, Franco Bordo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato *fino alla fine del comma con le seguenti:* determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.

***8. 14.** Cirielli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato *fino alla fine del comma con le seguenti:* determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.

***8. 15.** Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato *fino alla fine del comma con le seguenti:* determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.

***8. 16.** Vignali.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato *fino alla fine del comma con le seguenti:* determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.

***8. 17.** Capozzolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato *fino alla fine del comma con le seguenti:* determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.

***8. 18.** D'Ottavio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato *fino alla fine del comma con le seguenti:* determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.

***8. 19.** Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato *fino alla fine del comma con le seguenti:* determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno co-

munque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.

***8. 20.** Russo, Sarro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato fino alla fine del comma con le seguenti: determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.

***8. 21.** Parisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato fino alla fine del comma con le seguenti: determinato con la maggioranza almeno del 50 per

cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.

***8. 22.** De Mita.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato fino alla fine del comma con le seguenti: determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.

***8. 23.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Comuni appartenenti al Consiglio metropolitano.

8. 24. Melilli.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Le funzioni della città metropolitana).

1. Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni delle province, nonché le funzioni metropolitane ad esse conferite dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, a valere sulle risorse trasferite e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Restano ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117 comma terzo e quarto della costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

9. 1. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla città metropolitana sono attribuite:

a) le funzioni fondamentali delle province;

b) le funzioni fondamentali dei comuni capoluogo;

c) le seguenti funzioni fondamentali:

1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

3) mobilità e viabilità;

4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

9. 2. Vargiu.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province, e quelle eventualmente attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province di cui all'articolo 15, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario esse vengano assegnate alle Regioni, nonché, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera p), della Costituzione, a valere sulle risorse trasferite e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le seguenti funzioni fondamentali.

9. 3. Gelmini, Fucci.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.

* **9. 4.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.

* **9. 5.** Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.

* **9. 6.** Russo, Sarro.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.

* **9. 7.** Cirielli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province *con le seguenti:* trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.

* **9. 8.** D'Ottavio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province *con le seguenti:* trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.

* **9. 9.** Capozzolo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province *con le seguenti:* trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.

* **9. 10.** Vignali.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province *con le seguenti:* trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.

* **9. 11.** Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province *con le seguenti:* trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.

* **9. 12.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: « delle province » con le seguenti: « comunque spettanti alle province alla data di entrata in vigore della presente legge » e dopo le parole: « funzioni fondamentali » aggiungere le seguenti: « e esclusive »;

9. 13. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbri, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: delle province *con le seguenti:* comunque spettanti alle province alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 14. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) adozione del piano di tutela e valorizzazione del territorio metropolitano in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge

Conseguentemente:

2. *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) programmazione, organizzazione e individuazione dei modelli di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di natura e ambito metropolitano

3. *sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) promozione dello sviluppo economico e tutela delle condizioni di dignità sociale delle persone e di cura dei servizi sociali attraverso la programmazione ed il coordinamento delle attività e delle iniziative in materia.

4. *dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:*

f-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f-ter) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f-quater) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

9. 15. De Mita.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* **9. 16.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* **9. 17.** Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* **9. 18.** Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* **9. 19.** D'Ottavio.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* **9. 20.** Cirielli.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* **9. 21.** Capozzolo.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* **9. 22.** Vignali.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* **9. 23.** Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.

* **9. 24.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire la parola: annuale con la seguente: triennale, e dopo la parola: metropolitano aggiungere le seguenti: aggiornato annualmente.

** **9. 25.** Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Al comma I, alla lettera a), sostituire la parola: annuale con la seguente: triennale, e dopo la parola: metropolitano aggiungere le seguenti: aggiornato annualmente.

** **9. 26.** Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) pianificazione territoriale generale, comprendente le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana;

9. 27. Gelmini, Fucci.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici con le seguenti: strutturazione e gestione dei servizi pubblici.

* **9. 28.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici con le seguenti: strutturazione e gestione dei servizi pubblici.

* **9. 29.** Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici *con le seguenti:* strutturazione e gestione dei servizi pubblici.

* **9. 30.** Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici *con le seguenti:* strutturazione e gestione dei servizi pubblici.

* **9. 31.** D'Ottavio.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici *con le seguenti:* strutturazione e gestione dei servizi pubblici.

* **9. 32.** Cirielli.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici *con le seguenti:* strutturazione e gestione dei servizi pubblici.

* **9. 33.** Capozzolo.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici *con le seguenti:* strutturazione e gestione dei servizi pubblici.

* **9. 34.** Vignali.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici *con le seguenti:* strutturazione e gestione dei servizi pubblici.

* **9. 35.** Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici *con le seguenti:* strutturazione e gestione dei servizi pubblici.

* **9. 36.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: la Città metropolitana con popolazione superiore a 3 milioni abitanti è considerata come ambito ottimale.

9. 37. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragonelli, Braga.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano *con la seguente:* metropolitana.

* **9. 38.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano *con la seguente:* metropolitana.

* **9. 39.** Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano *con la seguente:* metropolitana.

* **9. 40.** Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano *con la seguente:* metropolitana.

* **9. 41.** D'Ottavio.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano *con la seguente:* metropolitana.

* **9. 42.** Cirielli.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano con la seguente: metropolitana.

* **9. 43.** Capozzolo.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano con la seguente: metropolitana.

* **9. 44.** Vignali.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano con la seguente: metropolitana.

* **9. 45.** Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano con la seguente: metropolitana.

* **9. 46.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola annuale, e aggiungere, dopo la parola territorio le parole: di cui alla lettera a).

** **9. 47.** Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbri, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola annuale, e aggiungere, dopo la parola territorio le parole: di cui alla lettera a).

** **9. 48.** Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:

g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.

* **9. 49.** D'Ottavio.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.

* **9. 50.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.

* **9. 51.** Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.

* **9. 52.** Russo, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.

* **9. 53.** Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.

* **9. 54.** Cirielli.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.

* **9. 55.** Capozzolo.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:

g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.

* **9. 56.** Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.

* **9. 57.** Pastorelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

9. 58. Gelmini, Fucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al

primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

* **9. 59.** Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

* **9. 60.** Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

L'ambito territoriale metropolitano è definito dalla Regione sulla base di una oggettiva condizione di continuità urbanistica, costruttiva, economica, sociale, di tradizioni e storia, sulla base di effettive omogeneità di interessi che possa essere definita unitariamente come realtà metropolitana e che abbia evidenti segni di complessità nella organizzazione della vita urbana dei cittadini.

La definizione dell'ambito territoriale avviene di intesa con la conferenza delle autonomie. Nel caso in cui la Regione non provveda nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo esercita i poteri sostitutivi.

9. 0. 1. De Mita.

ART. 10.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla città metropolitana spettano il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia e del comune capoluogo a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali e comunali, all'atto del subentro alla provincia e al comune.

10. 1. Vargiu.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

10. 2. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.

10. 3. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.

* **10. 4.** Cirielli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.

* **10. 5.** Vignali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.

* **10. 6.** Capozzolo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.

* **10. 7.** D'Ottavio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.

* **10. 8.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.

* **10. 9.** Pastorelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.

* **10. 10.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.

* **10. 11.** De Mita.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.

* **10. 12.** Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.

* **10. 13.** Parisi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.

* **10. 14.** Russo, Sarro.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3. Nei Comuni tra i 50.000 e 99.999 abitanti l'incarico di direttore generale può essere conferito al segretario o ad un dirigente previsto nella dotazione organica dell'Ente per una durata non superiore al mandato del sindaco. La sua retribuzione è definita nell'ambito e con i limiti del

relativo CCNL previsto per i dirigenti o per i segretari comunali.

10. 15. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbri, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragonelli, Braga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le città metropolitane ricevono e gestiscono direttamente sul proprio territorio i Fondi Strutturali Europei, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del ciclo di programmazione 2014-2020, pro quota abitanti.

10. 16. Gozi, Guerra.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane).

1. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Alle Città Metropolitane sono attribuite le fonti di entrata previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, al fine di finanziare le funzioni aggiuntive, ed è comunque assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva di cui l'articolo 15 della medesima legge, in particolare per quanto concerne le nuove funzioni si prevede la partecipazione al gettito IVA per l'1 per cento.

3. Le regioni, entro un anno dall'approvazione dello Statuto, adeguano la normativa regionale riconoscendo ruolo e funzioni delle Città metropolitane.

10. 0. 1. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbri, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragonelli, Braga.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

*(Altre norme relative alle città
metropolitane).*

1. Alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai comuni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del

2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

10. 0. 2. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

ART. 11.

Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.

* **11. 1.** Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dandone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.

* **11. 2.** Lavagno, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 3.** Cirielli.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 4.** Vignali.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 5.** Capozzolo.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 6.** D'Ottavio.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 7.** Carrescia.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 8.** Melilli.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 9.** Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 10.** Pastorelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 11.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 12.** Pillozzi, Kronbichler, Lavagno.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 13.** De Mita.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 14.** Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 15.** Russo, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa.

**** 11. 16.** Russo, Sarro.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 15 *con le seguenti:* conferite dallo Stato o dalle Regioni in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge.

11. 17. Russo, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attuazione dell'articolo 44 della Costituzione e nelle more della riforma costituzionale organica della rappresentanza locale, le disposizioni di cui al comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle amministrazioni provinciali il cui territorio corrisponda in prevalenza alla definizione di zona montana ai sensi della

normativa vigente. Per le amministrazioni provinciali di cui al periodo precedente, la cui scadenza naturale sia successiva alla data del 31 dicembre 2013, per quelle che risultino oggetto di gestioni commissariali ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, si procede, pertanto, al rinnovo degli organi secondo le disposizioni in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. 18. Dellai, Balduzzi, Borghi.

Al comma 2, sopprimere le parole: di programmazione e di coordinamento.

11. 19. Russo, Sarro.

Al comma 3, dopo le parole: province autonome *aggiungere e seguenti:* a statuto speciale.

11. 20. Kronbichler.

ART. 12.

Sostituire gli articoli 12, 13 e 14 con i seguenti:

ART. 12.

(Composizione del consiglio provinciale).

1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:

a) venti membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

b) diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;

c) sedici membri nelle altre province ».

ART. 13.

(Modalità di elezione del presidente della provincia).

1. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 267 del 2000 le parole: « e il presidente della provincia sono eletti » sono sostituiti dalle parole: « è eletto ».

2. L'articolo 74 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica

di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.

6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età ».

ART. 14.

(Modalità di elezione del consiglio provinciale).

1. L'articolo 75 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

« 1. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

5. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun

gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati

alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

13. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato ».

ART. 14-bis.

(Determinazione dei collegi e modalità attuative).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato – regioni e autonomie locali e le competenti Commissioni di Camera e Senato, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province.

ART. 14-ter.

(Divieto di cumulo degli emolumenti per il presidente e i consiglieri provinciali).

1. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di

cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia.

ART. 14-quater.

(Elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Province e commissariamento delle Province in scadenza).

1. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Province sono convocate entro il 31 dicembre 2014.

2. Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica fino alla naturale scadenza dei mandati.

3. I commissariamenti delle Province in cui si è già verificato lo scioglimento del consiglio provinciale e, alla scadenza degli organi, gli organi di governo delle Province sono prorogati fino al 31 ottobre 2014. Nelle Province i cui organi di governo scadano nell'anno 2014, alla data di scadenza naturale dei mandati, il Presidente della Provincia è nominato commissario straordinario fino al 31 ottobre 2014.

12. 1. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

« 1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale.

2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attri-

buite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo, adotta lo statuto e le sue modificazioni, approva regolamenti interni, piani, programmi; approva i bilanci, nonché approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

3. Il presidente è eletto dal consiglio tra i suoi membri.

4. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni alla data delle elezioni. Ciascun elettore esprime un voto ponderato secondo le seguenti disposizioni:

a) tenendo conto del diverso numero di consiglieri comunali e quindi di titolari di elettorato attivo per ciascun comune, si attribuisce in una prima fase il valore di 1 al voto del sindaco o del consigliere del comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e quindi, rispettivamente: di 0,75 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e non superiore a 10.000 abitanti; di 0,60 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 30.000 abitanti; di 0,40 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti; di 0,30 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti e non superiore a 250.000 abitanti; di 0,26 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

b) i valori di cui alla lettera a), per ogni sindaco e consigliere, sono quindi moltiplicati per il numero risultante dalla divisione tra il numero della popolazione del comune che essi rappresentano e il numero della popolazione del comune con meno abitanti. Il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale;

c) la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo censimento.

5. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, in quanto compatibili con le norme di cui alla presente legge e con il presente articolo. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro dell'interno, sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

6. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta da almeno il 5 per cento degli aventi diritto.

7. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

8. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi.

9. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

10. Compiute le operazioni di cui al comma 9 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

11. La cifra individuale dei candidati viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

12. In caso di cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale il consigliere provinciale decade dal consiglio ed è sostituito dal primo dei non eletti.

13. Il consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 20 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 16 consiglieri nelle altre Province ».

12. 2. Parisi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. Sono organi transitori delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:

- a) il presidente dell'area vasta;
- b) il consiglio dell'area vasta.

2. Il presidente dell'area vasta rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio dell'area vasta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo, propone e approva lo statuto, approva regolamenti interni, piani, programmi; predispone e approva i bilanci, nonché approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente dell'area vasta; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

3. Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale che abolisce le province, il presidente dell'area vasta è il

presidente della provincia. Il consiglio dell'area vasta è composto dai consiglieri provinciali.

4. Gli incarichi di presidente e di consigliere dell'area vasta sono gratuiti dal giorno successivo alla naturale scadenza dei rispettivi mandati di presidente e consigliere della provincia. Dalla suddetta data, non sono corrisposti gettoni, compensi o rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Le riunioni del consiglio dell'ente di area vasta possono tenersi in una sede istituzionale diversa dalla sede del Comune capoluogo di provincia e i consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio con pieno diritto di voto anche in via telematica.

12. 3. Vargiu.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: e l'assemblea dei sindaci e sopprimere l'ultimo periodo;

sostituire il comma 3 con il seguente: L'elezione del presidente della Provincia avviene a suffragio universale con la legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

sopprimere il comma 4;

al comma 5, dopo la parola: sindaci inserire le seguenti: e dai rappresentanti espressi dalle opposizioni; al comma 5, le parole da: Lo statuto fino alla fine del comma, sono soppresse;

sopprimere il comma 6.

12. 4. Bianconi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: e consultivi con le seguenti: , consultivi e di controllo.

12. 5. Balduzzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Qualora il Presidente cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dall'incarico di sindaco del proprio comune, il vicepresidente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente. Il Presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

12. 6. Carrescia.

Sostituire i commi 3, 4, 5, e 6 con i seguenti:

« 3. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Sta-

to-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole « e provinciale ».

9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. 7. Lodolini, Bruno Bossio.

I commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

3. Il presidente e il consiglio provinciale sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini della provincia. L'elettorato passivo è attribuito esclusivamente ai sindaci e ai consiglieri in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.

4. Il consiglio provinciale è composto da otto componenti nelle province con popolazione fino a 400.000 abitanti, da sedici componenti nelle province con popolazione fino a un milione di abitanti, da ventiquattro componenti nelle province con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

12. 8. Romele.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Il presidente è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini della provincia. L'elettorato passivo è attribuito esclusivamente ai sindaci e ai consiglieri in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.

12. 9. Romele.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Presidente della provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

* **12. 10.** Cirielli.

Sostituire il comma 3, con il seguente: Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

* **12. 11.** D'Ottavio.

Sostituire il comma 3, con il seguente: Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

* **12. 12.** Capozzolo.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

* **12. 13.** Pastorelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente: Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

* **12. 14.** Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

Sostituire il comma 3 con il seguente: Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

* **12. 15.** De Mita.

Sostituire il comma 3, con il seguente: 3. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

* **12. 16.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

* **12. 17.** Russo, Sarro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'elezione del Presidente della Provincia avviene previa convocazione dell'assemblea dei sindaci convocata dal Presidente della provincia uscente in un periodo intercorrente tra il 30° e il 10° giorno precedente la data di scadenza del mandato amministrativo.

12. 18. Lavagno, Pillozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Il Presidente può nominare un massimo di tre assessori, nel caso di province fino ad un milione di abitanti, e un massimo di cinque assessori nel caso di province con più di un milione di abitanti, scelti tra i consiglieri provinciali, assegnando deleghe secondo le modalità e i limiti previsti dallo statuto.

12. 19. Romele.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

4. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole « e provinciale ».

9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statu-

tarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

* **12. 20.** D'Ottavio.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

« 4. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole « e provinciale ».

9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comma 6 è

soppressa la parola « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

*** 12. 21.** Cirielli.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

« 4. il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposi-

zione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresses le parole « e provinciale ».

9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

*** 12. 22.** Capozzolo.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

« 4. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determi-

nati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole « e provinciale ».

9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

* **12. 23.** Pastorelli.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

« 4. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia no-

mina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole « e provinciale ».

9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

* **12. 24.** De Mita.

All'articolo 12, i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla

presente legge in ogni provincia e costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati, le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole « e provinciale ».

9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

* **12. 25.** Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

« 4. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole « e provinciale ».

9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

* **12. 26.** Russo, Sarro.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

« 4. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole « e provinciale ».

9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola « assoluta », al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e

sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

* **12. 27.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4:*

1) *sopprimere la lettera b);*

2) *alla lettera d), sopprimere le parole: secondo il sistema di voto ponderato;*

b) *al comma 5, alla lettera d):*

1) *sopprimere il secondo periodo;*

2) *al terzo periodo, sopprimere le parole: secondo il predetto sistema.*

12. 28. Valiante.

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Salva diversa disposizione statutaria, le decisioni sono assunte attraverso l'espressione di una maggioranza, determinata:

in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti Comuni che rappresentano la metà più uno dei Comuni della provincia e almeno il 51 per cento della popolazione;

in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti Comuni che rappresentano almeno un terzo dei Comuni della provincia e il 51 per cento della popolazione.

12. 29. Carrescia.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'elezione del presidente della provincia avviene con la maggioranza del 50 per cento +1 dei componenti dell'assemblea dei sindaci che dovranno in ogni caso rappresentare almeno il 50 per cento +1 della popolazione provinciale.

12. 30. Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 4, lettera b), sopprimere la parola: ponderato.

12. 31. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 4 sopprimere la lettera c).

12. 32. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 4, lettera d), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A parità di voto si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

12. 33. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 14 consiglieri nelle altre Province.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai componenti dell'assemblea composta dai sindaci in carica. Per l'elezione del Presidente della Provincia, nell'assemblea appositamente convocata, ogni elettore riceve una scheda che compila indicando da uno a tre nomi di componenti dell'assemblea proposti per il consiglio. Risultano eletti i componenti più votati fino a concorrenza del numero dei consiglieri eleggibili. A parità di voti è eletto il più giovane. Nel caso in cui il Presidente della Provincia o il consigliere eletto cessi dalla carica di sindaco durante il mandato, decade dal consiglio e si procede a nuova votazione per la sostituzione.

12. 34. Carrescia.

Al comma 5, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 15.000 con le seguenti: 10.000.

12. 35. Rubinato.

Al comma 5, alinea, primo periodo, dopo le parole: 10.000 abitanti, aggiungere le seguenti: dai Presidenti di Unioni di Comuni della Provincia appartenenti a territori montani.

12. 36. Lavagno, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 5, alinea, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, aggiungere le seguenti: Lo statuto prevede le modalità di partecipazione al consiglio provinciale dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 5.000 abitanti.

12. 37. Rubinato.

Al comma 5, alinea, dopo il primo periodo inserire il seguente: Ad essi, nella misura di un terzo rispetto al numero dei consiglieri così determinato, si aggiungono consiglieri eletti, su liste e con metodo proporzionale, dai Sindaci dei Comuni con meno di 15.000 abitanti non facenti parte di Unioni di comuni con popolazione almeno pari a 10.000 abitanti.

12. 38. Guerra, Pastorino.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il consiglio provinciale in tal caso è composto da otto componenti nelle province con popolazione fino a 400.000 abitanti, da sedici componenti nelle province con popolazione fino a un milione di abitanti, da ventiquattro componenti nelle province con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

12. 39. Romele.

Al comma 5, lettera d), sopprimere la parola: ponderato.

12. 40. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: A parità di voti è eletto il più anziano con le seguenti: A parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

12. 41. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole « e provinciale ».

12. 42. Carrescia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. 43. Carrescia.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

1. In alternativa a quanto disposto dall'articolo 12, lo statuto prevede l'ele-

zione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale secondo le disposizioni che seguono.

2. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

4. In caso di elezione diretta degli organi provinciali, come stabilito al presente articolo, l'assemblea dei sindaci non è costituita.

5. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, gli organi provinciali attualmente in carica adeguano gli statuti alle nuove disposizioni e sottopongono a referendum consultivo la scelta tra la forma elettiva degli organi provinciali di cui al presente articolo o di cui all'articolo 12.

12. 0. 1. Pillozzi, Kronbichler, Lavagno, Franco Bordo.

ART. 13.

Sopprimerlo.

* **13. 1.** Cirielli.

Sopprimerlo.

* **13. 2.** Capozzolo.

Sopprimerlo.

* **13. 3.** D'Ottavio.

Sopprimerlo.

* **13. 4.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sopprimerlo.

* **13. 5.** Pastorelli.

Sopprimerlo.

* **13. 6.** Vargiu.

Sopprimerlo.

* **13. 7.** Grimoldi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Sopprimerlo.

* **13. 8.** De Mita.

Sopprimerlo.

* **13. 9.** Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

Sopprimerlo.

* **13. 10.** Russo, Sarro.

Sopprimerlo.

* **13. 11.** Bianconi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle province di cui all'articolo 11, comma 1, le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 12, sono convocate entro 30 giorni dalla proclamazione dei sindaci e dei consigli comunali eletti a seguito delle prime consultazioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo consiglio provinciale. »

13. 12. Parisi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.

* **13. 13.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio Provinciale il cui mandato non termina nel corso dell'anno 2014 restano in carica fino alla naturale scadenza. Solo successivamente si procederà alla costituzione degli Organi così come previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo. »

13. 14. Romele.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Vargiu.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci è previsto un rimborso spese, secondo le modalità e i limiti previsti dallo statuto.

14. 2. Romele.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.

***14. 3.** Parisi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.

***14. 4.** Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni

di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.

***14. 5.** Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.

***14. 6.** De Mita.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.

***14. 7.** Allasia, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.

***14. 8.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.

***14. 9.** D'Ottavio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.

***14. 10.** Cirielli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.

***14. 11.** Capozzolo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.

***14. 12.** Carrescia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.

***14. 13.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.

***14. 14.** Pastorelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: di presidente della provincia.

14. 15. Bianconi.

Sopprimere il comma 2.

***14. 16.** Pastorelli.

Sopprimere il comma 2.

***14. 17.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sopprimere il comma 2.

***14. 18.** Carrescia.

Sopprimere il comma 2.

***14. 19.** Capozzolo.

Sopprimere il comma 2.

***14. 20.** Cirielli.

Sopprimere il comma 2.

***14. 21.** D'Ottavio.

Sopprimere il comma 2.

***14. 22.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 2.

***14. 23.** Allasia, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.

Sopprimere il comma 2.

***14. 24.** Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

Sopprimere il comma 2.

***14. 25.** Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 2.

***14. 26.** Bianconi.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province alle Regioni, ai Comuni, in

base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative dalle Province alle Regioni, ai Comuni ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

3. Con legge regionale sono trasferite ai comuni le funzioni rientranti nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, diverse da quelle di cui al comma 1, salva diversa attribuzione per specifiche e motivate esigenze di sussidiarietà.

4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie locali, di concerto con i Ministri della Pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse e al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni. Le entrate continuano a spettare alla provincia e vengono da essa ripartite tra i comuni cui sono attribuite le predette funzioni. Sullo schema di decreto, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali ed è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

6. Con delibera del consiglio provinciale sono emanate le disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 e della legge regionale di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Le province, entro sessanta giorni dalla data della delibera di cui al comma 6, rideterminano in riduzione la dotazione organica del personale e ne modificano i profili professionali sulla base delle diverse funzioni e del diverso assetto degli organi. L'eventuale personale in esubero risultante dalla riorganizzazione derivante dalle disposizioni della presente legge è trasferito a domanda agli Uffici periferici dello Stato della stessa provincia e, in subordine, della stessa regione, con priorità rispetto a nuove assunzioni e a mobilità da altri Enti.

15. 1. Carrescia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Funzioni delle Province).

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni singoli, e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.

4. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.

15. 2. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della

Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.

* **15. 3.** Russo, Sarro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative

delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.

* **15. 4.** Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.

* **15. 5.** Cirielli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della

Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.

* **15. 6.** Vignali.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative

delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.

* **15. 7.** Capozzolo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.

* **15. 8.** D'Ottavio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della

Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.

* **15. 9.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative

delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.

* **15. 10.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

** **15. 11.** Cirielli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

** **15. 12.** D'Ottavio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area

vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

**** 15. 13.** Bruno Bossio, Lodolini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

**** 15. 14.** Valiante, Gullo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

**** 15. 15.** Pastorelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Le Province quali enti di area vasta per i territori non metropolitani esercitano le medesime funzioni fondamentali delle città metropolitane nella prospettiva della tutela delle specificità non metropolitane del territorio e per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. In ragione di quanto previsto al comma 1 sono trasferite alle Province le funzioni in materia di programmazione, organizzazione ed individuazione del modello di gestione del servizio idrico integrato; del ciclo integrato dei rifiuti e in materia di servizi sociali per quanto di competenza territoriale di area vasta. Di conseguenza sono abrogati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ATO in materia di servizio idrico e ciclo integrato dei rifiuti, nonché i consorzi in materia di gestione dei servizi sociali.

15. 16. De Mita.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Riordino delle funzioni locali).

1. Le province di cui all'articolo 11 esercitano esclusivamente le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Le leggi medesime attribuiscono ogni altra fun-

zione di area vasta, a valere sulle risorse trasferite e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a Società pubbliche o Agenzie, vincolate al rispetto del principio del pareggio di bilancio. Le residue funzioni, che non sono riconducibili alle attività o alle funzioni di cui ai periodi precedenti, sono attribuite ai comuni ovvero ad Unioni di comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

15. 17. Russo, Sarro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Le province, quali enti con funzioni di programmazione di area vasta esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge.

15. 18. Pillozzi, Kronbichler, Lavagno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

* **15. 19.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

* **15. 20.** Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

* **15. 21.** Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

* **15. 22.** Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano esclusivamente le seguenti funzioni:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

Nell'esercizio di tali funzioni è fatto divieto di disporre di partecipazione dirette e di aziende controllate o collegate.

15. 23. Vargiu.

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, la parola: fondamentali.

15. 24. Melilli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) sostituire la parola « tutela » con la seguente: « gestione »;

b) al comma 2, aggiungere in fine le parole: « , ad esclusione di quelle attribuite ai Corpi o Servizi di Polizia Provinciale istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 che sono trasferite al Corpo forestale dello Stato »;

Conseguentemente dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e ambiente, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della pubblica amministrazione, al fine di assicurare una maggiore unitarietà ed efficacia degli interventi di vigilanza, controllo e salvaguardia dell'ambiente e un contestuale intervento di risparmio del bilancio dello Stato è delegato ad adottare entro il 31 marzo 2014, previo parere delle commissioni parlamentari competenti da rendersi entro sessanta giorni dalla trasmissione, uno o più decreti legislativi per il trasferimento dei Corpi o Servizi di Polizia Provinciale al Corpo forestale dello Stato dei corrispondenti beni e risorse finanziarie, umane, strumentali, e organizzative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 4-quater.

4-ter. I decreti legislativi di cui al comma 4-bis vengono adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, determinano altresì i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumen-

tali, organizzative e umane, con conseguente ampliamento della pianta organica, connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 che sono trasferite al Corpo forestale dello Stato. Sugli schemi di decreti legislativi di cui al comma 4-*bis*, per quanto attiene al transito delle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione viene espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto legislativo. Decorso tale termine il parere si intende favorevole.

4-*quater*. I decreti legislativi di cui al comma 4-*bis* sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione complessiva delle funzioni e degli organici dei Servizi, Corpi o altre strutture a differente denominazione di Polizia provinciale e del Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre;

b) razionalizzazione e riorganizzazione del nuovo Corpo forestale dello Stato eliminando le aree di sovrapposizione delle competenze derivate dal trasferimento delle competenze;

c) riassegnazione dei risparmi derivati dall'accorpamento allo stesso nuovo Corpo forestale dello Stato;

d) trasferimento al Corpo forestale dello Stato ovvero ad altra amministrazione pubblica in considerazione delle funzioni svolte dagli operatori dei Servizi o Corpo di Polizia provinciale su base volontaria;

e) mantenimento degli operatori del Corpo di Polizia provinciale trasferiti nel Corpo forestale dello Stato nelle attuali sedi territoriali di servizio;

f) garanzia delle condizioni contrattuali e del trattamento economico acquisito;

g) garanzia che gli ufficiali o gli agenti risultino incorporati nei vari corpi o servizi al 31 dicembre 2012 al fine della determinazione dei requisiti per il passaggio di cui alla presente legge, con l'obiettivo di riconoscere e tutelare le professionalità e le esperienze maturate;

h) coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in tutte le fasi del trasferimento.

15. 25. De Menech, Richetti, Biffoni, Carbone, Crimi, Cirielli, Pastorino, De Caro, Marco Di Maio, Borghi.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo la parola: « tutela » aggiungere le seguenti: « difesa »;

b) alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: « ed edilizia scolastica »;

c) dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: « d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali ».

d) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: « 1-*bis*, Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sostituiscono quelle indicate all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »

15. 26. Gelmini.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: mediante l'espletamento dei servizi di polizia stradale.

15. 27. Romele.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

* **15. 28.** Cirielli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

* **15. 29.** D'Ottavio.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

* **15. 30.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

* **15. 31.** Bruno Bossio, Lodolini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

* **15. 32.** Valiante, Gullo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

* **15. 33.** De Mita.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

* **15. 34.** Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

* **15. 35.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

* **15. 36.** Russo, Sarro.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

* **15. 37.** Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

**** 15. 38.** Cirielli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

**** 15. 39.** D'Ottavio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

**** 15. 40.** Bruno Bossio, Lodolini.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

**** 15. 41.** Valiante, Gullo.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

**** 15. 42.** Pastorelli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

**** 15. 43.** Grimoldi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

**** 15. 44.** Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

**** 15. 45.** Squeri, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

**** 15. 46.** Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

*** 15. 47.** Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

*** 15. 48.** Cirielli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia

scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

* **15. 49.** D'Ottavio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

* **15. 50.** Bruno Bossio, Lodolini.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

* **15. 51.** Valiante, Gullo.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

* **15. 52.** Pastorelli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

* **15. 53.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

* **15. 54.** Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

* **15. 55.** De Mita.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

* **15. 56.** Squeri, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

15. 57. Tancredi, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

15. 58. Palmizio, Squeri, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.

* **15. 59.** Cirielli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.

* **15. 60.** D'Ottavio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.

* **15. 61.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.

* **15. 62.** Valiante, Gullo.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.

* **15. 63.** Pastorelli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.

* **15. 64.** Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.

* **15. 65.** De Mita.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.

* **15. 66.** Squeri, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.

* **15. 67.** Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

15. 68. Squeri, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

d) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

15. 69. Fabrizio Di Stefano, Squeri, Tancredi, Palmizio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le parole: e gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

* **15. 70.** Cirielli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

* **15. 71.** D'Ottavio.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

* **15. 72.** Bruno Bossio, Lodolini.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

* **15. 73.** Pastorelli.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

* **15. 74.** Valiante, Gullo.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

***15. 75.** Russo, Sarro.

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

***15. 76.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

***15. 77.** Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

***15. 78.** De Mita.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

***15. 79.** Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Alla lettera c) aggiungere, in fine le seguenti lettere:

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

15. 80. Melilli.

Al comma 1, aggiungere in fine, la seguente lettera:

d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.

15. 81. Bruno Bossio, Lodolini.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

d) funzioni delegate dalle regioni.

15. 82. Bianconi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza materiale ai sensi dell'articolo 117 commi secondo, terzo e quarto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2014, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati analiticamente i compiti e i servizi che si intendono ricompresi tra quelle di cui al comma 1, anche a partire dalla classificazione analitica di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

15. 83. Balduzzi.

Sopprimere i commi 2, 4, 5 e 6.

15. 85. Bianconi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato ed al fine di razionalizzare e ottimizzare gli interventi di controllo per la tutela dell'ambiente, il personale dei Corpi di Polizia Provinciale, o dei Servizi comunque denominati che svolgono analoghe funzioni alle dipendenze delle Amministrazioni Provinciali, è trasferito nell'organico del Corpo Forestale dello Stato, garantendone la continuità dell'attività lavorativa nelle stesse aree di servizio. Resta salva la facoltà di opzione del medesimo personale di transito in Corpi e servizi di Polizia Locale di altri enti locali.

2-ter. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, degli Affari Regionali e le Autonomie locali e dell'Agricoltura di concerto con i Ministri della Pubblica Amministrazione e delle Finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, verranno determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni, delle risorse umane, finanziarie ed organizzative da trasferire ai sensi del comma *2-bis*.

15. 86. De Menech, Richetti, Biffoni, Carbone, Crimi, Cirielli, Pastorino, De Caro, Marco Di Maio, Borghi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2014 con le seguenti: entro il 1° febbraio 2014.

15. 87. Vargiu.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: fermo restando che le entrate fino alla fine del periodo con le seguenti: fermo restando che le entrate spettano ai comuni cui sono attribuite le predette funzioni.

15. 88. Vargiu.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le riorganizzazioni del personale dipendente delle province, devono essere effettuate conservando e valorizzando le professionalità presenti, e sono adottate nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenimento delle qualifiche professionali e delle esperienze maturate;

b) mantenimento delle condizioni contrattuali e del trattamento economico acquisito;

c) mantenimento delle attuali sedi territoriali e di servizio;

d) coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in tutte le fasi dell'eventuale trasferimento.

15. 89. De Menech, Richetti, Borghi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni attualmente svolte dalle Province, i contratti di appalti servizi e fornitura in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre la naturale scadenza e, comunque, fino al completo riordino delle funzioni delle Province in attuazione di quanto disposto ai sensi dei commi precedenti.

15. 90. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici

dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
- c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustificano, anche in considerazione di peculiarità ordinarie, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture - uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura nel capoluogo della Regione;
- e) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;
- f) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle Questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- g) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli

enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;

h) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinarie, giustificano il mantenimento delle relative strutture periferiche;

i) accorpamento nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, come riordinata ai sensi della lettera d), delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);

l) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

m) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

n) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi di cui al presente articolo;

o) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali del Governo, quali commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera n);

p) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

15. 0. 1. Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di

cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

2. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.

3. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.

15. 0. 2. De Mita.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Al commissario e al sub-commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, nonché di cui all'articolo 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 8 luglio 1999 n. 270, nonché quanto previsto dal decreto ministeriale 10/4/2013, n. 60 del Ministro dello sviluppo economico in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

15. 0. 3. Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli Ato e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le amministrazioni provinciali e metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle città metropolitane.

15. 0. 4. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli Ato e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle

Città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le amministrazioni provinciali o metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle Città metropolitane.

3. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni provinciali mettono in liquidazione le società che non svolgono servizi pubblici essenziali, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

15. 0. 5. Pillozzi, Kronbichler.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. I prefetti, nella nomina dei sub commissari a supporto dei commissari straordinari dell'Ente Provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.

2. In applicazione di quanto previsto dal comma precedente, gli eventuali sub-commissari nominati in base a diversi criteri decadono a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

15. 0. 6. Pillozzi, Kronbichler.

ART. 16

Sopprimere gli articoli 16 e 17.

* **16. 1.** Pillozzi, Kronbichler.

Sopprimere gli articoli 16 e 17.

* **16. 2.** Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto all'articolo 16,.

16. 3. Cirielli.

Sopprimerlo.

* **16. 4.** Russo, Sarro.

Sopprimerlo.

* **16. 5.** Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

Sopprimerlo.

* **16. 6.** De Mita.

Sopprimerlo.

* **16. 7.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

Sopprimerlo.

* **16. 8.** Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbri, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragonelli, Braga.

Sopprimerlo.

* **16. 9.** Capozzolo.

Sopprimerlo.

* **16. 10.** D'Ottavio.

Sopprimerlo.

* **16. 11.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sopprimerlo.

* **16. 12.** Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Entro il 28 febbraio 2014 i comuni del territorio della provincia di Roma possono, sempre che siano confinanti col territorio del comune di Roma capitale, deliberare, con atto del proprio consiglio adottato a maggioranza assoluta dei votanti, di aderire alla Città metropolitana di Roma capitale. La deliberazione di cui al precedente periodo costituisce iniziativa, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, per le relative modifiche territoriali e il passaggio dei comuni interessati all'ambito territoriale della città metropolitana. I comuni oggetto della predetta legge mantengono la loro natura giuridica di comuni autonomi nell'ambito della Città metropolitana di Roma capitale. »;

b) sopprimere il comma 6.

16. 13. Russo, Sarro.

ART. 17

Sopprimerlo.

***17. 1.** Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Sopprimerlo.

***17. 2.** Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 1, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: l'intera giornata;

b) all'articolo 81, comma 1, dopo le parole: Presidente Consiglio comunale e provinciale aggiungere le seguenti: e Consigliere Roma Capitale e Consigliere della città metropolitana di Roma capitale;

c) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole: Presidente Consiglio comunale e provinciale aggiungere le seguenti: e Consigliere Roma Capitale e Consigliere della città metropolitana di Roma capitale.

17. 3. Marco Di Stefano.

ART. 18.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

* **18. 1.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

* **18. 2.** D'Ottavio.

Al Capo V sono soppressi gli articoli 18, 19, 20, 21, 22.

* **18. 3.** Russo, Sarro.

Sono soppressi gli articoli 18, 19, 20, 21, 22.

* **18. 4.** Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Squeri, Tancredi.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

* **18. 5.** De Mita.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

* **18. 6.** Vignali.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

* **18. 7.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

* **18. 8.** Pastorelli.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 22.

18. 9. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21.

18. 10. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18, 21, 22.

18. 11. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 22.

18. 12. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 21.

18. 13. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18, 19, 20.

18. 14. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18 e 22.

18. 15. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18 e 21.

18. 16. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18 e 20.

18. 17. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 18 e 19.

* **18. 18.** Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

Al Capo V sono soppressi gli articoli 18, 19.

* **18. 19.** Russo, Sarro.

Sopprimerlo.

** **18. 20.** Cirielli.

Sopprimerlo.

**** 18. 21.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Unioni e loro organi).

1. All'articolo 32, decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. »;

b) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente comma 5-*ter*: « Il segretario dell'Unione dei Comuni e' nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 93 del 1981;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e

ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione. »

18. 22. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorelli, Borghi.

Sostituirlo con il seguente:

1. La legge regionale disciplina l'ordinamento delle Unioni, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) Sono organi di governo il presidente, un organo esecutivo costituito da sindaci o assessori dei Comuni appartenenti all'Unione, un organo di indirizzo costituito da non più di tre rappresentanti per Comune nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e amministratori comunali in carica. Tutte le cariche sono a titolo gratuito;

b) L'Unione ha potestà statuaria e regolamentare. Lo statuto detta le norme generali dell'organizzazione dell'Unione, le attribuzioni degli organi e le modalità del loro funzionamento;

c) Alle Unioni si applicano i principi dell'ordinamento finanziario e contabile e del trattamento del personale dei Comuni, per quanto compatibili, ivi inclusa la disciplina relativa al controllo di gestione e all'adozione di un piano esecutivo di gestione.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 32 del Tuel, e dell'articolo 14 commi del decreto-legge n. 78 del 2010 si applicano fino all'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali ».

18. 23. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti, Borghi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sopprimere le parole: « , nelle forme previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 »;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del seguente articolo si applicano per quanto non diversamente previsto dalla legge regionale ».

18. 24. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Sono abrogati i commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed i commi da 1 a 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

b) dopo il comma 4 inserire il seguente: 4-bis) All'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, modificato dall'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

18. 25. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

1. I commi 2, 4, 5 e 6, dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 ed i commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del

decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2012 sono abrogati.

2. All'articolo 32, decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

18. 26. Distaso, Fucci.

Al comma 4, sopprimere le parole: che esprimono un unico voto con effetto ponderato ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

18. 27. Valiante.

Al comma 4 sopprimere le parole: con effetto ponderato.

18. 28. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui le regioni non abbiano ancora legiferato in materia.

18. 29. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Sostituire la rubrica del titolo con la seguente: (Unioni di Comuni e loro organi).

18. 30. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Gestioni associate obbligatorie, organi dei Comuni di minore dimensione demografica, garanzia della rappresentanza e partecipazione democratica).

1. All'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, senza ulteriori ed aggiuntivi oneri per la finanza pubblica rispetto alla vigente normativa relativa alla composizione degli organi dei Comuni, le lettere *g)* ed *h)* sono sostituite dalle seguenti:

g) non superiore a 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) non superiore a 12 membri negli altri comuni ».

2. Nei Comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, la giunta è costituita dal sindaco e dal vicesindaco. Il vicesindaco può essere nominato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, tra i consiglieri comunali. Nei Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 10.000 abitanti il numero degli assessori non può essere superiore a 4.

3. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. La lettera *b)* del comma 31-ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituita dalle seguenti:

b) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo ad ulteriori due delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

c) entro il 1° gennaio 2015, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.

18. 0. 1. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorelli.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, senza ulteriori ed aggiuntivi oneri per la finanza pubblica rispetto alla vigente normativa relativa alla composizione degli organi dei Comuni, le lettere *g)* ed *h)* sono sostituite dalle seguenti:

g) non superiore a 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) non superiore a 12 membri negli altri comuni.

2. Nei comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, la giunta è costituita dal sindaco e dal vicesindaco. Il vicesindaco può essere nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra i consiglieri comunali. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 10.000 abitanti il numero degli assessori non può essere superiore a 4.

18. 0. 2. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorelli.

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

ART. 18-bis.

1. Ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

18. 0. 3. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorelli.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

1. La lettera *b)* del comma 31-ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituita dalle seguenti:

b) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo ad ulteriori due delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

c) entro il 1° gennaio 2015, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.

18. 0. 4. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorelli.

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

ART. 18-bis.

(processi associativi e spese di personale).

1. I processi di gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali dei comuni mediante unioni e convenzioni sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti,

fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

2. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

3. L'unione di comuni può incrementare le risorse trasferite ai sensi del precedente comma attinenti i servizi di polizia municipale e di protezione civile, per un importo massimo del 20 per cento rispetto a quelle precedentemente destinante dai comuni ai medesimi servizi, quando ciò sia necessario per garantire l'omogeneità dei servizi su tutto il territorio su cui l'unione esercita tali funzioni. La deliberazione dell'unione deve motivare i maggiori servizi istituiti rispetto a quelli già svolti dai singoli comuni.

18. 0. 5. Fabbri, Guerra, Melilli, Rughetti.

ART. 19.

Sopprimerlo.

***19. 1.** Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti, Pastorino.

Sopprimerlo.

***19. 2.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sopprimerlo.

***19. 3.** Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Sopprimerlo.

***19. 4.** Cirielli.

Sopprimere gli articoli 19 e 21.

19. 5. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 19 e 20.

19. 6. Russo, Sarro.

Sopprimere gli articoli 19, 21, 22.

19. 7. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione.

19. 8. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

ART. 20.

Sopprimerlo.

***20. 1.** Cirielli.

Sopprimerlo.

***20. 2.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Per i primi due mandati amministrativi, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente modificare la rubrica, con la seguente: Gratuità delle cariche e status degli amministratori.

20. 3. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni varie per le Unioni di Comuni).

1. Le seguenti attività sono svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anti-corruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore, per le unioni che superano tale limite da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le unioni di comuni provvedono all'individuazione degli organi indicati al comma 1. Decorso tale termine in ogni caso i funzionari e gli organi in carica alla medesima data di entrata in vigore presso l'unione dei comuni decadono.

3. Ove previsto dallo statuto il presidente dell'unione di comuni:

a) svolge le funzioni del sindaco, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione di comuni la funzione fondamentale della protezione civile;

b) svolge le funzioni del sindaco di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione di comuni la funzione fondamentale della polizia municipale.

20. 0. 1. Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti, Pastorino.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Ulteriori disposizioni per favorire l'efficienza delle Unioni di Comuni).

1. Il presidente dell'unione:

a) svolge le funzioni del sindaco, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 24 feb-

braio 1992, n. 225, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della protezione civile;

b) svolge le funzioni del sindaco di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 1, lettera b), del Codice di procedura penale, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 65/1986, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni su cui l'unione esercita la funzione.

3. Per le unioni di comuni, ai fini del calcolo dell'incidenza della spesa di personale di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non si considerano le spese di personale trasferito dai comuni all'unione per l'esercizio delle funzioni affidate.

4. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

5. L'unione di comuni può incrementare le risorse trasferite ai sensi del precedente comma attinenti i servizi di polizia municipale e di protezione civile, per un importo massimo del 20 per cento rispetto a quelle precedentemente destinante dai comuni ai medesimi servizi, quando ciò sia necessario per garantire l'omogeneità dei servizi su tutto il territorio su cui l'unione esercita tali funzioni. La deliberazione dell'unione deve motivare i maggiori servizi istituiti rispetto a quelli già svolti dai singoli comuni.

6. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 93/1981.

7. I trasferimenti di personale e di correlate risorse finanziarie tra gli enti del sistema unione sono esenti da qualsiasi norma vincolistica di finanza pubblica e rispondono unicamente alle esigenze organizzative del sistema.

8. Le risorse trasferite dai comuni alle unioni per l'esercizio delle funzioni non sono computate nel patto di stabilità dei comuni.

9. L'unione di comuni può incrementare le risorse trasferite ai sensi del comma 4, attinenti i servizi di polizia municipale e di protezione civile, per un importo massimo del 20 per cento rispetto a quelle precedentemente destinante dai comuni ai medesimi servizi, quando ciò sia necessario per garantire l'omogeneità dei servizi su tutto il territorio su cui l'unione esercita tali funzioni. La deliberazione dell'unione deve motivare i maggiori servizi istituiti rispetto a quelli già svolti dai singoli comuni.

10. Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano di norma alle Unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

11. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di unioni di comuni per la gestione associata non si applicano le normative per il patto di stabilità interno.

20. 0. 2. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti, Guerra.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. I sindaci dei comuni oggetto di processo di fusione che hanno maturato due mandati consecutivi nel proprio comune non possono candidarsi quale sindaco del nuovo comune e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

20. 0. 3. De Mita.

ART. 21.

Sopprimerlo.

* **21. 1.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sopprimerlo.

* **21. 2.** Cirielli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

1. Le fusioni dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione, sono incentivate con le seguenti misure:

a) a decorrere dal 2014, l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione anche nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1.001 abitanti;

b) il patto di stabilità non si applica ai comuni con più di 5.000 abitanti risultanti dalla fusione di comuni con meno di 5.000 abitanti, nell'esercizio in cui viene deliberata la fusione e nei 4 esercizi successivi;

c) con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 20 ottobre 2014, il contributo straordinario di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è elevato fino al 50 per cento, nel limite degli stanziamenti finanziari disponibili.

2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma precedente si applica esclusivamente alle fusioni di comuni con meno di 5.000 abitanti deliberate entro il 30 settembre 2014, a condizione che il co-

mune risultante dalla fusione abbia più di 5.000 abitanti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), le dotazioni del fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono incrementate di 10 mln di euro per ciascuna delle annualità comprese tra il 2015 e il 2024.

4. In caso di mancata fusione dei predetti comuni entro il 31 dicembre 2014, il Governo si sostituisce agli organi delle regioni per la realizzazione di tali fusioni, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. In ogni caso, una quota pari al cinquanta per cento dei risparmi di spesa accertati e derivanti dalle fusioni di cui al presente articolo è destinata alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rese alle popolazioni interessate dalle medesime fusioni, ed è equamente ripartita tra i servizi alle famiglie, alle piccole e medie imprese, alla previdenza e assistenza sociale.

21. 3. Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«ART. 15. — (*Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni*). — 1. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima della istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli Comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente sino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della

fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ».

* **21. 4.** Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — (*Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni*). — 1. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima della istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli Comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente sino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ».

* **21. 5.** Distaso, Fucci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

2. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione, semplificazione, previste per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

3. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia ad uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dalla unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

4. Per la successione nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili, il nuovo

comune istituito mediante fusione è esentato dal pagamento di qualsiasi onere fiscale dovuto per il trasferimento della proprietà.

5. Le attività svolte dalle pubbliche amministrazioni per adeguare le procedure amministrative o le proprie informazioni in seguito alla costituzione di un comune mediante fusione sono svolte senza oneri per il nuovo ente.

6. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso. Ai componenti del comitato si applicano le disposizioni degli articoli 79 e 80 del testo unico degli enti locali.

7. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 78/2010 si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto all'articolo 14 comma 28 decreto-legge 78/2010, sono esentati da tale obbligo per due mandati elettorali.

8. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri

organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

9. I nuovi comuni possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute negli anni precedenti e non sostituite riferite complessivamente a tutti i preesistenti comuni.

10. Ai nuovi comuni di cui ai precedenti commi torna ad applicarsi la disciplina ordinaria in materia di assunzioni e spesa per il personale a decorrere dal sesto anno dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente, prendendo a riferimento le decorrenze, le risultanze ed altre eventuali basi di calcolo previste per gli enti di nuova istituzione.

11. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL del comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

12. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento

del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;

d) la sede legale provvisoria del nuovo comune è situata presso la sede dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;

e) dalla data di istituzione del nuovo comune, in via provvisoria e salvo diversa disposizione del commissario, l'organizzazione degli uffici e dei servizi resta inalterata presso le sedi dei comuni estinti, salva l'individuazione da parte del commissario delle strutture tenute allo svolgimento delle funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.

13. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del TUEL, entro novanta giorni dall'istituzione;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del TUEL, per stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

14. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del TUEL, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti.

15. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni originari al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

16. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle

imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

17. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali.

18. Al nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

21. 6. Fabbri, Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso. Ai componenti del comitato si applicano le disposizioni degli articoli 79 e 80 del testo unico degli enti locali.

1-*ter*. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 78/2010 si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti.

1-*quater*. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

1-*quinquies*. Ai nuovi comuni istituiti mediante fusione di preesistenti comuni, per un periodo di cinque anni dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente ed indipendentemente dalla popolazione complessiva non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

1-*sexies*. Ai nuovi comuni istituiti mediante fusione di preesistenti comuni, che abbiano complessivamente popolazione superiore ai quindicimila abitanti, per un periodo di cinque anni dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente ed indipendentemente dalla popolazione complessiva, non si applicano le disposizioni che prevedono limitazioni alle spese di personale ed alle assunzioni ed il limite quantitativo dell'incidenza delle spese di personale su quelle correnti è stabilito nella misura del 60 per cento. Tali nuovi comuni possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel precedente anno che, nell'anno di prima istituzione, vanno riferite complessivamente a tutti i preesistenti comuni.

1-*septies*. Ai nuovi comuni di cui ai precedenti commi torna ad applicarsi la disciplina ordinaria a decorrere dal sesto anno dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente, prendendo a riferimento le decorrenze, le risultanze ed altre eventuali basi di calcolo previste per gli enti di nuova istituzione.

1-*octies*. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL del comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, un unico fondo, avente medesima destinazione, del nuovo comune.

1-*novies*. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato di cui al CCNL dell'area della dirigenza del comparto re-

gioni ed autonomie locali del 23 dicembre 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, per l'intero importo, un unico fondo, avente medesima destinazione, del nuovo comune.

1-decies. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano ai comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno con meno di 5.000 abitanti.

1-undecies. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) il nuovo comune è istituito, e i comuni oggetto di fusione sono corrispondentemente estinti, dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale;

b) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

c) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

d) fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;

e) la sede legale provvisoria del nuovo comune è situata presso la sede dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;

f) dalla data di istituzione del nuovo comune, in via provvisoria e salvo diversa disposizione del commissario, l'organizzazione degli uffici e dei servizi resta inalterata presso le sedi dei comuni estinti, salva l'individuazione da parte del commissario delle strutture tenute allo svolgimento delle funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.

1-duodecies. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del TUEL, entro novanta giorni dall'istituzione;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del TUEL, per stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziolate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

1-terdecies. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del TUEL, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti.

1-quaterdecies. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni originari al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

1-quinquiesdecies. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

1-sexiesdecies. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali.

1-septiesdecies. Al nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

21. 7. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione, semplificazione, previste per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

21. 8. Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti, Pastorino, Borghi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. Il consiglio comunale del comune risultante dalla fusione è composto, per le prime due legislature, da un numero di consiglieri non inferiore alla somma di quelli assegnati ai comuni precedentemente alla fusione. Gli emolumenti dei consiglieri comunali non potranno essere superiore al costo del consiglio del comune maggiore prima della fusione.

21. 9. Lavagno, Pillozzi, Kronbichler.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e solo gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto viene integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante *referendum* consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

21. 01. Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti, Pastorino, Borghi.

ART. 22.

Sopprimerlo:

***22. 1.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sopprimerlo:

***22. 2.** Cirielli.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:

Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di comuni per la gestione associata di funzioni fondamentali e di servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.

22. 3. Giovanna Sanna, Sanga, Borghi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che partecipano ad Unioni assumendo nei termini previsti dalla legge all'obbligo di gestione associata delle funzioni comunali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 1-*ter*, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

1-*ter*. Dall'anno 2014 i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di cui al precedente comma 1-*bis*, ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica devono progressivamente raggiungere l'equilibrio di parte corrente e rispettare un limite all'indebitamento, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato, città ed autonomie locali. Sono

abrogate tutte le disposizioni vigenti che disciplinano il concorso dei comuni di cui al comma 1-*bis* al Patto di stabilità interno in modo difforme dal presente comma.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*ter*.

1-*quinqüies*. Ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le entrate e le uscite del comune capofila della convenzione ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per la gestione associata di servizi e funzioni sono considerate al netto dei trasferimenti effettuati dagli altri comuni convenzionati.

1-*sexies*. Ai nuovi comuni istituiti mediante fusione di preesistenti comuni per un periodo di cinque anni dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente ed indipendentemente dalla popolazione complessiva, non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno ».

22. 4. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino, Borghi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 1-*ter*, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

1-*ter*. Dall'anno 2014 i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di cui al precedente comma 1-*bis*, ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica devono progressivamente raggiungere l'equilibrio di parte corrente e rispettare un limite all'indebitamento, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze, previa intesa in Conferenza stato, città ed autonomie locali. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti che disciplinano il concorso dei comuni di cui al comma 1-*bis* al Patto di stabilità interno in modo difforme dal presente comma.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*ter*.

1-*quinquies*. Ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le entrate e le uscite del comune capofila della convenzione ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per la gestione associata di servizi e funzioni sono considerate al netto dei trasferimenti effettuati dagli altri comuni convenzionati.

1-*sexies*. Ai nuovi comuni istituiti mediante fusione di preesistenti comuni per un periodo di cinque anni dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente ed indipendentemente dalla popolazione complessiva, non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno ».

22. 5. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede la omogenizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a Consorzi, Aziende e Società pubbliche di gestione, salvo diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

22. 6. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. I comuni risultanti da una fusione, fermi restando i vincoli di finanza pubblica, possono, in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, prorogare i comandi in essere, di un anno oltre la scadenza naturale, per far fronte ad esigenze di personale nella fase di riordino istituzionale.

22. 7. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per il 2014 è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione e, in subordine, a quelli associati in unioni di comuni.

22. 8. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti, Guerra.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-*bis*.

(Norma finale sulle unioni e le fusioni di comuni).

1. Le norme di cui alla presente legge concernenti le unioni e le fusioni di comuni trovano applicazione salva diversa disciplina prevista con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dall'articolo 1, commi da 4 a 6 e dal capo IV della presente legge, nonché dalle disposizioni ivi richiamate.

22. 0. 1. Balduzzi.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Norma di interpretazione autentica).

1. Il comma 10, dell'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale «qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi», va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che l'assegnazione del 60 per cento dei seggi va effettuato con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

22. 0. 2. Lainati.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente.

ART. 22-bis.

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli Uffici statali periferici ad eccezione degli Uffici Territoriali del Governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali.

22. 0. 3. Carrescia.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 volte a favorire la fusione di comuni).

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 2, dopo le parole: mediante fusione di due o più comuni contigui sono inserite le seguenti: o comunque considerabili parte di una entità territoriale omogenea.

22. 0. 4. Marchetti, Morani.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Misure di razionalizzazione dei consigli, delle giunte comunali e durata mandato dei Sindaci).

1. L'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri:

a) non superiore a 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) non superiore a 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) non superiore a 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) non superiore a 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) non superiore a 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) non superiore a 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) non superiore a 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) non superiore a 12 membri negli altri comuni ».

2. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, ad esclusione di quanto previsto per le Unioni di comuni ex articolo 16, comma 13, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni, la giunta è costituita dal sindaco e dal vicesindaco. Il vicesindaco può essere nominato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, tra i consiglieri comunali. In tal caso, lo statuto può prevedere che detto consigliere sia sostituito dal primo dei non eletti all'interno della lista di appartenenza.

3. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

22. 0. 5. Ruggetti, Sanga, Giovanna Sanna, Borghi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifiche alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 14, comma 1, lettera f),

primo periodo dopo le parole da: , limitatamente al soggetto, sino a fine periodo: sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 5 luglio 1982 n. 441, dopo le parole: vi consentono, è aggiunto il seguente periodo: Tali adempimenti non si applicano ai soggetti di cui al punto 5) dell'articolo 1.

22. 0. 6. Ruggetti, Sanga, Giovanna Sanna, Borghi.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Disposizioni di riordino di enti pubblici non economici).

1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere

rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, infine, le parole seguenti: nonché materia di riordino di enti pubblici non economici.

22. 0. 7. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali).

1. Le cariche degli organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali che non abbiano provveduto ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitate a titolo gratuito e in assenza di rimborsi a qualunque titolo a decorrere dal 1° gennaio 2014. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo del suddetto decreto-legge.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sugli organi società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali.

22. 0. 8. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***22. 0. 9.** Guerra, Pastorino.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente

principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***22. 0. 10.** La Russa.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. I comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della costituenda provincia della Romagna, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno ed i sindaci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.

3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, designano entro 10 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un

coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province interessate provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 tassativamente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 1 fissa un ulteriore congruo termine comunque non superiore a 60 giorni; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province interessate, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della costituenda provincia della Romagna o della regione Emilia-Romagna.

7. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel circondario del tribunale di Pesaro sono soppressi i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio;

b) nel circondario del tribunale di Rimini sono inseriti i comuni Montecopiolo e Sassofeltrio;

g) dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

8. Il fondo speciale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze a seguito dell'approvazione dell'odg AC 9/3638/345 per la copertura delle spese derivanti dagli adempimenti amministrativi compresi nel presente articolo e nella legge n. 117/2009 per un importo complessivo pari a 2 Milioni di euro, coperti da pari riduzione del fondo previsto dall'articolo 25 della legge 88/2009, è ripartito tra i comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci, Maiolo, Sassofeltrio e Montecopiolo come segue:

a) 1,5 milioni di euro, pari al 75 per cento del fondo, ai comuni con popolazione inferiore ai 2500 abitanti alla data del 1 luglio 2012;

b) 0,5 milioni di euro, pari al 25 per cento del fondo, ai comuni con popolazione superiore ai 2500 abitanti alla data del 1 luglio 2012;

c) nel rispetto delle suddivisioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), il 50 per cento dei fondi dovranno essere suddivisi

sulla base della superficie del territorio di ogni singolo comune ed il 50 per cento sulla base della popolazione residente di ogni singolo comune alla data del 1 luglio 2012.

22. 0. 11. Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

1. I soggetti elencati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori e dei candidati, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione se non l'ubicazione fisica, all'atto dell'autentica, nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, ratificando così il parere espresso dal Ministero della Giustizia. Qualsiasi altra limitazione deve essere stabilita dalla legge.

22. 0. 12. Pillozzi, Kronbichler, Zaratti.

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 1. Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.
(*Abrogazioni*).

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 32 del testo unico sono abrogati.

2. I commi 5, secondo periodo, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato. Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica fino alla naturale scadenza dei mandati.

23. 2. Cirielli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

Il comma 3 dell'articolo 32 del testo unico è abrogato;

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. Il secondo periodo del comma 31-*bis* dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito con il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2016 i Comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. »

c) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le Regioni a statuto speciale adeguano la propria legislazione in materia di ordinamento degli enti locali ai principi desumibili dalla presente legge, compatibilmente con le disposizioni contenute negli statuti e nelle rispettive norme di attuazione. ».

23. 3. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. L'unione dei comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni finalizzato all'esercizio di funzioni e servizi su aree territoriali omogenee, come individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

23. 4. Valiante.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli organi delle città metropolitane, delle province, nonché delle unioni di comuni, in qualunque modo eletti o nominati, si applicano le disposizioni sulla limitazione dei mandati di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267.

23. 5. Pillozzi, Kronbichler, Lavagno.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 248 del testo unico, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,

n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, né sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, né possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

23. 6. Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

Sopprimere il comma 2.

* **23. 7.** D'Ottavio.

Sopprimere il comma 2.

* **23. 8.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 2.

* **23. 9.** Capozzolo.

Sopprimere il comma 2.

* **23. 10.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sopprimere il comma 2.

* **23. 11.** Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Squeri, Tancredi.

Sopprimere il comma 2.

* **23. 12.** Russo, Sarro.

Sopprimere il comma 2.

* **23. 13.** Pastorelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 17 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato, ferme restando le disposizioni di contenimento della spesa in vigore in ordine ai compensi, comunque denominati, dei consiglieri comunali ».

23. 14. Pillozzi, Kronbichler, Lavagno.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Le gestioni commissariali straordinarie delle Province di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 15 ottobre 2013 n. 119 e di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, cessano con l'elezione del Presidente della Provincia effettuata ai sensi della presente legge.

23. 15. Carrescia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano co-

munque in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.

*** 23. 16.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.

*** 23. 17.** Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Squeri, Tancredi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.

*** 23. 18.** D'Ottavio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.

*** 23. 19.** Capozzolo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.

*** 23. 20.** Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.

*** 23. 21.** Lodolini, Bruno Bossio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.

*** 23. 22.** Russo, Sarro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.

*** 23. 23.** Pastorelli.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

ART. 24.

(Delega per la adozione della « Carta delle autonomie locali »).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la « Carta delle autonomie locali », con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate,

salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

ART. 25.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 26.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:

a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.

ART. 27.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

ART. 28.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi

e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali.

**** 23. 24.** D'Ottavio.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

ART. 24.

*(Delega per la adozione della
« Carta delle autonomie locali »).*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la « Carta delle autonomie locali », con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

ART. 25.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento

giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 26.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:

a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.

ART. 27.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in con-

formità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e ai trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

ART. 28.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali.

**** 23. 25.** Capozzolo.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere i seguenti articoli:

ART. 24.

(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

ART. 25.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 26.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il

30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di;

a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.

ART. 27.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e

le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

ART. 28.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali. ».

**** 23. 26.** Lodolini, Bruno Bossio.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere i seguenti articoli:

ART. 24.

(Delega per la adozione della « Carta delle autonomie locali »).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli

enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la « Carta delle autonomie locali », con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale

sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

ART. 25.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 26.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di;

a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica,

bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.

ART. 27.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

ART. 28.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali. »

** **23. 27.** Pastorelli.

Sopprimere i commi da 5 a 10.

* **23. 28.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

* **23. 29.** Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

* **23. 30.** Russo, Sarro.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Sono fatte salve le competenze regionali in ordine alla disciplina delle unioni di comuni e dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione ».

23. 31. Rubinato.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Sono fatte salve le competenze regionali in ordine alla disciplina delle

unioni di comuni e dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

23. 32. Rubinato.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni del capo V della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

23. 33. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Dellai, Nicoletti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le Regioni a statuto speciale adeguano la propria legislazione in materia di ordinamento degli enti locali ai principi desumibili dalla presente legge, compatibilmente con le disposizioni contenute negli statuti e nelle rispettive norme di attuazione.

23. 34. Marguerettaz.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Con riferimento all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 1 si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio, con la sola limitazione territoriale costituita dalla regione di appartenenza.

23. 35. Sani.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al comma 2 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 si sostituiscono le parole: « accedere alla carica di consigliere comunale o provinciale » con le seguenti: « accedere alla carica di sindaco di comuni con meno di 5.000 abitanti, di consigliere comunale, di consigliere provinciale ».

23. 36. De Mita.

Sostituire nella rubrica le parole:
Norme finali con la seguente: Abrogazioni.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo VI inserire il titolo: Norme finali.

23. 37. D'Ottavio.

Alla rubrica del Capo VI inserire il titolo: Norme finali.

* **23. 38.** Russo, Sarro.

Alla rubrica del Capo VI inserire il titolo: Norme finali.

* **23. 39.** Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Squeri, Tancredi.

Alla rubrica del Capo VI inserire il titolo: Norme finali.

* **23. 40.** Carrescia.

Alla rubrica del Capo VI inserire il titolo: Norme finali.

* **23. 41.** Lodolini, Bruno Bossio.

Alla rubrica del Capo VI inserire il titolo: Norme finali.

* **23. 42.** Pastorelli.

Alla rubrica sostituire le parole: Norme finali con la seguente: Abrogazioni.

** **23. 43.** Russo, Sarro.

Alla rubrica sostituire le parole: Norme finali con la seguente: Abrogazioni.

** **23. 44.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Alla rubrica sostituire le parole: Norme finali con la seguente: Abrogazioni.

** **23. 45.** Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

Alla rubrica sostituire le parole: Norme finali con la seguente: Abrogazioni.

** **23. 46.** Carrescia.

Alla rubrica sostituire le parole: Norme finali con la seguente: Abrogazioni.

** **23. 47.** Capozzolo.

Alla rubrica sostituire le parole: Norme finali con la seguente: Abrogazioni.

** **23. 48.** Lodolini, Bruno Bossio.

Alla rubrica sostituire le parole: Norme finali con la seguente: Abrogazioni.

** **23. 49.** Pastorelli.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

*(Delega per la adozione della
« Carta delle autonomie locali »).*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la « Carta delle autonomie locali », con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata,

trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

* **23. 0. 1.** Tancredi, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Delega per la adozione della « Carta delle autonomie locali »).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la « Carta delle autonomie locali », con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

* **23. 0. 2.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Dopo l'articolo 23 aggiungere i seguenti:

ART. 23-bis.

(Delega per la adozione della « Carta delle autonomie locali »).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al

fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la « Carta delle autonomie locali », con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa

non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

ART. 23-ter.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 23-quater.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:

a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali

del Governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.

ART. 23-quinquies.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in

parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

ART. 23-*sexies*.

(*Clausola di invarianza*).

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali.

23. 0. 3. Cirielli.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(*Delega per la adozione della « Carta delle autonomie locali »*).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la « Carta delle auto-

mie locali », con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri di-

rettivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

* **23. 0. 4.** Melilli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 24.

(Delega per la adozione della Carta delle autonomie locali).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la « Carta delle autonomie locali », con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

* **23. 0. 5.** Valiante.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Delega per la adozione della « Carta delle autonomie locali »).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la « Carta delle auto-

mie locali », con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri di-

rettivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

* **23. 0. 6.** Russo, Sarro.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

** **23. 0. 7.** Melilli, Borghi.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della

presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

**** 23. 0. 8.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

**** 23. 0. 9.** Tancredi, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordina-

menti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

**** 23. 0. 10.** Russo, Sarro.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:

a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del Governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.

*** 23. 0. 11.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città

metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:

a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del Governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.

* **23. 0. 13.** Tancredi, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:

a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del Governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.

* **23. 0. 14.** Russo, Sarro.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:

a) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.

23. 0. 12. Melilli.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in con-

formità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

* **23. 0. 15.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai soggetti di cui all'articolo 114 della Costituzione e non possono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanzia-

mento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

* **23. 0. 16.** Melilli.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai soggetti di cui all'articolo 114 della Costituzione e non possono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla

legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

* **23. 0. 17.** Russo, Sarro.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, città ed autonomie locali.

** **23. 0. 18.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, città ed autonomie locali.

** **23. 0. 19.** Squeri, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, città ed autonomie locali.

** **23. 0. 20.** Melilli.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, città ed autonomie locali.

**** 23. 0. 21.** Russo, Sarro.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;

b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in con-

formità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

23. 0. 22. Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppressi il comma 4 e 5.

23. 0. 23. Caparini.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 4 dopo le parole « di cui due » sono inserite le parole « ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo » e al comma 5 dopo le

parole « la composizione dovrà assicurare » sono inserite le parole « ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo » e dopo le parole « La disposizione del presente comma » sono aggiunte « anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione ».

23. 0. 24. Caparini.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di mon-

tagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracano annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del: *a)* 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; *b)* 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

23. 0. 25. Caparini.

ALLEGATO 2

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del Capo III della presente legge.

1. 125. I relatori.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.

Conseguentemente:

all'articolo 11, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di

autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Gli Statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali;

all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

1. 126. I relatori.

Sopprimere il comma 5.

1. 127. I relatori.

ART. 2.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *g*), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro 30 giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro 90 giorni dalla data di espressione del parere. In caso di non raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della Regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

2. 102. I relatori.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio me-

tropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.

4-bis. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 4 e *4-bis*.

6. Oltre alle materie di cui al comma 5, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, preve-

dendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana e viceversa;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza di due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

2. 103. I relatori.

ART. 4.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede

a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano.

4. 52. I relatori.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Elezione del consiglio metropolitano).

1. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

2. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiori alla metà dei consiglieri da eleggere sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

3. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 4 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 2, è inammissibile.

3-bis. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 3 del presente articolo.

4. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

5. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4.

6. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 4 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 8. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

7. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 8.

8. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;

c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;

g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;

h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti;

i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000.

9. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla Città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell'Allegato « A » alla presente legge.

10. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, un voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 9.

11. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

12. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 4, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

13. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

Allegato «A». – Criteri ed operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle Città metropolitane e delle Province.

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna Città metropolitana e a ciascuna Provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 8, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia, sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000.

5. 44. I relatori.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 27. I relatori.

ART. 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2.

8. 25. I relatori.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire l'alinella con il seguente:

1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province di cui all'articolo 15, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

9. 61. I relatori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

9. 62. I relatori.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).

1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si

procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), quinto periodo.

2. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province, mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa partecipate – subentra in tutte le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Milano, direttamente o indirettamente, nelle società concessionarie per la gestione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, che risultano connesse alla manifestazione universale di Expo 2015 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.

10. 17. I relatori.

ART. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della

Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

11. 21. I relatori.

ART. 12.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 12.

(Organi delle province).

1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Presidente della Provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

3. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

ART. 12-bis.

(Elezione del presidente della provincia).

1. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

2. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

4. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

5. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

6. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9.

7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 5, commi 8 e 9. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

8. Il presidente della provincia resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

ART. 12-ter.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici

componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

3. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.

6. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 5 del presente articolo.

7. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

8. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4.

9. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 8. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

10. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 7, 8 e 9.

11. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata.

12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

12. 44. I relatori.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle province di cui all'articolo 11, comma 1, il presidente della provincia o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis e indice l'elezione del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 12-ter, che si svolgono entro trenta

giorni dalla scadenza degli organi provinciali in carica. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale.

2. Il consiglio provinciale approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dalla elezione dei nuovi organi provinciali. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario eventualmente nominato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

13. 15. I relatori.

ART. 14.

Sopprimere il comma 2.

14. 27. I relatori.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Riordino delle funzioni delle Province).

1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programma-

zione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dal comma 2, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente articolo e sulla base dei seguenti principi:

a) conferimento ai comuni, perché le esercitino singolarmente o mediante unioni di comuni, delle funzioni, già esercitate dalle Province, il cui esercizio non corrisponde più ad esigenze unitarie o consente di svolgere più efficacemente le funzioni fondamentali comunali come individuate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2011 e all'esercizio associato obbligatorio ivi previsto;

b) assunzione da parte delle Regioni delle funzioni che rispondono a riconosciute esigenze unitarie;

c) adozione di soluzioni gestionali e organizzative orientate all'efficienza e all'efficacia, ivi comprese, con intese o convenzioni, l'avvalimento e le deleghe di esercizio, valorizzando anche le autonomie funzionali.

4. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti

servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;

c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, Stato e Regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 3 oggetto del riordino e le relative competenze.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, entro tre mesi dall'accordo di cui al comma 5, previa intesa con la Conferenza unificata, i criteri generali, secondo quanto stabilito dal comma 9 per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle Province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla loro scadenza prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 2. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dal decreto di cui al comma 6, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 4. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Unificata, si stabilisce la data dalla

quale decorre il trasferimento delle funzioni e delle risorse previste, disponendo altresì in via transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 10, in ordine alle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che sono trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

9. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti la funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi

in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale, della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turnover, della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

10. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2, ai Capi II, III, e IV, nonché agli articoli 16 e 19 della legge n. 42 del 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, sono attribuite agli enti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione;

c) le risorse devono essere adeguate a far fronte alle spese derivanti dal trasferimento delle funzioni.

15. 91. I relatori.

ART. 19.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione.

19. 9. I relatori.

ART. 23.

Sopprimere il comma 8.

23. 50. I relatori.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito in Conferenza unificata sono stabilite le modalità di monitoraggio e rendicontazione sullo stato di attuazione della riforma.

23. 51. I relatori.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. Le disposizioni della presente legge riguardano unicamente la struttura organizzativa le circoscrizioni territoriali degli enti di area vasta definite province e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.

23. 026. I relatori.

ALLEGATO 3

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (Emendamenti C. 730-A Velo).

PARERE APPROVATO

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.52 De Rosa,

e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. (Atto n. 30) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 195

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) 204

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. (Atto n. 36) *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 196

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della *cannabis indica* e dei suoi derivati.

Audizione di Giorgio Fidelbo, Vice Direttore dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, di Giorgio Di Lauro, direttore del Dipartimento per le dipendenze patologiche Asl Napoli 2-Nord e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane *(Svolgimento e rinvio)* 202

AVVERTENZA 203

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti

relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. (Atto n. 30).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Vazio, ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato)* e che tale proposta sarà posta in votazione domani.

Avverte, inoltre, che è pervenuta una richiesta di audizione da parte del presidente dell'Associazione Nazionale dei comuni Italiani (ANCI), Piero Fassino. Fa quindi presente come, in considerazione della ristrettezza dei tempi entro i quali la Commissione dovrà esprimere il parere, non sarà possibile procedere ad audizioni, sottolineando, peraltro, come la proposta del relatore recepisca gran parte dei rilievi sollevati dall'ANCI.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. (Atto n. 36).

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente e relatore*, osserva come lo schema di decreto correttivo in esame sia stato adottato dal Governo nell'esercizio del potere correttivo ed integrativo dei decreti legislativi 155 e 256/2012 derivante dall'articolo 1, commi 3 e 5, della legge delega 148/2011.

In particolare, il decreto: adegua l'ordinamento alla sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; individua nel comune di Aversa la sede del tribunale di Napoli Nord, stabilendo modalità per la tempestiva copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari; provvede alle modifiche tabellari conseguenti alla mancata soppressione del tribunale di Urbino e all'istituzione di quello di Napoli Nord; prevede disposizioni transitorie sui giudici popolari nelle corti d'assise, sulla competenza del tribunale per i giudizi pendenti e sull'edilizia giudiziaria; prevede modalità per il trasferimento dei magistrati onorari.

Il provvedimento è composto di 12 articoli e di 7 allegati, sostitutivi delle attuali tabelle relative alla competenza territoriale dei diversi uffici giudiziari.

Su di esso, il CSM ha espresso un articolato e condivisibile parere con delibera 22 ottobre 2013.

Gli articoli da 1 a 3 dello schema di decreto legislativo sostituiscono le tabelle che definiscono la riforma della geografia giudiziaria (dall'elenco delle sedi degli uffici soppressi con la riforma, alla competenza territoriale dei circondari di ciascun tribunale e giudice di pace, ufficio di sorveglianza, corte d'assise d'appello e corte d'assise).

L'esigenza di dettare disposizioni correttive scaturisce, in particolare: dalla citata sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, con l'allegata tabella A, del decreto legislativo 155/2012, limitatamente alla soppressione del Tribunale di Urbino; secondo la Corte, la norma ha violato la delega, che stabilisce la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 novembre 2011; dalla peculiarità del Tribunale di Napoli Nord che, diversamente da tutti gli altri tribunali, non contiene nella propria denominazione un esplicito riferimento a una località geografica (« Napoli Nord » non è infatti un comune), nonostante la sede del tribunale sia stata individuata dal provvedimento in esame nel comune di Aversa, in provincia di Caserta. Ciò rileva in quanto l'articolo 42 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 12/1941) individua la sede di ogni tribunale ordinario nel capoluogo; il fatto che tale capoluogo non sia automaticamente individuabile nel caso del nuovo tribunale rende necessario l'intervento del legislatore.

Ricorda che il mantenimento del tribunale di Urbino era previsto tra le condizioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Commissione Giustizia della Camera sullo schema di decreto legislativo (ora decreto legislativo 155/2012) relativo alla soppressione dei tribunali (1° agosto

2012). Si legge nel parere che « il Tribunale di Urbino, è stato accorpato al Tribunale di Pesaro, pur trattandosi di capoluogo di Provincia (Pesaro Urbino) in base al regio decreto 22 dicembre 1860, n. 4495, per cui doveva essere escluso dalla secca soppressione in base al tenore letterale dell'articolo 1 della lettera *a*) della legge delega ».

In particolare, l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede: la sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, contenente l'elenco degli uffici giudiziari soppressi (comma 1). La nuova tabella, relativamente alla Corte d'appello di Ancona, non contiene più i riferimenti al tribunale di Urbino e alla relativa Procura della Repubblica; la sostituzione della tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12/1941), contenente, per ogni tribunale di ciascun distretto di corte d'appello, l'elenco dei singoli comuni ricompresi nel relativo circondario (comma 3). Nella nuova tabella è inserito anche il tribunale di Urbino con i relativi comuni del circondario; e modifiche introdotte dagli articoli 2 e 3 dello schema in esame derivano – secondo quanto precisato dalla relazione – dalle esigenze di adeguamento connesse all'istituzione del tribunale di Napoli Nord.

Oltre alle indicate esigenze (ed a quelle derivanti dalla mancata soppressione del tribunale di Urbino), le modifiche di cui all'articolo 3 sono dirette a integrare il contenuto della tabella N, concernente le corti d'assise d'appello.

L'articolo 4 contiene disposizioni relative alla costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello.

La norma introdotta prevede – per la costituzione delle predette Corti – che fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo in esame – siano da considerarsi idonee le liste dei giudici popolari già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge 287/1951.

Come riferisce la relazione allo schema di decreto, la necessità dell'intervento deriva dal fatto che i giudici popolari « vengono estratti a sorte da liste composte da

uomini e donne inseriti in elenchi ed albi formati da ciascun comune, cosicché la diversa allocazione dei comuni per effetto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie incide sulla formazione dei predetti elenchi ed albi. È dunque opportuno che, per un periodo limitato di sei mesi, si preveda espressamente la possibilità di attingere dalle liste come già formate ai fini della composizione delle Corti d'assise ed in vista della formazione delle nuove liste coerenti al nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari ».

L'articolo 5 aggiunge un comma 4-*bis* all'articolo 5 del decreto legislativo 155/2012 che – per permettere la copertura degli organici di magistratura del nuovo tribunale di Napoli Nord – deroga alla disciplina dei tramutamenti successivi dei magistrati (articolo 194 dell'ordinamento giudiziario).

L'articolo 6 mira a permettere – entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto correttivo in esame – una adeguata dotazione di magistrati onorari presso i tribunali all'esito delle riorganizzazione territoriale prevista dalla riforma.

Il trasferimento dei magistrati onorari (giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari) presso le nuove sedi avverrà, a domanda, sulla base delle modalità individuate dal CSM entro 2 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. L'effettivo trasferimento dovrà avvenire entro i 6 mesi successivi.

Con l'articolo 7 è integrata la formulazione del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012 che prevede attualmente, in presenza di specifiche ragioni organizzative o funzionali, derogando all'articolo 2 della legge 392/1941 (che stabilisce un contributo annuo dello Stato ai Comuni per il mantenimento dei locali adibiti ad uffici giudiziari), che il Ministro della giustizia possa disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, al massimo fino al 13 settembre 2018 (ovvero 5 anni decorrenti dall'efficacia della riforma), gli immobili di proprietà dello Stato – ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati mediante mutui contratti dai

comuni con la Cassa depositi (ex articolo 19, legge 119/1981) – adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.

L'articolo 7 dello schema di decreto precisa che detti immobili di proprietà comunale sono anche quelli interessati da interventi edilizi finanziati tramite contributi integrativi dello Stato ai Comuni sedi di uffici giudiziari, ex legge 26/1957. Si tratta di contributi a favore dei Comuni che siano stati autorizzati ad eseguire costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari cedendo parte del contributo che lo Stato corrisponde annualmente per il servizio dei locali giudiziari.

L'articolo 8 aggiunge due nuovi commi (2-*bis* e 2-*ter*) all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2012, relativo alla disciplina transitoria della riforma.

Tale articolo 9 prevede attualmente che le udienze fissate davanti ad uno dei tribunali destinati alla soppressione in una data compresa tra l'entrata in vigore del decreto (13 settembre 2012) e la data di efficacia « a regime » della riforma (13 settembre 2013) sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi al tribunale competente in base della riforma (comma 1). Fino al 13 settembre 2013, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione (comma 2).

Il nuovo comma 2-*bis* introduce una disposizione interpretativa dell'articolo 9 del decreto che – facendo propria l'opinione del CSM espressa nella delibera del 22 maggio 2013 – mira a risolvere definitivamente il dubbio in ordine alla competenza sui procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di tribunale soppressi quando, come accaduto a seguito della ridefinizione dei circondari, i territori di loro competenza siano migrati ad un circondario di Tribunale diverso da quello presso cui operavano.

La nuova norma chiarisce che l'ambito applicativo dell'articolo 9 non può riferirsi alle sezioni distaccate; queste ultime, in base all'interpretazione del CSM, accolta

dallo schema di decreto, non costituiscono « uffici » a norma dell'ordinamento giudiziario bensì mere articolazioni dell'ufficio giudiziario principale rappresentato dal solo tribunale circondariale.

Il comma 2-*bis* prevede che la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina alcun mutamento della competenza per i procedimenti civili e penali pendenti; tale competenza appartiene alla sede principale del tribunale, non essendo le sezioni distaccate uffici giudiziari.

Sostanzialmente, tra il 13 settembre 2012 e il 13 settembre 2013, la competenza alla prosecuzione dei procedimenti pendenti presso le sezioni distaccate sopresse appartiene alla sede centrale ovvero all'originario tribunale circondariale; dopo il 13 settembre 2013, solo per le nuove sopravvenienze, la competenza appartiene al tribunale competente all'esito della riforma.

Il comma 2-*bis* individua poi espressamente il momento di pendenza dei procedimenti penali non al momento dell'iscrizione della notizia di reato nel relativo registro bensì a quello in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

Spiega la relazione al provvedimento che « il riferimento, non già al momento formale dell'iscrizione ma a quello della disponibilità della notizia di reato da parte dell'Ufficio di procura tiene conto di un dato della prassi, costituito dal ritardo, spesso consistente, con cui gli uffici provvedono, per oggettive difficoltà logistiche e organizzative, all'adempimento dell'iscrizione. »

Il comma 2-*ter* mira a risolvere l'ulteriore dubbio relativo alla competenza alla trattazione di procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-*bis* (ovvero quando la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero) davanti alle procure di Napoli e S. Maria Capua Vetere, procedimenti che – all'esito della riforma della geografia giudiziaria – sarebbero di competenza del nuovo tribunale di Napoli Nord.

In conformità di quanto stabilito al nuovo comma 2-*bis*, anche qui è previsto il permanere della competenza presso i tribunali che hanno già avviato la trattazione dei procedimenti.

Solo dal 13 settembre 2013 i procedimenti penali saranno quindi incardinati presso il tribunale di Napoli Nord. La previsione ha lo scopo di non gravare immediatamente il nuovo ufficio giudiziario di un numero elevato di fascicoli, anche in relazione ai tempi necessari per l'integrale copertura della pianta organica.

Analoga soluzione riguarda i procedimenti di prevenzione per i quali alla stessa data (13 settembre 2013) sia stata già formulata proposta della misura (sequestro o confisca) al tribunale da parte dei soggetti titolari del potere di iniziativa.

L'articolo 9 prevede disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Napoli Nord.

L'articolo 1 del DL 522/1993 ha istituito, nell'ambito della organizzazione del Ministero della giustizia, l'Ufficio speciale del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città (comma 1).

All'ufficio speciale sono attribuite le attività necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attività concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della città di Napoli (comma 2).

L'articolo 9, integrando la formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 522/1993, estende all'Ufficio speciale ministeriale anche la competenza per tutte le attività necessarie alla gestione e ma-

nutenzione degli edifici e dei locali che ospitano il tribunale di Napoli Nord e relativa Procura.

Tale ultimo riferimento sembra essere fatto all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica che prevede che detto Ufficio speciale costituisca ufficio dirigenziale generale del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Gli artt. 10 e 11 dello schema di decreto apportano le necessarie modifiche tabellari relative agli uffici del giudice di pace dall'istituzione del tribunale di Napoli Nord.

Ricorda che il giudice di pace di Urbino non era stato soppresso dal D.Lgs 156/2012.

L'articolo 10 sostituisce, con gli allegati V e VI del provvedimento in esame, rispettivamente le tabelle A (relativa agli uffici del giudice di pace soppressi con la riforma) e B (relativa alle corrispondenze degli uffici soppressi con i nuovi uffici), entrambe allegate al D.Lgs 156/2012, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie dei giudici di pace.

Dalla tabella A è espunto il riferimento al giudice di pace di Aversa (ora giudice di pace di Napoli Nord). Nella tabella A si precisa che i territori dei soppressi giudici di pace di Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Marano di Napoli fanno parte del circondario del giudice di pace di Napoli Nord in Aversa.

L'articolo 11 sostituisce, con l'allegato VII, la tabella A allegata alla legge 374/1991 (relativa agli attuali uffici del giudici di pace ed ai comuni ricadenti nella competenza territoriale degli uffici).

La norma aggiunge un comma 1-*bis* all'articolo 2 del D.Lgs 156/2012 che ri-nomina il giudice di pace di Aversa giudice di pace di Napoli Nord.

Come si evince dalla nuova tabella, le uniche modifiche introdotte riguardano l'istituzione del giudice di pace di Napoli Nord in Aversa. Il nuovo ufficio (Aversa ricade attualmente nel circondario del giudice di pace di S. Maria Capua Vetere) attrae alla sua competenza comuni già

ricadenti nella competenza dei giudici di pace di Napoli e di S. Maria Capua Vetere).

L'articolo 12 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Avverte quindi che la Commissione dovrà esprimere il parere entro la prossima settimana, ricordando come il provvedimento in esame, oltre ad affrontare le problematiche specifiche degli uffici giudiziari di Napoli Nord e Urbino, preveda una serie di norme processuali transitorie di carattere generali che sono di fondamentale importanza per il funzionamento della macchina della giustizia in questo periodo di transizione, dovuto all'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria.

A tale proposito dà lettura della seguente lettera di sollecito inviata dal dott. Giovanni Francesco Izzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore:

« Com'è a conoscenza della S.V., il CSM ha di recente espresso parere favorevole ad uno schema di Decreto legislativo che disciplina la competenza territoriale, risolvendo il contrasto insorto tra uffici giudiziari che hanno ricevuto aumento del territorio ed altri che ne hanno subito diminuzione, per effetto della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 155/12. La celere promulgazione del suddetto atto di legge è assolutamente necessaria per porre fine ad una molteplicità di contrasti di competenza tra uffici di Procura ex articolo 54 c.p.p., che si sono verificati – e continuano a verificarsi – determinando una serie di polemiche e trasmissione di fascicoli processuali (suscettibili di essere al più presto ritrasferiti), con aggravio di lavoro, malumori ed una serie di operazioni onerose e defatiganti per tutto il personale. Tanto premesso, anche a nome dei magistrati del mio ufficio, faccio appello alla Sua sensibilità e a quella dei Deputati componenti la Commissione affinché il predetto Decreto legislativo sia emanato, se deve esserlo, con tutta la celerità possibile ».

Francesca BUSINAROLO (M5S) esprime, a nome del proprio gruppo, ta-

luni rilievi che, ove non recepiti nella proposta di parere del relatore, potranno costituire l'oggetto di una proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Osserva come lo schema di decreto legislativo « correttivo » dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tesi ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, così come strutturato e portati avanti, continua sulla stessa linea di quelli precedenti nel senso di mortificare la giustizia di prossimità territoriale.

Così come avvenuto con i precedenti interventi legislativi, il provvedimento è stato adottato senza il previo coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori che quotidianamente vivono la realtà degli uffici giudiziari nel territorio della Repubblica e, pertanto, una riforma della geografia giudiziaria, seppur auspicabile, così come effettuata rischia di diventare un qualcosa di deleterio per la collettività e per il sistema giustizia. Si sarebbe dovuto interpellare previamente l'avvocatura, i giudici di pace, nonché le organizzazioni dei lavoratori che sono impiegati all'interno degli uffici giudiziari interessati.

I provvedimenti *de quibus* prevedono la soppressione di un totale di quasi 1000 uffici giudiziari e la riforma in oggetto rappresenta per l'intera collettività un grande rischio di paralisi della giustizia ed un costo enorme per i cittadini e per il territorio. Con questi ulteriori atti normativi il Governo sopprime presidi di legalità e crea il rischio di indebolire la presenza dello Stato.

Ritiene che quella *in itinere*, così come strutturata e portata avanti, debba essere considerata come una operazione di depotenziamento della giustizia. La riforma in oggetto sta sostituendo la giustizia di prossimità con la « giustizia a debita distanza » che renderà, di fatto, il servizio giustizia come un « bene di lusso » anche e soprattutto per gli alti costi necessari per accedervi.

Ritiene necessaria un'indagine conoscitiva che preveda la partecipazione anche di rappresentanti delle categorie che ope-

rano e che sono coinvolte nella giustizia (dipendenti delegati degli uffici interessati, cittadini, società civile) oltre ad avvocati ed operatori del settore.

Osserva come il punto senza dubbio più dolente riguarda l'istituzione del nuovo tribunale di Napoli Nord. La doglianza maggiore riguarda proprio il luogo dove tale tribunale è stato deciso debba essere ubicato e vale a dire nella città di Aversa (CE). Risulta lessicalmente paradossale ubicare un tribunale denominato di « Napoli Nord » all'interno di un comune della provincia di Caserta. Tale tribunale avrebbe potuto essere localizzato, utilizzando maggior accortezza e ponderazione, nel Comune di Giugliano in Campania (NA) luogo, tra l'altro, originariamente previsto come destinazione di tale tribunale. Il decreto legislativo n. 491 del 1999 aveva istituito un tribunale proprio del territorio di Giugliano in Campania ma tale istituzione è rimasta inattuata e presente solo sulla carta nel corso di tutti questi anni. La città di Giugliano in Campania avrebbe comunque la possibilità di mettere subito a disposizione, come sede del tribunale, un importante bene confiscato alla criminalità organizzata vale a dire il cosiddetto complesso Rea.

Un'altra situazione del tutto anomala e priva di alcuna logica è ravvisabile nel caso della soppressione della sezione distaccata di Chioggia del tribunale di Venezia, già disposta in forza del d.lgs. n. 155/2012 e confermata in forza dell'atto normativo in questione. La sede del tribunale di Chioggia non comporta oneri economici per lo Stato, poiché ubicata in un edificio di proprietà comunale la cui gestione è già a carico del Comune di Chioggia, che intende farsi carico di tutte le spese di gestione e manutenzione, dalla data di soppressione e per tutto il suo successivo utilizzo. La sede del Tribunale di Venezia non è in grado di accogliere il carico di lavoro e disporre attualmente di spazi sufficienti e adeguati ad accogliere tutte le sezioni distaccate soppresse. La soppressione dell'ufficio giudiziario di Chioggia comporterà, quindi, gravi disagi e spese per i cittadini, gli operatori in genere

del diritto, rendendo più gravosa l'accesso alla giustizia per la popolazione della seconda città, per grandezza e numero di abitanti, della provincia di Venezia. La competenza della sede distaccata di Chioggia ricomprende anche i comuni di Cavarzere e Cona, distanti oltre 70 km dalla sede centrale di Venezia, con ulteriore allargamento del bacino di utenza della sede giudiziaria di Chioggia di altri 25.000 abitanti e giungendo così ad una utenza complessiva di oltre 75.000 cittadini, che nel periodo estivo diventano, a seguito delle presenze turistiche, oltre 200.000.

Una situazione altrettanto critica è ravvisabile in altra zona del Veneto a seguito della soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa il quale era l'ottavo Tribunale del Veneto, Regione che, a differenza di altre interessate dalla riforma delle circoscrizioni, aveva un solo Tribunale non capoluogo di provincia.

Altra grave deficienza è quella di continuare nell'indirizzo di voler sopprimere alcune sezioni distaccate del distretto di Bari e, più precisamente, quelle di Altamura, Bitonto, Modugno, Monopoli, Putignano, Rutigliano, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Trinitapoli, Lucera, Apricena, Rodi Garganico, Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia. Tale situazione ha spinto il Presidente del Tribunale di Bari, Vito Savino, stante l'incapacità del Tribunale centrale di Bari di sopportare il nuovo carico di contenzioso proveniente dalle sedi distaccate soppresse, a disporre con Decreto n. 65/2013 la permanenza della loro operatività per le cause pendenti e per quelle di nuova iscrizione. La Regione Puglia ha espresso la volontà, già manifestata da Abruzzo, Basilicata e Liguria, di promuovere un referendum per abrogare la riforma della geografia giudiziaria prevista dal Decreto Legislativo 155/2012.

A partire dal 13 settembre 2015, le sedi di Sulmona ed Avezzano saranno accorpate al tribunale de L'Aquila che acquisirà così gli atti degli 11.350 procedimenti presenti ad Avezzano (8.303 civili e 3.047 penali) e dei 5.349 procedimenti pendenti presso il tribunale di Sulmona (3.464 civili

e 1.885 penali) il che ovviamente comporterà un collasso per il Tribunale subentrante. Avezzano, con i suoi circa quarantamila abitanti, è il comune di riferimento dell'intero territorio della Marsica che conta circa centomila abitanti. Avezzano risulta essere il terzo tribunale d'Abruzzo, sia per il volume di attività sia per il numero di contenziosi pendenti. La sua importanza deriva anche dalla posizione geografica, dal momento che attraverso la Marsica fanno il loro ingresso in Abruzzo quanti provengono dal basso Lazio e dalla Campania, aree tradizionalmente critiche in termini di criminalità organizzata. Per via della sua collocazione, la sezione distaccata di Sulmona permette invece ai comuni dell'Alto Sangro e dei più distanti territori dell'Abruzzo montano di accedere alle sedi giudiziarie. In quest'ottica il tribunale di Sulmona copre un'area di servizio molto vasta, di circa 7.000 Km², ed assicura una vantaggiosa contiguità territoriale tra struttura penitenziaria e giudiziaria, visto che all'interno della propria struttura penitenziaria è ubicato uno dei più grandi e importanti carceri del centro-sud.

Si è, inoltre, in totale disaccordo con la soppressione di altri Tribunali, quali Pisticci, Sala Consilina, Modica ed Empoli.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, sottolinea come l'oggetto del provvedimento in esame sia, in parte, molto più limitato rispetto alle problematiche esposte dalla collega Businarolo, riguardando le sole situazioni territoriali degli uffici giudiziari di Napoli Nord e Urbino e, in parte molto più ampio, contenendo delle norme processuali generali di carattere transitorio, fondamentali per il funzionamento del servizio giustizia su tutto il territorio in seguito all'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria. Ricorda, d'altra parte, come il Governo abbia preannunciato un ulteriore decreto « correttivo » che presumibilmente interverrà su altre situazioni particolari.

Ivan SCALFAROTTO (PD) ritiene che si debbano sanare anzitutto le urgenze,

esprimendo al più presto il parere sul provvedimento in oggetto, senza mettere nuovamente in discussione la riforma della geografia giudiziaria nel suo complesso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 11.50.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della *cannabis indica* e dei suoi derivati.

Audizione di Giorgio Fidelbo, Vice Direttore dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, di Giorgio Di Lauro, direttore del Dipartimento per le dipendenze patologiche Asl Napoli 2-Nord e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giorgio FIDELBO, *Vice Direttore dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, Giorgio DI LAURO, *Direttore del Dipartimento per le dipendenze patologiche Asl Napoli 2-Nord*, e

Valerio SPIGARELLI, *Presidente dell'Unione delle camere penali italiane.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti Modifiche al

testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.

Audizione di Mauro Palma, Presidente della Commissione per l'elaborazione degli interventi in materia penitenziaria presso il Ministero della giustizia.

SEDE CONSULTIVA

*Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012.
C. 1619 Governo.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. (Atto n. 30).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari (atto n. 30);

condivisi i rilievi espressi il 30 ottobre 2013 dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;

rilevato che il provvedimento:

all'articolo 1 prevede: una procedura di determinazione del contributo, da definirsi annualmente con decreto ministeriale, basata sui costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice di sopravvenienza di ciascun ufficio giudiziario; cause eccezionali al ricorrere delle quali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, possano essere autorizzati contributi di importo superiore a quello prestabilito; la riduzione, dal 70 al 50 per cento, della misura dell'acconto corrisposto ai comuni all'inizio di ciascun esercizio finanziario, riferita all'importo corrisposto nell'anno precedente;

all'articolo 2 contiene una clausola di invarianza finanziaria;

ritenuto che:

l'adozione del criterio della quantificazione di costi standard appare ragionevole e condivisibile, se ed in quanto sia previsto il coinvolgimento degli enti locali e, segnatamente, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel procedimento per la definizione della quantificazione dei costi medesimi;

la riduzione della misura dell'acconto dal 70 al 50 per cento risulta suscettibile di incidere negativamente sull'equilibrio dei flussi finanziari infrannuali dei comuni interessati, con possibili riflessi negativi sul rispetto della tempistica di pagamento dei debiti di fornitura, da cui potrebbero eventualmente discendere oneri per interessi passivi;

la fissazione entro il termine del 31 dicembre di ogni anno dell'importo complessivo del contributo erogabile dallo Stato al Comune per l'anno successivo non consentirebbe all'ente locale di programmare adeguatamente la propria spesa, risultando, quindi, necessario anticipare il termine ultimo per l'emanazione del decreto interministeriale di determinazione del budget disponibile per ciascun ufficio giudiziario al 30 novembre di ogni anno;

ritenuto, infine, opportuno:

ricondere l'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 2 dello schema non solo al bilancio dello Stato ma, dato il coinvolgimento dei comuni, alla finanza pubblica;

prevedere una adeguata data di entrata in vigore del provvedimento, non anteriore al 1° gennaio 2014, per consentire che il passaggio al sistema della quantificazione dei costi standard avvenga con modalità e tempi adeguati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto il coinvolgimento degli enti locali e, segnatamente, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel procedimento per la definizione della quantificazione dei costi medesimi;

2) all'articolo 1, lettera b), capoverso « Art. 2 », comma 2, le parole « cinquanta per cento » siano sostituite con le seguenti: « settanta per cento »;

3) all'articolo 1, lettera b), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, le parole « 31 dicembre » siano sostituite con le seguenti: « 30 novembre »;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, sia valutata l'opportunità di ricondurre l'invarianza finanziaria alla finanza pubblica.

sia valutata l'opportunità di prevedere una data di entrata in vigore non anteriore al 1° gennaio 2014, per consentire che il passaggio al sistema della quantificazione dei costi standard avvenga con modalità e tempi adeguati;

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA POST-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente di UNICEF Italia, Giacomo Guerrera 206

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1589 Governo, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Audizione informale di Elena Gerebizza, Rappresentante dell'Associazione « Re:Common » . 206

Audizione informale del Prof. Dino Borri e dell'Ing. Antonio De Giorgi 206

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA POST-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 novembre 2013.

Audizione del presidente di UNICEF Italia, Giacomo Guerrera.

L'audizione è stata svolta dalle 9 alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 novembre 2013.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1589 Governo, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Audizione informale di Elena Gerebizza, Rappresentante dell'Associazione « Re:Common ».

L'audizione è stata svolta dalle 10.10 alle 10.50.

Audizione informale del Prof. Dino Borri e dell'Ing. Antonio De Giorgi.

L'audizione è stata svolta dalle 10.50 alle 12.35.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Comunicazioni del Presidente	207
Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013.	
Audizione del direttore della NATO <i>Defense College Foundation</i> , Alessandro Politi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	207
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. C. 833 Russo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	208
Sui lavori della Commissione	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 9.05.

Comunicazioni del Presidente.

Elio VITO, *presidente*, esprime, anche a nome di tutti i membri della Commissione, cordoglio per le vittime degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Sardegna. Esprime altresì vicinanza alle famiglie colpite dal lutto e dalla perdita delle proprie case e gratitudine a coloro che sono al momento impegnati nelle operazioni di soccorso.

La Commissione concorda.

Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013.

Audizione del direttore della NATO *Defense College Foundation*, Alessandro Politi.

(Svolgimento e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Alessandro POLITI, *direttore della NATO *Defense College Foundation**, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), Massimo ARTINI (M5S), Domenico ROSSI (SCpI) e Luca FRUSONE (M5S).

Alessandro POLITI, *direttore della NATO Defense College Foundation*, risponde alle domande e svolge alcune considerazioni.

Elio VITO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 10.35.

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania.

C. 833 Russo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 novembre 2013.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Scopelliti,

ha illustrato i contenuti della proposta di legge in esame che il rappresentante del Governo ha condiviso, pur evidenziando alcuni profili di criticità che potranno essere sciolti nel corso dell'*iter* con particolare riferimento alla connessione tra le norme contenute nel provvedimento e l'iniziativa *Strade sicure*. Segnala che in un clima di consenso generale da parte dei gruppi sulle finalità del provvedimento, i colleghi Cicu e Rossi hanno anche prospettato il trasferimento della proposta alla sede legislativa mentre il gruppo del Partito Democratico ha preannunciato la presentazione di una proposta di legge, a prima firma Rostan, che tuttavia non risulta ancora assegnata alla Commissione.

Rosanna SCOPELLITI (PdL), *relatore*, alla luce della particolare urgenza di pervenire ad iniziative a sostegno della popolazione dei comuni campani colpiti dall'emergenza ambientale, propone che la Commissione proceda senza indugi all'esame della proposta di legge in titolo, auspicando che il gruppo del Partito Democratico possa condividere questo approccio, che in alcun modo preclude la possibilità che nel prosieguo nell'*iter* ulteriori proposte di legge siano oggetto di abbinamento e di esame da parte di questa Commissione.

Il sottosegretario Giocchino ALFANO conferma la disponibilità del Governo ad effettuare un'attività di controllo per impedire nuovi sversamenti ed effettuare la bonifica dei territori interessati, con ciò ribadendo la piena condivisione sulle finalità del provvedimento in titolo. Osserva che, per quanto attiene gli organi di informazione, vi è forse un'aspettativa eccessiva sul ruolo che il Ministero della difesa può svolgere rispetto alla situazione in Campania e che non sono tuttavia da escludere iniziative mirate, da assumere nell'immediato sulla base della straordinaria necessità e urgenza di risolvere la situazione in Campania. Segnala, infatti, che il Governo sta affrontando in queste ore la gravissima situazione causata dalle

forti precipitazioni in Sardegna e ritiene possibile che un provvedimento in materia possa rappresentare l'occasione per affrontare il tema oggetto della proposta di legge in titolo, che questa Commissione meritevolmente sta esaminando con grande serietà e determinazione.

Elio VITO, *presidente*, nel sottolineare che l'obiettivo deve essere la rapida soluzione della situazione emergenziale in Campania, manifesta apprezzamento per il riconoscimento da parte del rappresentante del Governo al lavoro della Commissione e prospetta l'opportunità che la Commissione stessa proceda fin da ora ad adottare il testo della proposta di legge in titolo come testo base per il seguito dell'esame.

Rosanna SCOPELLITI (Pdl) condivide l'opportunità segnalata dal presidente Vito.

Salvatore CICU (Pdl), nel ringraziare la presidenza per le parole di cordoglio per le vittime del maltempo in Sardegna, condivide che la Commissione adotti già nella presente seduta un testo base anche al fine di rimarcare l'esigenza di fornire una risposta celere alla difficile situazione in Campania. Ribadisce, quindi, il proprio auspicio affinché il provvedimento possa essere trasferito alla sede legislativa.

Domenico ROSSI (ScpI) si dichiara favorevole all'adozione di un testo base e ribadisce che il suo gruppo ritiene un atto doveroso il successivo passaggio alla sede legislativa.

Paolo BOLOGNESI (PD) a nome del suo gruppo, concorda con i colleghi in merito all'opportunità di adottare un testo base nella seduta odierna, ritenendo prioritario procedere senza ritardi nella definizione delle misure più opportune a fronteggiare la situazione in atto in Campania.

Massimo ARTINI (M5S), avendo svolto un approfondimento con i colleghi del suo gruppo eletti in Campania, si dichiara favorevole ad un'accelerazione dell'*iter* del provvedimento in esame, riservandosi di approfondirne i contenuti nelle sedute successive.

Elio VITO, *presidente*, in considerazione del consenso emerso tra i gruppi, propone che la Commissione adotti il testo della proposta di legge in titolo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera in modo unanime di adottare come testo base, per il seguito dell'esame in sede referente, il testo della proposta di legge C. 833.

Elio VITO, *presidente*, avverte quindi che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Salvatore CICU (Pdl), anche a nome del collega Scanu, interviene in qualità di relatore sugli atti del Governo nn. 32 e 33, attualmente all'esame della Commissione, per prospettare l'opportunità che la stessa Commissione disponga di tempi congrui all'espressione del parere, alla luce della particolare complessità dei provvedimenti e delle questioni ad essi connesse, nonché degli approfondimenti istruttori tuttora in corso. Sottopone pertanto tale sua valutazione al rappresentante del Governo e ai gruppi, anche in considerazione di quanto già emerso in tal senso presso l'omologa Commissione del Senato.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO esprime un assenso di massima allo slittamento del termine, già fissato al 1°

dicembre 2013, ai fini dell'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo nn. 32 e 33.

Elio VITO, *presidente*, condivide la proposta del collega Cicu, che corrisponde ad una giusta esigenza della Commissione di deliberare con ponderazione su provvedimenti di particolare rilievo per il futuro dello strumento militare. Segnala l'esigenza che la Commissione comunque assicuri il proprio contributo

alla formazione dei due provvedimenti, la cui adozione resta nella disponibilità dell'Esecutivo.

La seduta termina alle 10.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali. C. 730-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	211
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Ulteriore nuovo testo C. 544 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	211

COMITATO DEI NOVE:

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. C. 1690-A Governo	213
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.15.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali.

C. 730-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta dello scorso 12 novembre, era stato avviato l'esame del testo unificato C. 730 e abbinato, recante legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali. Tuttavia la Commissione non aveva potuto esprimere il proprio parere in quanto il rappresen-

tante del Governo si era riservato di rispondere in merito ad alcune richieste di chiarimento formulate dal relatore. La Commissione deve ora invece esprimere il proprio parere direttamente sul testo all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, al fine di approfondire alcuni profili del testo, chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

Ulteriore nuovo testo C. 544.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge, elaborato dalla Commissione di merito, reca disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri e che in data 16 ottobre 2013, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio, il sottosegretario per l'economia ha depositato una relazione tecnica predisposta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Rileva, in particolare, che la relazione tecnica ha ipotizzato un onere complessivo di 375 mila euro, che avrebbe dovuto essere ripartito tra i diversi enti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle attività previste dalla proposta di legge e che, peraltro, tali enti non venivano puntualmente indicati dal testo del provvedimento. Fa presente che la relazione tecnica ha imputato al Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo una spesa di 75 mila euro, calcolata applicando gli standard vigenti per analoghe iniziative. Segnala che la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato, d'altra parte, che il medesimo Ministero non aveva fornito le necessarie assicurazioni circa la possibilità di provvedere ai relativi oneri nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Fa presente che un altro rilievo della Ragioneria generale dello Stato riguarda l'assenza di indicazioni in ordine alla ripartizione degli oneri tra enti pubblici e privati. Osserva come, nel corso del dibattito presso la Commissione Bilancio, è stato infine segnalato che né il testo del provvedimento né la relazione tecnica qualificano il contributo come volontario. Rileva che la Commissione Bilancio, nella medesima seduta del 22 ottobre, ha quindi convenuto di rappresentare alla Commissione di merito l'opportunità di modificare il testo, nel senso di provvedere all'integrale copertura degli oneri quantificati nella relazione tecnica in 375 mila euro, in modo da garantire l'integrale

realizzazione del programma di iniziative ivi indicato, ovvero di trasformare in volontari i contributi previsti dal testo, così da assicurare l'effettività della clausola di invarianza finanziaria. Segnala che dal nuovo testo in esame risulta ora espunto il precedente articolo 2, che indicava esplicitamente che le finalità delle celebrazioni di cui all'articolo 1 erano volte a promuovere e realizzare esposizioni temporanee o permanenti delle opere di Burri, a finanziare e a sostenere attività formative e culturali, nonché interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della fondazione. Fa presente che il nuovo testo in esame mantiene, invece, la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5 e sembra presupporre il carattere volontaristico dei contributi da destinare agli eventi celebrativi, senza tuttavia indicarlo esplicitamente. A tale proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di indicare esplicitamente nel testo il citato carattere volontaristico dei suddetti contributi. Segnala come sia stato infine specificato all'articolo 3 che il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario risiede presso il comune di Città di Castello, in provincia di Perugia. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca che l'individuazione di tale sede non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel prendere atto del proficuo lavoro svolto presso la Commissione di merito, concorda con le osservazioni formulate dal relatore. In particolare, rileva come l'introduzione di una specifica clausola di salvaguardia inerente l'istituzione ed il funzionamento del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario, rappresenti presupposto necessario per una rapida espressione di nulla osta sul provvedimento in titolo da parte del Governo.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, si riserva di rappresentare al relatore della Commissione di merito quanto testé rappresentato dal sottosegretario Alberto Giorgetti, auspicando una celere e positiva conclusione dell'iter del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 19 novembre 2013.

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.

C. 1690-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 11.20 alle 11.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00165 Fragomeli ed altri: Riconoscimento anche ai comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per il 2013 della facoltà di continuare ad applicare nel medesimo anno 2013 la TARSU o la TIA in vigore nel 2012 (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	214
ALLEGATO (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	217

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle tematiche delle accise.	
Audizioni dei rappresentanti di Philip Morris	216
Audizioni dei rappresentanti di Japan Tobacco International	216

RISOLUZIONI

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.45.

7-00165 Fragomeli ed altri: Riconoscimento anche ai comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per il 2013 della facoltà di continuare ad applicare nel medesimo anno 2013 la TARSU o la TIA in vigore nel 2012.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 14 novembre scorso.

Marco CAUSI (PD) avverte che i presentatori dell'atto di indirizzo hanno provveduto a riformulare il testo della risolu-

zione (*vedi allegato*), inserendovi un ulteriore impegno e due premesse, relativi alle questioni concernenti il termine di versamento della seconda rata IMU. Sottolinea, infatti, come le numerose modifiche intervenute negli ultimi mesi sulla disciplina dell'IMU, le quali, ad esempio, prevedono che i comuni pubblichino le deliberazioni relative alle variazioni delle aliquote e delle detrazioni relative all'IMU 2013 fino al 9 dicembre prossimo, abbiano determinato notevoli difficoltà ed incertezze sia per i contribuenti, sia per gli intermediari fiscali, i quali disporrebbero solo di pochissimi giorni per poter predisporre i versamenti relativi alla seconda rata dell'imposta, il cui termine scade il 16 dicembre.

In tale contesto appare necessario consentire ai contribuenti, ai professionisti ed ai CAF di conoscere il quadro completo delle deliberazioni assunte in materia dai vari comuni, disponendo quindi di più tempo per l'effettuazione

dei versamenti relativi alla seconda rata dell'imposta. A tal fine l'ulteriore impegno inserito nella risoluzione suggerisce, qualora il comune non abbia provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU entro il 20 novembre 2013, di consentire ai contribuenti di versare entro la scadenza del 16 dicembre il 50 per cento dell'IMU dovuta per il 2012, salvo conguaglio da effettuare nel mese di giugno 2014, sulla base delle aliquote pubblicate entro il prossimo 9 dicembre.

Chiede quindi al Governo di prestare la massima attenzione a tale problematica, che, peraltro, potrebbe essere risolta anche attraverso modalità ulteriori rispetto a quelle prospettate nella risoluzione, in particolare prevedendo che i comuni trasmettano subito le delibere di variazione delle aliquote o detrazioni, in modo da consentire una più tempestiva informazione a tutti i soggetti interessati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ringrazia i presentatori dell'atto di indirizzo per gli sforzi da loro compiuti al fine di migliorare il testo della risoluzione.

Si riserva, tuttavia, di compiere, nelle prossime ore, ancora alcuni approfondimenti, anche al fine di valutare le integrazioni apportate al testo ed al fine di definire una tempistica congrua che possa superare i problemi intervenuti nell'applicazione della disciplina IMU relativamente al 2013.

Con riferimento agli elementi forniti nel corso della precedente seduta di discussione dell'atto di indirizzo, fa presente come il Ministero degli interni abbia precisato la propria posizione sulla questione concernente la possibilità, per i comuni che abbiano già approvato il loro bilancio di previsione, di applicare la previsione di cui all'articolo 5, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 102 del 2013, la quale consente ai comuni, per il 2013, di determinare i costi del servizio e le tariffe

relative alla gestione dei rifiuti urbani sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale ultimo anno. In particolare, il Ministero dell'Interno ha espresso l'avviso che le eventuali modifiche da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell'ente locale, possano essere recepite attraverso successive, apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni stessi, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione di un nuovo bilancio.

Sottolinea inoltre la necessità di sciogliere taluni nodi concernenti l'impatto finanziario di alcune delle misure prospettate dalla risoluzione.

Chiede quindi di rinviare la discussione della risoluzione alla seduta di domani, al fine di consentire al Governo di svolgere ulteriori approfondimenti in merito.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che, alla luce della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, sia opportuno rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani, fermo restando che la votazione dell'atto di indirizzo dovrà avvenire, al massimo, entro la seduta di giovedì, considerata l'esigenza di dare quanto indicazioni chiare ai comuni interessati dalle questioni affrontate dall'atto di indirizzo.

Marco CAUSI (PD) raccomanda al rappresentante del Governo l'esigenza di dare in tempi rapidissimi la massima evidenza, anche attraverso forme di comunicazione ufficiale ai comuni, del fatto che gli enti locali i quali abbiano già approvato il loro bilancio ed intendano continuare ad applicare la TARSU o la TIA anche nel 2013 non debbano approvare nuovamente il bilancio, ma possano procedere attraverso una semplice variazione del bilancio già approvato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 novembre 2013.

Audizioni sulle tematiche delle accise.

Audizioni dei rappresentanti di Philip Morris.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.35.

**Audizioni dei rappresentanti
di Japan Tobacco International.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.20.

ALLEGATO

7-00165 Fragomeli ed altri: Riconoscimento anche ai comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per il 2013 della facoltà di continuare ad applicare nel medesimo anno 2013 la TARSU o la TIA in vigore nel 2012.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,

premessi che:

l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto in via definitiva e permanente che il termine per deliberare le variazioni dei regolamenti riguardanti le entrate tributarie è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto la proroga al 30 novembre 2013 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno in corso;

il comma 2 del medesimo articolo ha, inoltre, stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione; in caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, l'articolo 56-bis, comma

11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto che sia destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente;

nella seduta n. 59 del 24 luglio 2013 la Camera dei deputati ha approvato l'ordine del giorno 9/01248-AR/17, con il quale si impegna il Governo, nell'applicazione del citato articolo 56-bis del decreto-legge n.69 del 2013, a limitare la sfera di applicazione del comma 10 esclusivamente ai beni oggetto di trasferimento dallo Stato agli enti territoriali;

il citato decreto-legge n. 102 del 2013 è intervenuto altresì con puntuali modifiche per l'anno 2013 sia sulla disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare (IMU), sia sull'applicazione del tributo dei rifiuti e dei servizi (TARES), in particolare disponendo che:

a) limitatamente alla definizione della seconda rata dell'imposta municipale propria, i comuni possano equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal

soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; ciascun comune definirà i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio (articolo 2-bis);

b) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comune, con provvedimento da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, possa determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento; nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso (articolo 5);

in sede di conversione del decreto – legge n. 102 del 2013, il Parlamento ha introdotto, all'articolo 8, comma 2, una disposizione con la quale viene previsto che, per l'anno 2013, in deroga all'articolo 13, comma 13, del decreto – legge n. 201 del 2011, i comuni devono pubblicare sul proprio sito internet le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU entro il prossimo 9 dicembre; i contribuenti dovranno tener conto di tali elementi per l'effettuazione, entro il 16 dicembre 2013, del versamento della seconda rata;

a distanza di soli 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione degli elementi indi-

spensabili per il calcolo del saldo IMU 2013, potrebbe essere estremamente difficile, per i contribuenti e gli intermediari che li assistono negli adempimenti, effettuare correttamente i calcoli ed eseguire i conseguenti versamenti entro il 16 dicembre prossimo;

autorevoli organi di stampa hanno, recentemente, annunciato l'imminente emanazione di una risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze, tesa a specificare l'inapplicabilità del citato articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013 ai comuni che hanno approvato il bilancio di previsione 2013 prima dell'entrata in vigore della norma in questione, i quali potranno rivedere soltanto i criteri di commisurazione delle tariffe esclusivamente nell'ambito del regime giuridico della TARES senza poter tornare al regime della TARSU o della TIA, diversamente dai comuni che, dovendo ancora approvare il bilancio di previsione, possono beneficiare di tutte le facoltà previste dall'articolo 5;

è necessario ridurre il più possibile l'impatto finanziario sugli enti locali di normative tributarie introdotte in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e, al contempo, lasciare agli stessi enti spazi di autonomia impositiva e regolamentare;

appare del tutto illogico penalizzare e limitare l'attività dei comuni che, adempiendo ai dettati normativi, non si siano avvalsi delle reiterate proroghe rispetto alle originarie scadenze di legge,

impegna il Governo:

ad evitare disparità di trattamento tra gli enti locali, consentendo anche ai comuni che abbiano già approvato il bilancio di previsione 2013 di continuare ad applicare anche per l'anno in corso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero la TIA, in vigore nell'anno 2012 e, in ogni caso, di poter effettuare variazioni di bilancio entro il 30 novembre, per tenere conto delle innovazioni normative introdotte dal decreto

legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e da altri provvedimenti legislativi recenti;

a provvedere con la massima urgenza all'emanazione di risoluzioni esplicative finalizzate a consentire il rispetto delle scadenze relative all'IMU;

a valutare l'opportunità, qualora il comune non abbia provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU entro il 20 novembre 2013, di consentire ai contribuenti di versare entro la scadenza del 16 dicembre il 50 per cento dell'IMU dovuta per il 2012, salvo conguaglio da effettuare nel mese di giugno 2014, sulla base delle aliquote pubblicate entro il prossimo 9 dicembre;

a coniugare, nel quadro della disciplina dei tributi comunali, l'obiettivo di ridurre l'indebitamento dello Stato con l'esigenza imprescindibile degli enti territoriali di trattenere le risorse finanziarie per consentire loro il rispetto del patto di stabilità interno e la riduzione del tasso di indebitamento.

(7-00165) «Fragomeli, Causi, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga, Guerra, Pastorino, Marchetti, Sottanelli, Busin, Paglia».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana. C. 1363 Galan e C. 1405 Sbröllini 220

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante individuazione di interventi di tutela del patrimonio culturale finanziata ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2013, per l'anno 2013. Atto n. 37 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 220

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 38 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 222

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 225

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 227

SEDE REFERENTE:

Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana. C. 1363 Galan e C. 1405 Sbröllini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 223

AVVERTENZA 223

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 novembre 2013.

Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana.

C. 1363 Galan e C. 1405 Sbröllini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12 alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per

l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto ministeriale recante individuazione di interventi di tutela del patrimonio culturale finanziata ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2013, per l'anno 2013.

Atto n. 37.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine

del giorno, rinviato nella seduta del 14 novembre 2013.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giovanna PETRENGA (Pdl), *relatore*, ribadisce la sua proposta di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto.

Simone VALENTE (M5S) chiede al Governo di indicare quali siano stati i criteri e i principi seguiti per l'assegnazione ai beneficiari dei fondi stanziati con il presente provvedimento.

Giovanna PETRENGA (Pdl), *relatore*, chiarisce che l'istruttoria è stata svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in base ai criteri indicati nella documentazione allegata allo schema di decreto in esame.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, concordando con la relatrice, rinvia a quanto esposto nella documentazione allegata allo schema di provvedimento in esame.

Giovanna PETRENGA (Pdl), *relatore*, ricorda come tutti gli interventi contenuti nel presente provvedimento rivestano il carattere dell'estrema urgenza, come, ad esempio, con riferimento alla Biblioteca Palatina di Parma, i cui lavori all'impianto elettrico risultano urgentissimi per consentire la riapertura della stessa.

Luigi GALLO (M5S) annuncia voto favorevole, anche a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame espressa dalla relatrice, riconoscendo il carattere d'urgenza degli interventi ivi indicati.

Rileva comunque che sarebbe necessario avere a disposizione un elenco ed una

graduatoria dei beni culturali suscettibili di ricevere finanziamenti in ragione della loro particolare rilevanza, in modo da poter effettuare una valutazione comparativa delle varie necessità. Chiede inoltre se il Governo abbia notizie in merito all'attività ispettiva svolta dai funzionari del MIBACT, in ordine a delle presunte irregolarità nello svolgimento di procedure d'appalto concernenti Palazzo Chiabrese a Torino, uno degli immobili destinatari dei finanziamenti del presente schema di decreto.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ringrazia il collega Gallo per il suo intervento e chiarisce che il criterio che guida l'assegnazione delle risorse previste dal presente provvedimento è quello dell'urgenza e dell'indifferibilità degli interventi.

Gianna MALISANI (PD) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole della relatrice, segnalando, in particolare, l'urgenza dell'intervento di restauro del Tempietto Longobardo a Cividale del Friuli, previsto dallo schema di decreto in esame.

Celeste COSTANTINO (SEL) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice. Sottolinea comunque la ristrettezza delle risorse destinate agli interventi in esame, in particolare a favore del parco della Reggia di Caserta.

Antonio PALMIERI (Pdl), dopo aver ringraziato la relatrice per l'approfondito lavoro svolto, annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Milena SANTERINI (SCpI) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice. Rileva che il complessivo milione di euro stanziato dal presente provvedimento per il 2013 giunge al termine del relativo esercizio finanziario e

che ci si deve quindi preparare a valutare, in tempi congrui, i progetti di finanziamento che saranno proposti a partire dall'anno 2014.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, la proposta del relatore di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 38.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 novembre 2013.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), dichiarandosi disponibile ad accogliere eventuali contributi provenienti dai colleghi della Commissione.

Giuseppe BRESCIA (M5S) ravvisa nello schema di provvedimento in esame alcune criticità, preannunciando quindi, anche a nome del suo gruppo, voto di astensione sulla proposta di parere illustrata testé dalla relatrice. Rileva infatti come vi sia una esiguità di fondi stanziati e come i progetti premiali debbano essere finanziati con risorse aggiuntive, anziché con una quota delle risorse disponibili come attualmente avviene.

Aggiunge inoltre il disallineamento temporale tra il periodo di riferimento delle risorse stanziati e la loro effettiva erogazione. Ricorda, ancora, come l'originario schema di decreto sia stato ritirato dal Governo, per poi essere ripresentato

tenendo conto delle spese di personale degli enti in questione. Sottolinea quindi come, nella ripartizione definitiva, tutti gli enti beneficiari – ad eccezione del CNR e di altri due enti in misura minima – abbiano visto decurtati di fatto i finanziamenti a loro destinati. Chiede infine che l'osservazione della proposta di parere alla lettera *c*), sia trasformata in condizione.

Antonio PALMIERI (PdL) condivide la proposta del collega Brescia di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *c*) della proposta di parere. Chiede poi che anche l'osservazione di cui alla lettera *b*) della medesima proposta sia trasformata in condizione.

Milena SANTERINI (SCpI) ricorda l'importanza di collegare il finanziamento della ricerca alla verifica dei risultati ottenuti dalla stessa, in base ai criteri di rilevanza, originalità e internazionalizzazione dell'attività di ricerca. Concorda con la proposta di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *c*) della proposta di parere del relatore. Chiede poi, con riferimento alla lettera *b*) della stessa, che si faccia riferimento anche all'area culturale umanistica.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatore*, concorda con la proposta di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *c*) della sua proposta di parere. Con riferimento alla trasformazione in condizione dell'osservazione di cui alla lettera *b*), pur non essendo in linea di principio contraria a tale modifica, osserva come i dodici enti di ricerca finanziati dal MIUR svolgano un'attività di natura prettamente scientifica.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, esprime nulla osta del Governo in merito a quanto emerso nel corso del dibattito in Commissione. Con riferimento ai chiarimenti chiesti dal deputato Brescia, in ordine al precedente schema di decreto

presentato dal Governo e successivamente ritirato, per poi essere ripresentato nella versione attuale, fa presente come la decisione di ritirare lo schema di provvedimento, che costituisce attuazione dei criteri già stabiliti nel dicembre dell'anno scorso, è stata determinata dall'opportunità di verificare comunque la possibilità di allinearli alle modifiche normative introdotte dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, che all'articolo 23 interviene sulle modalità di riparto del Fondo di finanziamento ordinario degli enti e delle istituzioni di ricerca finanziate dal MIUR, e della quota premiale. Aggiunge poi che la nuova disciplina, per quanto rileva nel presente schema di decreto, prevede che la ripartizione della quota premiale sia effettuata tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'ANVUR, oltre che di specifici programmi e progetti proposti dagli enti, come già previsto dalla normativa previgente, fermo restando che i criteri e le motivazioni di assegnazione di tale quota sono disciplinati con decreto ministeriale avente natura non regolamentare.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatore*, illustra, quindi, in base alle considerazioni emerse nel dibattito in Commissione, una riformulazione del parere favorevole sul provvedimento in esame, contenente due condizioni, la prima della quale fa riferimento anche all'area umanistica, e due osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore, con condizioni e osservazioni, così come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per

l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 16.15.

Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana.

C. 1363 Galan e C. 1405 Sbrollini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2013.

Ilaria CAPUA (SCpI), *presidente e relatore*, avverte che il Comitato ristretto ha deliberato di proseguire l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1363 e abb., adottando come testo base la proposta di legge a firma del presidente Galan.

Propone quindi di adottare come testo base, per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C. 1363 Galan.

La Commissione concorda.

Ilaria CAPUA, *presidente e relatore*, avverte che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato alle ore 20 della giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 544 Verini.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.

C. 1092 Distaso.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica.

T.U. C. 100 Binetti e abb.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. (Atto n. 38).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 7, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale in titolo;

visto il comma 2, dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 recante « Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165 » che dispone, a partire dal 2011, per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che una quota non inferiore del sette per cento del Fondo ordinario previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 sia destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti da tali enti;

preso visione del decreto ministeriale 19 dicembre 2012 che ha definito oltre alle finalità e ai soggetti ammissibili, le linee di intervento, i criteri e le modalità di assegnazione, nonché le caratteristiche dei progetti e la somma disponibile per tali finalità, pari a euro 124.509.910, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto n. 505 del 9 agosto 2012 (riparto del Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca per l'anno 2012);

preso atto che in base alle tabelle definitive, esplicative delle graduatorie ripartite tra le tre linee di intervento risul-

tano finanziati 77 progetti suddivisi tra i 12 enti di ricerca e vengono evidenziati gli importi definitivi;

considerato che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame dispone la ripartizione tra gli Enti di ricerca della quota relativa al 7 per cento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca per l'anno 2012, appositamente accantonata e conservata in bilancio per l'importo complessivo di euro 124.509.910 per il finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, da considerarsi quali contributi straordinari; che gli articoli dal 2 al 13 stabiliscono la previsione di assegnazione per ogni singolo ente di ricerca, suddivisa per linea di intervento e progetto; che l'articolo 14 prevede che la somma totale, pari a euro 124.509.910, graverà nell'ambito della missione n. 17 « Ricerca e innovazione », programma « Ricerca scientifica e tecnologica di base », sulle disponibilità finanziarie del capitolo 7236 – Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) – dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2013, utilizzando a tale scopo le somme appositamente conservate in bilancio;

tenuto conto che la Commissione incaricata della valutazione dei progetti, nella seduta del 10 ottobre 2013, ha deciso di prendere in considerazione anche quota parte del costo del personale di ruolo degli enti adottando parametri differenziati per ogni linea di intervento, sia rispetto alle quote ammissibili relativamente al costo

del personale di ruolo, sia rispetto all'entità del finanziamento delle stesse, applicando, poi, un taglio lineare al fine di finanziare tutti i progetti meritevoli;

valutato positivamente l'impatto complessivo di tale provvedimento tendente a premiare le eccellenze presenti negli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, promuovendo così la crescita qualitativa dell'attività scientifica degli enti di ricerca ed il loro posizionamento nell'ambito internazionale;

stigmatizzato il ritardo con cui si sta perfezionando il procedimento, che determina la differita erogazione dei contributi riferiti all'anno 2012, nonché la poca chiarezza in alcuni passaggi della procedura, dovuta in particolare alla sovrapposizione normativa;

ritenuto pertanto urgente procedere con l'approvazione del previsto parere, per poter consentire l'erogazione dei finanziamenti previsti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sarebbe auspicabile, per il futuro, avere a disposizione delle Commissioni

parlamentari competenti in materia di istruzione e ricerca i dati relativi alla valutazione della qualità della ricerca (VQR), come anche i progetti presentati dagli enti e le relative schede di valutazione;

b) sembra opportuno che venga inserita tra le aree di intervento dei progetti e programmi degli enti l'area relativa al patrimonio culturale, considerata la sua valenza strategica per il Paese;

c) anche rispetto alle difficoltà finanziarie degli enti di ricerca – come conseguenza del taglio dei fondi statali degli ultimi anni – si raccomanda al Governo di svolgere la procedura prevista per il riparto del fondo premiale in tempi più congrui e con modalità chiare;

d) si valuti la possibilità di reperire ulteriori risorse da destinare al Fondo ordinario per la ricerca e, di conseguenza, venga incrementata la quota del sette per cento prevista per il finanziamento premiale, al fine di valorizzare in maniera ancora più marcata la progettualità degli enti, in sintonia con gli indirizzi europei.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. (Atto n. 38).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 7, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale in titolo;

visto il comma 2, dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 recante « Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165 » che dispone, a partire dal 2011, per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che una quota non inferiore del sette per cento del Fondo ordinario previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 sia destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti da tali enti;

preso visione del decreto ministeriale 19 dicembre 2012 che ha definito oltre alle finalità e ai soggetti ammissibili, le linee di intervento, i criteri e le modalità di assegnazione, nonché le caratteristiche dei progetti e la somma disponibile per tali finalità, pari a euro 124.509.910, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto n. 505 del 9 agosto 2012 (riparto del Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca per l'anno 2012);

preso atto che in base alle tabelle definitive, esplicative delle graduatorie ripartite tra le tre linee di intervento risultano finanziati 77 progetti suddivisi tra i

12 enti di ricerca e vengono evidenziati gli importi definitivi;

considerato che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame dispone la ripartizione tra gli Enti di ricerca della quota relativa al 7 per cento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca per l'anno 2012, appositamente accantonata e conservata in bilancio per l'importo complessivo di euro 124.509.910 per il finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, da considerarsi quali contributi straordinari; che gli articoli dal 2 al 13 stabiliscono la previsione di assegnazione per ogni singolo ente di ricerca, suddivisa per linea di intervento e progetto; che l'articolo 14 prevede che la somma totale, pari a euro 124.509.910, graverà nell'ambito della missione n. 17 « Ricerca e innovazione », programma « Ricerca scientifica e tecnologica di base », sulle disponibilità finanziarie del capitolo 7236 – Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) – dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2013, utilizzando a tale scopo le somme appositamente conservate in bilancio;

tenuto conto che la Commissione incaricata della valutazione dei progetti, nella seduta del 10 ottobre 2013, ha deciso di prendere in considerazione anche quota parte del costo del personale di ruolo degli enti adottando parametri differenziati per ogni linea di intervento, sia rispetto alle quote ammissibili relativamente al costo del personale di ruolo, sia rispetto all'en-

tività del finanziamento delle stesse, applicando, poi, un taglio lineare al fine di finanziare tutti i progetti meritevoli;

valutato positivamente l'impatto complessivo di tale provvedimento tendente a premiare le eccellenze presenti negli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, promuovendo così la crescita qualitativa dell'attività scientifica degli enti di ricerca ed il loro posizionamento nell'ambito internazionale;

stigmatizzato il ritardo con cui si sta perfezionando il procedimento, che determina la differita erogazione dei contributi riferiti all'anno 2012, nonché la poca chiarezza in alcuni passaggi della procedura, dovuta in particolare alla sovrapposizione normativa;

ritenuto pertanto urgente procedere con l'approvazione del previsto parere, per poter consentire l'erogazione dei finanziamenti previsti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) è necessario inserire tra le aree di intervento dei progetti e programmi degli

enti, l'area relativa al patrimonio culturale e quella umanistica, considerata la loro valenza strategica per il Paese;

2) si raccomanda al Governo di svolgere la procedura prevista per il riparto del fondo premiale in tempi più congrui e con modalità chiare;

e con le seguenti osservazioni:

a) sarebbe auspicabile, per il futuro, avere a disposizione delle Commissioni parlamentari competenti in materia di istruzione e ricerca i dati relativi alla valutazione della qualità della ricerca (VQR), come anche i progetti presentati dagli enti e le relative schede di valutazione;

b) si valuti la possibilità di reperire ulteriori risorse da destinare al Fondo ordinario per la ricerca e, di conseguenza, venga incrementata la quota del sette per cento prevista per il finanziamento premiale, al fine di valorizzare in maniera ancora più marcata la progettualità degli enti, in sintonia con gli indirizzi europei.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2012-2014 parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di manutenzione della rete e delle attività di <i>safety, security</i> e navigazione ferroviaria, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana SpA. Atto n. 21 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>) ...	229
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	231

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.	
Audizione di rappresentanti di NGV Italy (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	230

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 novembre 2013. – Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 12.

Schema di contratto di programma 2012-2014 parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di manutenzione della rete e delle attività di *safety, security* e navigazione ferroviaria, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana SpA.
Atto n. 21.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 novembre 2013.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO (M5S), nell'illustrare la proposta alternativa di parere del proprio gruppo, sottolinea, in particolare, la condizione con la quale si chiede che venga stabilito che RFI rispetti il principio di equità e non discriminazione nell'affidamento dei servizi di manovra.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA, nel concordare con il parere presentato dal relatore, ritiene opportuno che venga inserito, nella condizione di cui al punto 3

della proposta di parere – con la quale si chiede di precisare che l'eventuale revisione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria sia effettuata con procedure tali da tener conto delle competenze spettanti, per quanto attiene la definizione dei criteri di determinazione del canone, all'Autorità di regolazione dei trasporti – che ciò avvenga per i periodi successivi alla vigenza del contratto in esame.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, presenta una riformulazione della propria proposta di parere (*vedi allegato*) che tiene conto degli elementi da lui raccolti sulla propria proposta di parere e che recepisce anche la richiesta da ultimo formulata dal rappresentante del Governo.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti di NGV Italy.

(Svolgimento e conclusione).

Deborah BERGAMINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mariarosa BARONI, *presidente di NGV Italy*, e Corrado STORCHI, *responsabile relazioni istituzionali di NGV Italy*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Luca SQUERI (PdL), Nicola BIANCHI (M5S), Vincenzo GAROFALO (NCD) e Vincenzo PISO (NCD).

Mariarosa BARONI, *presidente di NGV Italy*, Corrado STORCHI, *responsabile relazioni istituzionali di NGV Italy*, e Bruno DECIO, *direttore generale di NGV Italy*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di NGV Italy per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Schema di contratto di programma 2012-2014 parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di manutenzione della rete e delle attività di *safety, security* e navigazione ferroviaria, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana SpA. (Atto n. 21).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di contratto di programma 2012-2014 parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di manutenzione della rete e delle attività di *safety, security* e navigazione ferroviaria, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana SpA (Atto n. 21);

premessi che:

in conformità con le previsioni del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e con quanto prescritto nella delibera CIPE n. 4/2012 del 20 gennaio 2012, con cui è stato approvato il contratto di programma – parte investimenti, aggiornamento 2010-2011, è stato predisposto lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI SpA, concernente la parte servizi, relativo agli anni 2012-2014;

nel corso dell'esame da parte della Commissione sono state avanzate numerose osservazioni e richieste di chiarimento al Governo sullo schema di contratto di programma in esame;

è stato osservato che l'articolo 4 dell'atto di concessione, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000, prevede che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni, pur essendo aggiornabile e rinnovabile anche annualmente;

L'articolo 5 dello schema di contratto di programma prevede l'obbligo per il Gestore di conseguire a regime un risparmio di spesa sulle attività di manutenzione di circa 250 milioni di euro per anno, senza precisare le modalità con cui possa essere raggiunto tale obiettivo;

L'articolo 7, paragrafo 5, prevede una procedura di silenzio-assenso, per cui, in assenza di un'accettazione espressa da parte del Ministero entro sessanta giorni dalla proposta del Gestore o di una proposta alternativa da parte del Ministero medesimo, il Gestore, in caso di copertura finanziaria inferiore a quella indicata nell'allegato 4 del contratto, può procedere ad attuare le misure da esso stesso proposte in termini di linee da gestire con un minor livello di disponibilità;

da tali misure emerge il rischio che nell'ambito della rete siano individuate tratte di minor pregio, per le quali ridurre la manutenzione o addirittura prospettare una dismissione dal servizio ferroviario;

come già evidenziato nel parere espresso dal CIPE, l'importo di 720 milioni di euro per l'anno 2014 si riferisce a fabbisogni non correlati a una specifica copertura finanziaria, per cui gli obblighi assunti dal Gestore in riferimento al programma di manutenzione straordinaria per il 2014 devono intendersi subordinati all'individuazione di tale copertura;

L'articolo 7, paragrafo 6, ipotizza una rimodulazione del canone di accesso

alla infrastruttura ferroviaria, in relazione alla quale potranno essere riviste la quota di copertura di costi e il perimetro di rete oggetto di contribuzione, senza che siano indicati i criteri in base ai quali saranno assunte tali decisioni e ne sarà definita la misura, anche in relazione alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

l'articolo 8, paragrafo 7, stabilisce con una formulazione eccessivamente indeterminata le fattispecie per le quali il Gestore può, a suo insindacabile giudizio, apportare variazioni agli interventi di manutenzione straordinaria programmati;

l'articolo 9, paragrafo 5, prevede che l'importo complessivo di tutte le eventuali penali a carico del Gestore non possa superare per ciascun anno il limite massimo del 2 per mille delle risorse annualmente erogate al Gestore medesimo ed esclude l'applicazione di penali nel caso di « eventi di forza maggiore », che all'articolo 2, paragrafo 2.8, sono definiti in modo esemplificativo e non esaustivo;

l'articolo 10, paragrafo 3, dispone che, nell'ambito delle attività di vigilanza di competenza del Ministero, l'accesso agli atti e documenti e l'accesso alle linee, ai cantieri e agli impianti abbiano luogo « previo avviso » al Gestore;

l'articolo 10, paragrafo 5, prevede che le medesime attività di vigilanza siano finanziate a valere sulle risorse previste per l'esecuzione del contratto di programma, nella misura dello 0,5 per mille di tali risorse e nel parere espresso dal CIPE si richiede lo stralcio di tale clausola;

in risposta alle richieste di informazioni e di chiarimenti e alle osservazioni avanzate nel corso del dibattito, il Governo:

a) ha illustrato la ripartizione delle risorse tra attività « safety », « security » e « navigazione »; ha puntualizzato che le risorse indicate nell'allegato 4, per le quali non è specificata la voce del bilancio dello Stato da cui provengono, sono risorse rese disponibili per effetto

della riduzione delle spese correnti per la manutenzione ordinaria della rete che saranno assegnate al capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; ha indicato i minori ricavi derivanti dalla riduzione dei canoni di pedaggio come stabilita dal decreto ministeriale 19 settembre 2013; ha precisato che, rispetto ai 720 milioni di euro previsto per l'anno 2014, il disegno di legge di stabilità, attualmente all'esame del Senato, prevede la copertura per 500 milioni di euro;

b) ha fatto presente che lo schema di contratto di programma segue un'impostazione innovativa, in quanto si passa da un corrispettivo dimensionato in modo forfetario in ragione della spesa storica riconosciuta al Gestore ad un corrispettivo dimensionato in diminuzione rispetto a tale spesa, in rapporto ad un percorso di efficientamento delle attività del Gestore stesso;

c) ha segnalato che la durata triennale è giustificata dalla corrispondenza con la durata del bilancio programmatico dello Stato, in relazione al quale sono individuate le risorse di cui il contratto di programma prevede l'erogazione al Gestore;

d) ha rilevato che le previsioni recate dal contratto di programma comportano l'obbligo per il Gestore di articolare la spesa manutentiva sulle diverse linee della rete in maniera sostanzialmente proporzionale al traffico attuale e prevedibile in futuro e ai connessi ricavi di esercizio, fermo restando in ogni caso il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza; ha peraltro affermato in modo categorico che è escluso che questa impostazione del contratto di programma possa permettere una gestione della rete ferroviaria tale da determinare, nell'articolazione della rete stessa, tratte di minor pregio destinate alla dismissione dal servizio ferroviario;

e) ha precisato che l'importo massimo annuo delle eventuali penali a

carico del Gestore previste dal contratto risulta pari a oltre 10 milioni di euro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni di carattere generale:

1) per quanto concerne le procedure di definizione e approvazione del contratto di programma RFI relativo sia alla parte investimenti sia alla parte servizi, introdurre, in coerenza con quanto prospettato nell'Allegato della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, recante « Programma delle infrastrutture strategiche » (aggiornato al mese di settembre 2013), misure che rendano più semplici e tempestive tali procedure; dovrà in ogni caso essere mantenuto il parere sullo schema di contratto di programma da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

2) sempre sotto il profilo procedurale, al fine di permettere in sede parlamentare una valutazione sull'attuazione del contratto di programma, il Governo dovrebbe trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari il rendiconto annuale del contratto di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dello schema in esame;

3) per quanto concerne l'impostazione e le finalità generali del contratto di programma, garantire che la revisione delle logiche di manutenzione della rete ferroviaria, sulla base di criteri connessi al grado di utilizzo dell'infrastruttura, non possa in qualche modo pregiudicare la sicurezza e un livello adeguato di manutenzione per le tratte meno utilizzate e non determini nell'articolazione della rete stessa, tratte di minor pregio destinate alla dismissione dal servizio ferroviario. A tal fine, in linea con le indicazioni contenute nel citato aggiornamento dell'Allegato « Programma delle infrastrutture strategiche », occorre rafforzare, sotto il profilo dell'incisività e della frequenza, le attività di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e prevedere

che ogni scostamento rispetto agli interventi programmati sia adeguatamente motivato dal Gestore;

con le seguenti condizioni riferite a clausole specifiche dello schema in esame:

4) con riferimento all'articolo 2, paragrafo 2.8, sopprimere le parole: « a titolo esemplificativo e non esaustivo: »; il Governo potrà valutare l'opportunità di integrare la definizione di « eventi di forza maggiore », di cui al medesimo paragrafo 2.8 con ulteriori fattispecie, in ogni caso puntualmente determinate;

5) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 6, precisare che l'eventuale revisione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, per i periodi successivi alla vigenza di tale contratto, sia effettuata con procedure tali da tener conto delle competenze spettanti, per quanto attiene la definizione dei criteri di determinazione del canone, all'Autorità di regolazione dei trasporti e assicurare che le misure in materia di trasparenza contabile permettano di distinguere, in relazione alle attività di manutenzione, le risorse finanziarie derivanti dalle erogazioni da parte del Ministero e quelle derivanti dal canone di accesso all'infrastruttura a carico degli operatori, evidenziando altresì l'entità complessiva degli effetti finanziari determinati da eventuali variazioni del canone stesso;

6) con riferimento all'articolo 8, paragrafo 7, sopprimere le parole: « da esigenze di carattere eccezionale, » e sostituire le parole: « , da prescrizioni ANFS, ecc. » con le seguenti: « e da prescrizioni ANFS. »; il Governo potrà valutare l'opportunità di prevedere che il Gestore possa apportare di propria iniziativa variazioni agli interventi di manutenzione straordinaria programmati, purché si tratti di variazioni di modesta entità e il Gestore ne fornisca un'adeguata motivazione;

7) con riferimento all'articolo 10, paragrafo 3 sopprimere le parole: « , previo avviso, »;

8) con riferimento al medesimo articolo 10, sopprimere il paragrafo 5;

9) il Governo provveda altresì ad assumere le opportune iniziative, nell'ambito del contratto di programma in esame ovvero con gli strumenti che ritenga più appropriati, al fine di assicurare la piena trasparenza delle informazioni concernenti l'infrastruttura ferroviaria e il suo utilizzo.

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 9, paragrafo 5, valuti il Governo l'opportunità di

incrementare il limite massimo dell'importo complessivo annuo delle penali, rendendolo più adeguato rispetto all'importo complessivo dei finanziamenti a carico dello Stato previsti dal contratto di programma. In proposito occorre peraltro tener conto che il Gestore opera in condizioni di tendenziale equilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 188 del 2003, per cui l'eventuale incremento del limite massimo annuo delle penali non dovrebbe comunque sottrarre risorse alle attività di manutenzione della rete.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 235

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750-A Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani 236

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 10.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2013.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la propria relazione sul disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo in titolo. Chiede quindi se vi siano

interventi di carattere generale sul provvedimento.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta, all'esito degli eventuali rilievi che possano emergere nel corso dell'esame.

Aris PRODANI (M5S), informa i colleghi che nella Commissione di merito sono in corso alcune audizioni informali sulla ratifica in esame che potrebbero essere di grande interesse per tutti i commissari.

Davide CRIPPA (M5S), precisa che le audizioni in via di svolgimento presso la III Commissione potrebbero dare risposta ad una serie di quesiti che sarebbero comunque posti negli interventi che il suo gruppo svolgerebbe nella seduta odierna, concernenti in particolare il trattamento fiscale cui l'Accordo fa riferimento (nello specifico, il divieto di doppia imposizione) e l'alea che sembra comunque permanere nella concreta attivazione delle forniture di gas mentre nello stesso tempo il governo italiano assume un impegno di grande

rilievo in termini di realizzazione di queste infrastrutture.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro intendendo intervenire, e prendendo atto delle esigenze espresse dai colleghi del Movimento 5 Stelle, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 novembre 2013.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750-A Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.20 alle 11.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Vilnius in occasione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti per il lavoro e gli affari sociali dei Parlamenti europei in materia di incentivi all'occupazione per dare attuazione alla Strategia Europa 2020 (10-11 novembre 2013) .	237
ALLEGATO 1 (Relazione)	241

SEDE REFERENTE:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)	238
ALLEGATO 2 (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base) .	243

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile ». (COM (2013)447 final) (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	239
ALLEGATO 3 (Proposta di documento finale del Relatore)	244

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova	240
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 11.25.

Sulla missione a Vilnius in occasione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti per il lavoro e gli affari sociali dei Parlamenti europei in materia di incentivi all'occupazione per dare attuazione alla Strategia Europa 2020 (10-11 novembre 2013).

Renata POLVERINI, presidente, comunica di avere preso parte, in rappresen-

tanza della XI Commissione della Camera, alla missione svolta il 10 e l'11 novembre scorsi a Vilnius, in occasione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti per il lavoro e gli affari sociali dei Parlamenti europei, in materia di incentivi all'occupazione per dare attuazione alla Strategia Europa 2020. A tal fine, mette a disposizione della Commissione una propria relazione (vedi allegato 1), con la quale ha inteso dare conto degli esiti della predetta missione.

Desidera, peraltro, soffermarsi su alcuni aspetti dell'incontro, che ha offerto interessanti spunti di dibattito sul tema della disoccupazione giovanile, facendo emergere dati importanti, dai quali ritiene

che venga confermata con evidenza l'esistenza di un'Europa a « due velocità », in cui il divario tra Paesi forti e Paesi più deboli appare sempre più marcato e netto.

Manifesta preoccupazione, in particolare, per i dati sulla disoccupazione giovanile in Italia, che, se raffrontati a quelli degli altri Paesi più in salute, a suo avviso, inducono a svolgere una riflessione profonda sul funzionamento delle politiche sul lavoro a livello nazionale. Giudica non utile, tuttavia, riflettere sull'ipotesi di estendere al sistema italiano modelli di *welfare* e di politica attiva adottati in altri Paesi, che, a suo avviso, rischierebbero di non funzionare adeguatamente, considerata la peculiarità del tessuto sociale ed economico interno. Fa notare, inoltre, che il citato incontro ha visto la partecipazione massiccia di numerose donne, nel segno di una tendenza all'inclusione femminile nel mondo della politica che, negli altri Paesi (soprattutto del Nord Europa), sembra abbia assunto un carattere rilevante.

Segnala, poi, che la presidenza lituana ha presentato un proprio documento conclusivo della Conferenza, sul quale la stessa avrebbe voluto che i partecipanti si esprimessero con un voto: fa notare, al riguardo, di avere ritenuto opportuno manifestare le proprie perplessità sulla votazione del documento, non avendo peraltro ricevuto, sul tema, una preventiva delega specifica da parte della XI Commissione; per tale ragione, come le delegazioni di altri Paesi, fra cui Regno Unito e Olanda, ha insistito affinché il documento non fosse posto in votazione.

Evidenzia, infine, l'importanza — pur nel pieno rispetto di una politica di contenimento dei costi amministrativi — di poter contare, anche nei futuri incontri a livello europeo e internazionale ai quali sarà invitata la Commissione, sulla costante presenza degli uffici alle missioni (che, a suo avviso, dovrebbe essere pari, anche sotto un profilo quantitativo, agli altri principali Paesi europei), in modo che sia sempre assicurato alle delegazioni parlamentari il necessario supporto tecnico, senza il quale rischiano di indebolirsi le

attività di approfondimento e di riflessione politica dei singoli deputati partecipanti alle diverse iniziative.

La Commissione prende atto.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 11.35.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

Testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

(Seguito dell'esame e rinvio — Adozione di un nuovo testo base — Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stato elaborato un nuovo testo unificato dei progetti di legge nn. 249 e 1186, che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, propone, pertanto, di adottare — secondo quanto prospettato dal relatore — il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 249 e 1186, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Renata POLVERINI, *presidente*, considerato che il Comitato ristretto ha convenuto sull'importanza di valutare con la massima attenzione i profili finanziari, anche in modo da assicurare che le misure recate dal provvedimento possano superare i rilievi sollevati dal precedente testo unificato e siano effettivamente in grado di produrre gli effetti auspicati in favore dei lavoratori coinvolti, prospetta l'opportunità che – prima ancora di fissare un termine per la presentazione di emendamenti – la Commissione richieda al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, nel giudicare utile chiedere sin d'ora al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, in vista della quantificazione finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, ritiene opportuno fissare un termine molto breve per la sua trasmissione alla Commissione, considerata l'esigenza di intervenire sulla materia con norme efficaci quanto prima, al fine di mettere i lavoratori interessati nelle condizioni di accedere al beneficio per l'anno prossimo. Propone, pertanto, di fissare come termine per la trasmissione della relazione tecnica la data di giovedì 28 novembre 2013.

Maria MARZANA (M5S), atteso che nella giornata di giovedì 28 novembre la Commissione potrebbe già essere convocata sull'argomento per valutare gli esiti della relazione tecnica, propone di anticipare al 27 novembre la data per la predisposizione della stessa da parte del Governo.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, ritiene che non vi siano problemi ad accedere all'ipotesi di anticipazione del termine appena formulata.

Renata POLVERINI, *presidente*, secondo quanto testé prospettato dal relatore, osserva come la data del 27 novembre 2013, come termine per la predisposizione della relazione tecnica, consentirebbe alla Commissione, eventualmente convocata sul punto il giorno successivo, di svolgere le prime riflessioni entro un margine temporale ristretto, in coerenza con le esigenze di celerità in precedenza richiamate dallo stesso relatore.

La Commissione delibera, quindi, di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, fissando il termine del 27 novembre 2013 per la sua trasmissione.

Renata POLVERINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 11.45.

Comunicazione della Commissione europea «Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile».
(COM (2013)447 final).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2013.

Renata POLVERINI, *presidente*, nell'avvertire che è stato trasmesso alla Commissione il parere espresso, sul documento in titolo, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), ricorda che nella precedente seduta il relatore si era riservato di presentare – ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento – una proposta di documento finale, che potesse tenere conto dell'esito dell'esame sinora svolto.

Monica GREGORI (PD), *relatore*, presenta una proposta di documento finale (*vedi allegato 3*), di cui da lettura alla Commissione.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che la votazione della proposta di documento finale – anche al fine di consentire una

sua approfondita valutazione da parte dei gruppi e del Governo – è prevista per la giornata di domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 novembre 2013.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.55 alle 12.05.

ALLEGATO 1

Sulla missione a Vilnius in occasione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti per il lavoro e gli affari sociali dei Parlamenti europei in materia di incentivi all'occupazione per dare attuazione alla Strategia Europa 2020 (10-11 novembre 2013).

RELAZIONE

Lo scorso 10-11 novembre 2013 si è svolta a Vilnius la Conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti per il lavoro e gli affari sociali dei Parlamenti europei, incontro finalizzato a consentire alle competenti Commissioni parlamentari di fare il punto sugli obiettivi previsti nella strategia Europa 2020, del Consiglio Europeo del febbraio 2013 e della proposta del Consiglio dello scorso aprile, per stabilire il regime di garanzia per i giovani.

Dagli interventi sono emersi alcuni elementi comuni, fondati sulla preoccupazione che più di 26 milioni di persone, di cui 5,5 milioni di giovani di età compresa tra 15-24 anni, in tutta l'UE non riescono a trovare un posto di lavoro.

Nel corso degli interventi programmati nella Conferenza, è stato, in particolare, posto in evidenza come la disoccupazione giovanile sia un problema particolarmente grave e che il tasso di disoccupazione per i giovani al 23,5 per cento sia più del doppio rispetto a quello degli adulti, vicino all'11 per cento, tasso che si differenzia profondamente nei singoli Paesi dell'UE (7,7 per cento in Germania, 8,7 per cento in Austria).

In questo contesto, è stata accolta con favore sia la concessione anticipata di 6 miliardi di euro per l'Iniziativa per l'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 per la lotta contro la disoccupazione giovanile nelle regioni dell'Unione, con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 per cento, sia la garanzia per i giovani, diretta a ottenere un'offerta con-

creta di buona qualità per lavoro, apprendistato, tirocinio o formazione continua.

Diversi soggetti intervenuti – come riassunto anche in un documento conclusivo presentato dalla presidenza lituana – hanno ribadito che le misure sostenibili a lungo termine per combattere la disoccupazione giovanile devono basarsi su una strategia globale, anche a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI), promuovendo l'imprenditorialità, la creazione di imprese e il lavoro autonomo tra i giovani, nonché un più facile accesso al credito e al microcredito. Inoltre, si è evidenziata l'esigenza di creare condizioni favorevoli, in particolare per le PMI, attraverso l'implementazione delle infrastrutture e la capacità dei servizi per l'impiego, con l'apprendistato e i tirocini di qualità.

Si è inoltre ribadito il fatto che una parte integrante della politica occupazionale e sociale dovrebbe essere costituita dal contrasto all'esclusione sociale ed alla povertà, che tale problema differisce tra le regioni ed all'interno degli Stati membri, accogliendo, con favore, la comunicazione della Commissione europea sul rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria (UEM), adottata il 2 ottobre 2013, e evidenziando il parere che ci dovrebbe essere un più stretto collegamento tra le politiche economiche e finanziarie e le politiche sociali e di occupazione nell'UE.

È stato ampiamente ribadito che le misure di austerità, come applicate nel contesto dei programmi di adeguamento finanziari supervisionato dalla cosiddetta

«Troika», sono in contrasto con la costituzione di una «economia intelligente, sostenibile e inclusiva, caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale».

Si è altresì sottolineato che, nonostante la crisi e la disoccupazione in corso negli Stati membri, l'obiettivo da raggiungere è quello fissato dalla Strategia Europa 2020, di aumentare, cioè, il tasso di occupazione della popolazione di età compresa fra 20-64 anni dal 69 per cento ad almeno il 75 per cento entro il 2020. Per raggiungere questo obiettivo, si dovrà aumentare il tasso di occupazione relativo a tutti i gruppi di età e sociali, in particolar modo quello relativo alle donne, ancora significativamente inferiore a quello degli uomini.

All'interno delle conclusioni tratte dalla presidenza lituana, è stata sottolineata l'importanza cruciale di combinare accordi contrattuali flessibili e affidabili, strategie integrate di apprendimento permanente, efficaci politiche attive del mer-

cato del lavoro e sistemi di protezione sociale moderni, adeguati e sostenibili, in linea con il principio di *flexicurity*. Secondo il documento, nonostante l'alto tasso di disoccupazione, sono circa quattro milioni i posti vacanti nell'UE, a causa della mancata corrispondenza di competenze all'interno del mercato del lavoro.

Si è, infine, richiamata l'attenzione sul problema della «fuga dei cervelli», che sta interessando la maggior parte dei Paesi membri, problema che deve essere affrontato con urgenza a livello europeo.

A fronte alle modifiche apportate al documento in sede di dibattito e alla ribadita volontà della presidenza lituana della Conferenza di esprimere un voto sul documento in discussione, la delegazione italiana (come quelle di altri Paesi, fra cui Regno Unito e Olanda) non ha votato il documento conclusivo, manifestando la propria perplessità, sia sulla procedura non conforme a sessioni di questo tipo, sia sul merito di alcune delle proposte introdotte.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. (Testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana).

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ».

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle do-

mande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione europea « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile » (COM(2013)447 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile » (COM(2013)447final), presentata dalla Commissione europea il 19 giugno 2013;

visto il pacchetto sulla disoccupazione giovanile presentato dalla Commissione nel dicembre 2012, priorità nell'agenda politica dell'Unione europea che ha opportunamente proposto una serie di misure volte ad affrontare i livelli inaccettabili ormai raggiunti dalla disoccupazione nel contesto generale di una gravissima crisi economica;

viste le norme operative per attuare l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile proposta dal Consiglio europeo nella riunione del 7 e 8 febbraio 2013, cui ha fatto seguito la Comunicazione della Commissione COM(2013)144 « Iniziativa per l'occupazione giovanile » del 12 marzo 2013;

viste le numerose iniziative adottate dalle istituzioni europee sul tema della successivamente al Consiglio europeo del 26-27 giugno scorso, che, opportunamente, ha dedicato particolare attenzione all'attuazione delle azioni e delle misure di cui alla proposta di Raccomandazione Garanzia per i giovani (COM(2012)729), adottata formalmente dal Consiglio il 22 aprile 2013;

viste le conclusioni della Conferenza interparlamentare dei Presidenti delle

Commissioni dei Parlamenti dell'UE competenti in materia di occupazione sul tema delle misure volte ad incentivare l'occupazione giovanile svoltasi a Vilnius il 10-11 novembre scorso nell'ambito delle riunioni organizzate nel semestre di Presidenza lituana dell'UE;

visti gli esiti dell'incontro tra capi di Governo e Presidenti delle istituzioni europee svoltosi a Parigi il 12 novembre scorso nell'ambito del quale sono state individuate tre principali linee di azione, su cui gli Stati membri possono agire con libertà: la formazione, l'inserimento professionale e l'imprenditorialità;

premesso che:

l'attenzione che le istituzioni europee stanno dedicando al tema dell'occupazione in generale appare pienamente condivisibile ed è apprezzabile l'impegno profuso nel tentare di individuare soluzioni concrete al problema della disoccupazione giovanile;

sebbene la definizione del quadro istituzionale entro il quale dovrà essere istituita la Garanzia per i giovani sia lasciata ai singoli Stati membri, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti nazionali, resta imprescindibile un'azione efficace e decisa dell'Unione europea in materia ed un costante monitoraggio dell'attuazione delle misure adottate;

la Comunicazione della Commissione riporta in estratto le raccomandazioni indirizzate dalla Commissione europea agli Stati membri che per l'Italia si

traducono nelle seguenti: potenziare l'istruzione e la formazione professionale, rendere più efficienti i servizi pubblici per l'impiego e migliorare i servizi di consulenza per gli studenti del ciclo terziario; intensificare gli sforzi per scongiurare l'abbandono scolastico e migliorare la qualità e i risultati della scuola, anche tramite una riforma dello sviluppo professionale e della carriera degli insegnanti;

la peculiare configurazione della disoccupazione giovanile in Italia, al fine di raggiungere a pieno gli obiettivi target fissati nella Comunicazione della Commissione, richiede un costante coordinamento funzionale tra le varie articolazioni dello Stato, anche alla luce della prospettata riforma dell'assetto territoriale dello Stato;

tenuto conto:

degli elementi acquisiti nel corso dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Enrico Giovannini del 5 novembre scorso sul percorso intrapreso dal Governo italiano, nonché dei contributi emersi nell'ambito del dibattito svolto nel prosieguo dell'esame della Comunicazione;

di quanto emerso nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione XI, conclusasi con l'adozione di un documento conclusivo il 16 ottobre 2013;

della mozione 1/00034, approvata il 20 giugno 2013 dall'Assemblea, concernente il tema dell'attuazione della Garanzia per i giovani, che impegna il Governo a riconoscere l'estrema importanza degli strumenti messi in atto a livello europeo per il rilancio dell'occupazione giovanile;

dell'ordine del giorno 9/01458/034, approvato il 7 agosto 2013 dall'Assemblea, che impegna il Governo a far sì che la struttura di missione, operi in linea con gli standard e la normativa dell'Unione in materia, favorendo l'elaborazione delle migliori strategie rivolte all'utilizzo degli strumenti finanziari europei di riferimento, la corretta attuazione della Garanzia per i giovani e la nascita di partenariati rivolti alla sensibilizzazione delle po-

litiche giovanili europee, nel rispetto del principio di sussidiarietà, oltre a quello di leale collaborazione;

della proposta di legge n. 867, *Disposizioni per l'attuazione di schemi di Garanzia per i giovani*, assegnata alla XI Commissione, che individua una disciplina e organizzazione complessiva dello strumento, definendo i principi generali e le linee guida d'istituzione della Garanzia per i giovani in Italia, nell'ottica dell'armonizzazione rispetto al quadro comunitario;

del parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla Comunicazione, approvato il 13 novembre scorso e che sarà trasmesso, unitamente a questo documento finale, alle istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime una valutazione complessivamente positiva, con le seguenti osservazioni:

in ambito europeo,

al fine di individuare misure sostenibili a lungo termine per combattere la disoccupazione giovanile, appare fondamentale il riferimento ad una strategia complessiva delle politiche attive del mercato del lavoro, che includa misure per le PMI, per l'apprendistato di qualità, per le *start up*, per la formazione professionale, nonché il coordinamento di tutte le linee di finanziamento esistenti a livello unionale e destinate al settore dell'occupazione (nell'incontro di Parigi richiamato in premessa si è fatto riferimento alla possibilità di mobilitare risorse pari a 45 miliardi di euro da spendere nel biennio 2014-2015);

è necessario altresì un coordinamento efficace tra tutte le politiche che direttamente o indirettamente sono volte al raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla Strategia Europa 2020, vale a dire l'innalzamento del tasso di occupazione per le persone tra i 20 e i 64 anni dal 69 al 75 per cento entro il 2020, considerato che i giovani e le donne, in particolare, sono tra i gruppi sociali con maggiore *gap* da recuperare in tal senso;

occorre promuovere e sostenere, in sede di Consiglio e di Parlamento europeo, l'istituzione di una piattaforma che sappia mettere a confronto le prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego dei vari Stati membri sulla base di valori di riferimento pertinenti a individuare migliori pratiche e promuovere l'apprendimento reciproco, così come previsto dalla proposta di decisione sulla riforma dei servizi pubblici per l'impiego (COM(2013)439). La rete, così strutturata, sarebbe in grado di fornire sostegno all'attuazione del pacchetto occupazione 2014-2020, soprattutto alla Garanzia per i giovani, che non può esistere senza un adeguato sistema di politiche attive per il lavoro;

occorre monitorare l'attuazione delle suddette misure attraverso la valutazione dei programmi nazionali di riforma sempre nel contesto del semestre europeo;

occorre promuovere e sostenere tutte le iniziative volte a incentivare le esperienze e le forme di cooperazione tra i giovani dei diversi paesi membri dell'UE, percorso intrapreso dalla Commissione europea con Horizon 2020 nell'ambito di importanti politiche quali la ricerca e dell'innovazione, ma anche la cultura;

occorre operare con la massima trasparenza e coerenza per il riconoscimento delle qualifiche e delle professioni sulla base di indicatori comuni;

sul piano nazionale,

occorre:

tenere costantemente informato il Parlamento e coinvolgerlo sia nella fase ascendente di predisposizione di misure in materia di lotta alla disoccupazione giovanile sia nella fase negoziale delle singole proposte formulate dalle istituzioni europee;

assicurare la concertazione con parti sociali, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, società civile, al fine di raccogliere contributi fattivi al Piano nazionale di attuazione, operando con la struttura di missione, nonché allo scopo di

definire il ruolo di ciascun attore e del contenuto delle prestazioni da offrire nell'ambito di un sistema integrato di sostegno ai giovani;

promuovere, all'interno dei lavori della Struttura di missione e del Piano nazionale di attuazione, il pieno rispetto del principio di sussidiarietà, oltre a quello di leale collaborazione, alla salvaguardia dei differenti contesti socio-economici territoriali, attraverso l'interazione con i competenti enti regionali nell'attuazione dei programmi operativi volti all'utilizzo dei Fondi strutturali dell'Unione europea, in particolare delle risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020 in favore dell'occupazione giovanile;

assicurare, quindi, un dialogo costante tra regioni, comuni, unioni di comuni e comunità montane nella prevista stesura e applicazione dei singoli Piani attuativi regionali della Garanzia per i giovani;

addivenire a una migliore e più chiara definizione di tutte le politiche attive e un più efficace coordinamento tra i vari Ministeri sulla questione della ripartizione delle competenze in materia di politiche attive per il lavoro, anche alla luce della prospettata riforma dell'assetto territoriale dello Stato;

riformare la rete dei servizi per l'impiego tenendo conto della proposta di decisione della Commissione europea volta a migliorarne l'efficacia anche a livello transnazionale, aumentando la cooperazione tra i vari Stati membri; il Governo deve e può fare di più, recependo in pieno i noti rilievi sollevati dalla XI Commissione nelle more dell'indagine conoscitiva sullo stato della disoccupazione e riguardanti il rischio che senza una vera riforma nazionale dei servizi all'impiego qualsiasi strumento comunitario rischia di essere vano;

attivare adeguate sedi di confronto con i rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali nonché con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative su base nazionale;

valutare la possibilità di assumere le necessarie iniziative per istituire, al più presto e in armonia con le previsioni di bilancio, un fondo nazionale per l'attuazione della Garanzia per i giovani;

migliorare i sistemi di formazione professionale, facilitando sia l'inserimento sia la riqualificazione;

sostenere i progetti di inserimento e auto-impiego attuando meccanismi mirati di imprenditorialità giovanile e periodi lavorativi all'estero, anche attraverso meccanismi mirati di accesso al microcredito e alle professioni per i giovani, in collaborazione con le regioni e gli enti locali;

favorire misure per il contrasto della dispersione scolastica, della segmentazione generazionale e della segregazione di genere nel mercato del lavoro;

avviare una riflessione approfondita sulla detassazione dei salari di produttività;

nel contesto del semestre europeo di presidenza italiana dell'UE, valutare le opportune iniziative per continuare a richiamare l'attenzione sul tema della disoccupazione giovanile e soprattutto sui risultati conseguiti in tale ambito.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni e C. 1718 Iori 248

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.), della Federazione italiana aziende sanitarie ed ospedaliere (FIASO) e della dottoressa Alessandra De Palma, esperta della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu 248

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 novembre 2013.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni e C. 1718 Iori.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 novembre 2013.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.), della Federazione italiana aziende sanitarie ed ospedaliere (FIASO) e della dottoressa Alessandra De Palma, esperta della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 13.20.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Unione tartufai umbri, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recanti norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo	249
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 novembre 2013.

Audizione dei rappresentanti dell'Unione tartufai umbri, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recanti norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo C. 1542, recante « Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni ».

Audizione di rappresentanti dell'Unione Province d'Italia (UPI) 250

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) 250

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 ed abb. (Parere alla VIII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 250

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 252

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 251

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 novembre 2013.

Audizioni nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo C. 1542, recante « Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni ».

Audizione di rappresentanti dell'Unione Province d'Italia (UPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.20.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nuovo testo C. 1013 ed abb.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato DEL BASSO DE CARO Umberto (PD), *relatore*, riferisce sul testo in esame, composto da un unico articolo, volto a prevedere l'emanazione di un re-

golamento ove far confluire, coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel decreto del presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e nel decreto ministeriale n. 236 del 1989. Osserva che il comma 1 dell'articolo unico prevede l'emanazione di un unico regolamento, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della normativa relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici, nonché della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica. Osserva che il provvedimento intende promuovere altresì l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006. Fa notare che il nuovo regolamento è adottato con decreto del presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n.400 del 1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Evidenzia che il comma 2 dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, la conse-

guente abrogazione dei regolamenti sostituiti. Sottolinea che il comma 3 prevede la ricostituzione della commissione permanente già prevista dall'articolo 12 del decreto ministeriale n. 236 del 1989, volta ad individuare soluzioni a fronte di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa; ad adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale; ad effettuare il monitoraggio sistematico delle pubbliche amministrazioni in riferimento all'attuazione dell'articolo 32 della legge n. 41 del 1986, in tema di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche; ad elaborare proposte di modifica e di aggiornamento della normativa, anche finalizzate a semplificare l'inserimento di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici. Precisa che la nomina dei componenti della commissione è affidata alla competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. (Nuovo testo C. 1013 ed abb.)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1013, recante « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche », in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;

considerato che il provvedimento afferisce alle materie di competenza concorrente « tutela della salute » e « governo del territorio », nella quale la giurisprudenza costituzionale fa rientrare le disposizioni in tema di urbanistica ed edilizia, nonché alla materia dei « servizi sociali », di competenza residuale regionale;

evidenziato che il regolamento volto a coordinare ed aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle

barriere architettoniche è adottato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata;

preso atto che, al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, il testo prevede l'espressione di un parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la nomina dei membri della commissione di cui all'articolo 1, comma 3,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa (<i>Deliberazione</i>)	253
ALLEGATO (<i>Programma approvato dalla Commissione</i>)	256

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 10.45.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

(*Deliberazione*).

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la riunione di oggi è finalizzata alla deliberazione del programma dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa.

Sul programma, frutto di un'ampia consultazione in sede di ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere.

Si tratta di un programma particolarmente ricco ed impegnativo, la cui elaborazione è stata resa possibile dalla competente partecipazione alle riunioni dell'ufficio di presidenza di numerosi componenti della Commissione.

Nell'ambito dell'indagine la Commissione avrà modo di sentire i rappresentanti dei vertici delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e sindacale, dei liberi professionisti e dei cittadini, nonché i massimi esperti del settore.

Come già ha anticipato in sede di ufficio di presidenza, penserebbe di svolgere le audizioni, in via generale, in ampie sessioni, che potrebbero svolgersi anche al lunedì pomeriggio ed al venerdì mattina, per evitare sovrapposizioni con il lavoro delle Assemblee di Camera e Senato.

La prima sessione si potrà svolgere con rappresentanti dell'OCSE o, qualora questi richiedano più tempo per prepararsi, con interlocutori italiani, al fine di effettuare un primo giro d'orizzonte.

La senatrice Erica D'ADDA (PD) giudica interessante ed intenso il programma dell'indagine, che la Commissione potrebbe eventualmente seguire anche articolandosi in gruppi di lavoro, vista la quantità delle audizioni previste.

Bruno TABACCI, *presidente*, ritiene che si debba necessariamente svolgere l'indagine in un periodo concentrato di tempo, anche per dare il senso di una direzione di marcia che la Commissione vuole intraprendere in maniera unitaria, acqui-

sendo documentazione e contributi utili per la predisposizione del documento conclusivo e per la prospettazione di precisi indirizzi ed interventi legislativi. Occorre infatti un'azione concreta ed efficace per fronteggiare una situazione che, sul fronte della semplificazione, non esita a definire drammatica. Per la predisposizione del documento conclusivo potrebbe risultare opportuna anche l'articolazione in gruppi di lavoro suggerita dalla senatrice D'Adda.

La senatrice Rosa Maria DI GIORGI (PD) condivide l'impostazione del programma e l'individuazione dei soggetti da audire, condividendo le considerazioni del Presidente circa la complessità del tema, al centro dell'attenzione da almeno venti anni, senza che si siano registrati progressi evidenti. Considera opportuno che la Commissione, della quale ha chiesto espressamente di far parte, compia tutti gli sforzi possibili in vista di una reale riforma del sistema, per la quale si apre forse oggi qualche concreta prospettiva e che potrebbe contraddistinguere la XVII legislatura, anche in forza delle istanze di semplificazione provenienti da tante parti. Si augura che le risultanze dell'indagine conoscitiva consentano anche la messa a punto, entro il prossimo mese di giugno, di una iniziativa legislativa condivisa dai componenti della Commissione.

Il senatore Pasquale SOLLO (PD) concorda con la senatrice Di Giorgi, sostenendo che occorrerà anche coraggio per non fermarsi di fronte alle resistenze che da tanti anni impediscono palpabili progressi nel campo delle semplificazioni.

La senatrice Isabella DE MONTE (PD) suggerisce che potrebbe essere utile effettuare una comparazione tra regioni transfrontaliere, con specifico riguardo agli adempimenti burocratici richiesti alle imprese nelle regioni del Nord-est italiano, rispetto a quelli richiesti dalle confinanti regioni austriache e slovene.

Mino TARICCO (PD) si associa al suggerimento della senatrice Da Monte circa

l'opportunità di una comparazione, definendo completo il programma dell'indagine e considerando opportuno effettuarla anche al lunedì pomeriggio ed al venerdì mattina, come proposto dal Presidente. Eventuali iniziative legislative potranno essere valutate in corso d'opera, anche al fine di presentare emendamenti condivisi su determinati provvedimenti.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) prende atto con soddisfazione che nella redazione del programma si sia tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti formulati in sede di ufficio di presidenza. Si augura che i soggetti coinvolti nell'indagine possano contribuire ad individuare precise coordinate di lavoro, a partire dalle iniziative legislative che potrebbero essere messe in cantiere già durante lo svolgimento delle audizioni.

Il senatore Giorgio PAGLIARI (PD) sottolinea come il tema della semplificazione si possa declinare sia sotto il profilo legislativo, sia sotto il profilo amministrativo. Con riguardo al primo profilo, segnala l'opportunità di porre mano all'elaborazione di testi unici compilativi, che raccolgano in contesti omogenei le singole normative di settore, senza imporre nuove scelte discrezionali. Con riguardo al secondo profilo, ritiene che gli interventi di semplificazione previsti dal disegno di legge S. 958 siano importanti ma non sufficienti: invita a riflettere sull'opportunità di integrare la legge n. 241 del 1990 (sul procedimento amministrativo) con l'individuazione di una serie di criteri generali in materia di semplificazione amministrativa, immediatamente e sempre applicabili.

Federico GELLI (PD) ritiene che il tema della semplificazione non si presti a particolari invenzioni ma necessiti piuttosto di azioni concrete, come quella intrapresa dalla Regione Toscana e da altre Regioni con l'approvazione di leggi periodiche di manutenzione e semplificazione normativa. Proprio il fronte regionale potrebbe essere utile per raccogliere spunti, modelli

e l'indicazione di *best practices*. Anche su questa base si potrebbe redigere, già entro marzo, un indice delle materie più sensibili che potrebbero costituire oggetto di un'iniziativa legislativa.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia tutti i parlamentari intervenuti per il loro contributo e per la loro spinta propulsiva, che si augura possa portare a sviluppare azioni concrete già in tempi brevi. A titolo esemplificativo, prendendo spunto dalle considerazioni del senatore Pagliari, si potrebbe elaborare un atto di indirizzo che solleciti il Governo a dare finalmente attuazione all'articolo 17-*bis* della legge n. 400 del 1988, che autorizza il Governo alla elaborazione di testi unici compilativi. Si tratta di una norma che consentirebbe di mettere ordine nella legislazione vigente, ma che non è mai stata utilizzata.

Anche la comparazione sarà indubbiamente utile, vista la competizione globale cui è chiamato il sistema Italia e la

necessità di attrarre investimenti nel nostro Paese con normative chiare e non penalizzanti.

L'elaborazione di una iniziativa legislativa sarà indubbiamente un'operazione complessa, che richiederà un'opportuna tempistica: la data di giugno gli appare realistica, per aver tempo di lavorare sulle risultanze dell'indagine conoscitiva, che nel frattempo verranno condensate nel documento conclusivo.

Propone, in conclusione, di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in base al programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente.

La seduta termina alle 11.25.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.**PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La semplificazione normativa ed amministrativa costituiscono uno dei nodi fondamentali per lo sviluppo del Paese. Obiettivo condiviso da tutte le forze politiche e rilanciato di volta in volta dal Governo, deve fare i conti con taluni fattori che ne ostacolano il perseguimento:

un sistema di regole sempre più complesso e globalmente integrato, composto da un insieme di linee di indirizzo e regolazioni internazionali, europee, statali, regionali, provinciali e comunali;

prassi legislative statali che privilegiano l'utilizzo della decretazione d'urgenza anche per la definizione di interventi ordinamentali, non consentendo né una progettazione legislativa a monte né una adeguata istruttoria parlamentare a valle. Anche da tali prassi discende una diffusa volatilità dei testi normativi, che diventa difficile implementare;

una sempre più spiccata tendenza a trasformare gli atti legislativi in una sorta di portaerei, sulla cui pista di decollo vengono collocati numerosi aerei, che poi stentano a prendere il volo: gli atti legislativi, cioè, sono sempre meno applicativi, demandando la loro attuazione ad un numero crescente di adempimenti, talora difficilmente riconducibili al sistema delle fonti;

la diffusa e convinta aspirazione trasversale alla semplificazione amministrativa fatica a trovare lineare applicazione, dovendo fare i conti con politiche settoriali ove spesso prevalgono i fattori di complicazione, dovuti talora anche

alla rivendicazione di ruolo da parte dei soggetti rappresentativi delle diverse categorie;

un sistema dei controlli e sanzionatorio non sempre adeguato ed efficace.

L'indagine conoscitiva consentirà una piena presa di coscienza dello stato dell'arte, nella fase iniziale della legislatura, permettendo di individuare le migliori pratiche da diffondere e le criticità da superare, attraverso l'interazione con tutti i soggetti interessati: istituzioni, imprese, sindacati, liberi professionisti, cittadini. Sarà interessante audire anche l'OCSE, per avere un quadro in prospettiva comparata ed una fotografia dell'Italia vista da fuori.

Si elencano di seguito, per ciascun ambito, i soggetti che verranno auditi e l'oggetto dell'audizione:

Ocse:

La situazione italiana nel quadro OCSE e le linee di intervento possibili.

Istituzioni:

Con riguardo agli aspetti di carattere generale ed a strumenti e metodi della legislazione:

il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Gianpiero D'Alia: l'azione di semplificazione: obiettivi e risultati;

il Ministro per i rapporti con il Parlamento Dario Franceschini: l'utilizzo degli strumenti normativi tra Governo e Parlamento;

il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Graziano Delrio; una delegazione di Presidenti di Regione, dell'UPI e dell'ANCI: gli snodi della semplificazione tra Stato, Regioni e comuni;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Filippo Patroni Griffi: le iniziative utili per rendere più ordinata l'attività normativa del Governo e rendere i provvedimenti più auto applicativi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanni Legnini: il monitoraggio e la verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma del Governo e delle politiche settoriali;

il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (consigliere Carlo Deodato): le misure atte a migliorare la qualità dei testi normativi, anche con riguardo alla elaborazione delle relazioni per l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolazione;

il capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo (dottoressa Diana Agosti): la verifica di fattibilità delle iniziative legislative e l'attuazione in via amministrativa delle politiche del Governo;

i rappresentanti del Tavolo istituzionale per la semplificazione (istituito con l'accordo in sede di Conferenza Unificata del 10 maggio 2012): le iniziative in atto, con particolare riguardo alle attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi;

delegazioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti: i problemi riscontrati e le iniziative possibili.

Con riguardo ai temi della semplificazione nei singoli settori:

i Ministri dell'economia e delle finanze Fabrizio Saccomanni, della giustizia Annamaria Cancellieri, del lavoro e delle politiche sociali Enrico Giovannini e dello sviluppo economico Flavio Zanonato: la situazione attuale, le iniziative in corso, le prospettive di semplificazione legislativa ed amministrativa;

i vertici delle Autorità indipendenti dotate di poteri di regolazione (in particolare: Banca d'Italia, Consob, Isvap, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante delle comunicazioni): regolazioni tecniche, semplificazione, analisi di impatto e valutazione ex post.

Potranno essere auditi altri soggetti istituzionali.

Imprese:

Confindustria, le organizzazioni afferenti a R.Ete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), le organizzazioni dell'edilizia, dell'agricoltura e del mondo cooperativo: le semplificazioni possibili a breve, medio e lungo termine.

Sindacati:

(In particolare: CISL, CGIL, UGL, UIL; Unione sindacale di base): le semplificazioni possibili a breve, medio e lungo termine.

Liberi professionisti:

Rappresentanze di taluni ordini professionali (in particolare: avvocati; notai; commercialisti; architetti; ingegneri): attività professionale e semplificazione.

Cittadini:

Una delegazione del Consiglio nazionale consumatori e utenti (che riunisce le seguenti associazioni: Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi, Casa del consuma-

tore, Centro Tutela Consumatori Utenti Alto Adige, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici – Centro per i diritti del cittadino, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale consumatori): il punto di vista degli utenti e le iniziative auspicabili per la semplificazione.

Docenti ed esperti della materia:

Docenti universitari, ricercatori ed esperti della materia: lo stato dell'arte e le soluzioni possibili per la semplificazione.

L'indagine si concluderà entro il 31 marzo 2014.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	259
Audizione di rappresentanti di ADRAI – Associazione Dirigenti RAI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	259
Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	260
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	260

Martedì 19 novembre 2013. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Intervengono il presidente di ADRAI – Associazione Dirigenti RAI Andrea Lorusso Caputi, il segretario generale SLC-CGIL Massimo Cestaro, il coordinatore nazionale emittenza pubblica FISTEL-CISL Walter D'Avack e il referente nazionale RAIWAY UILCOM-UIL Ottavio Bulletti.

La seduta comincia alle 10.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione di rappresentanti di ADRAI – Associazione Dirigenti RAI.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Andrea LORUSSO CAPUTI, *presidente ADRAI*, svolge una relazione.

Prendono quindi la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i senatori Salvatore MARGIOTTA (PD), Federico FORNARO (PD), Alberto AIROLA (M5S) e Augusto MINZOLINI (PdL), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e i senatori Maurizio ROSSI (SCpI) e Gian Marco CENTINAIO (LN-Aut).

Andrea LORUSSO CAPUTI, *presidente ADRAI*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono sull'ordine dei lavori i senatori Raffaele RANUCCI (PD), Augusto MINZOLINI (PdL) e Gian Marco CENTINAIO (LN-Aut) e il deputato Luca

D'ALESSANDRO (PdL), cui Roberto FICO, *presidente*, risponde fornendo i chiarimenti richiesti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Lorusso Caputi e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti
di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL.**

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Massimo CESTARO, *segretario generale SLC-CGIL*, svolge una relazione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i senatori Maurizio ROSSI (SCpI), Alberto AIROLA (M5S), Federico FORNARO (PD), Salvatore MARGIOTTA (PD) e Augusto MINZOLINI (PdL).

Walter D'AVACK, *coordinatore nazionale emittenza pubblica FISTEL-CISL*, risponde ai quesiti posti.

Dopo gli interventi del deputato Giorgio LAINATI (PdL) e del senatore Federico FORNARO (PD), Ottavio BULLETTI, *referente nazionale RAIWAY – UILCOM-UIL*, e Massimo CESTARO, *segretario generale SLC-CGIL*, rispondono ai quesiti fornendo i chiarimenti richiesti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 19 novembre 2013. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13 alle 13.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 261

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 19 novembre 2013. — Presi-
denza della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 10.20 alle 12.25.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Audizione del Prefetto Angela Pria, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	262
--	-----

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 11.15.

Audizione del Prefetto Angela Pria, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Laura RAVETTO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Angela PRIA, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il senatore Riccardo MAZZONI (PDL), i deputati Luca FRUSONE (M5S) e Giorgio BRANDOLIN (PD), il senatore Paolo ARRIGONI, il deputato Federico FAUTTILLI (SCpI), nonché Laura RAVETTO, *presidente*.

Angela PRIA, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, ringrazia il Prefetto Angela Pria e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente 263

Martedì 19 novembre 2013. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 15.05.

Comunicazioni del Presidente.

Michela Vittoria BRAMBILLA (PdL) *presidente*, rende alcune comunicazioni relative alla celebrazioni per la Giornata nazionale per l'infanzia del 20 novembre. In particolare illustra il programma del convegno che avrà luogo presso la Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dedicato al tema «Il diritto di bambini e ragazzi alla famiglia: come rilanciare adozioni e affidi».

Propone quindi alla Commissione di prevedere lo svolgimento nelle prossime settimane di audizioni dei Ministri competenti in materia di famiglia ed infanzia.

Informa quindi la Commissione che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 13 novembre scorso ha convenuto di avviare due indagini conoscitive, una sulla povertà minorile ed una sulla prostituzione minorile.

Sandra ZAMPA (PD), condivide la proposta del Presidente e sottolinea la necessità di individuare i soggetti istituzionali da chiamare in audizione.

Donella MATTESINI (PD), concorda sulla proposta delle indagini conoscitive, e ritiene opportuno che nelle prime audizioni della Commissione siano ascoltati anche i Ministri della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Giustizia.

Michela Vittoria BRAMBILLA (PdL) *presidente*, constata la condivisione da parte della Commissione delle proposte relative alle indagini conoscitive.

Comunica infine che la Presidente della Camera, in data 5 novembre 2013, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza il deputato Mario Ferrara, in sostituzione del deputato Laura Bianconi, dimissionaria e in data 12 novembre 2013, il deputato Chiara Scuvera, in sostituzione del deputato Alessandra Moretti, dimissionaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente. COM(2013)542 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Torino dall'8 al 9 novembre 2013 in occasione dell'iniziativa organizzata dalla Commissione europea per un « Dibattito nazionale per una politica estera di sicurezza e di difesa comune europea »	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la coesione territoriale, Carlo Trigilia, sulla programmazione dei fondi strutturali per gli anni 2014-2020 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	7
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	8
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	13
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti dei relatori)</i>	182

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	10
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali Emendamenti C. 730-A Velo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	194
DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. Emendamenti C. 1690-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. (Atto n. 30) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	195
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	204
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. (Atto n. 36) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	196

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della <i>cannabis indica</i> e dei suoi derivati.	
Audizione di Giorgio Fidelbo, Vice Direttore dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, di Giorgio Di Lauro, direttore del Dipartimento per le dipendenze patologiche Asl Napoli 2-Nord e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	202
AVVERTENZA	203

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA POST-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente di UNICEF Italia, Giacomo Guerrera	206
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1589 Governo, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.	
Audizione informale di Elena Gerebizza, Rappresentante dell'Associazione « Re:Common » .	206
Audizione informale del Prof. Dino Borri e dell'Ing. Antonio De Giorgi	206

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Comunicazioni del Presidente	207
Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013.	
Audizione del direttore della NATO <i>Defense College Foundation</i> , Alessandro Politi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	207

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. C. 833 Russo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	208
Sui lavori della Commissione	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali. C. 730-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	211
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Ulteriore nuovo testo C. 544 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	211

COMITATO DEI NOVE:

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. C. 1690-A Governo	213
---	-----

VI Finanze

RISOLUZIONI:

7-00165 Fragomeli ed altri: Riconoscimento anche ai comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per il 2013 della facoltà di continuare ad applicare nel medesimo anno 2013 la TARSU o la TIA in vigore nel 2012 (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	214
ALLEGATO (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	217

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle tematiche delle accise.	
Audizioni dei rappresentanti di Philip Morris	216
Audizioni dei rappresentanti di Japan Tobacco International	216

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana. C. 1363 Galan e C. 1405 Sbrollini	220
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante individuazione di interventi di tutela del patrimonio culturale finanziata ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2013, per l'anno 2013. Atto n. 37 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	220
Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 38 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	222
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	225
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	227

SEDE REFERENTE:

Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana. C. 1363 Galan e C. 1405 Sbrollini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	223
AVVERTENZA	223

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2012-2014 parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di manutenzione della rete e delle attività di <i>safety, security</i> e navigazione ferroviaria, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana SpA. Atto n. 21 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>) ...	229
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	231

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti di NGV Italy (*Svolgimento e conclusione*) 230**X Attività produttive, commercio e turismo**

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 235

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750-A Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani 236

XI Lavoro pubblico e privato

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Vilnius in occasione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti per il lavoro e gli affari sociali dei Parlamenti europei in materia di incentivi all'occupazione per dare attuazione alla Strategia Europa 2020 (10-11 novembre 2013) . 237

ALLEGATO 1 (*Relazione*) 241

SEDE REFERENTE:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 238

ALLEGATO 2 (*Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base*) . 243

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile ». (COM (2013)447 final) (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 239

ALLEGATO 3 (*Proposta di documento finale del Relatore*) 244

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova 240

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni e C. 1718 Iori 248

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.), della Federazione italiana aziende sanitarie ed ospedaliere (FIASO) e della dottoressa Alessandra De Palma, esperta della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu 248

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Unione tartufai umbri, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recanti norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo 249

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo C. 1542, recante « Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni ».

Audizione di rappresentanti dell'Unione Province d'Italia (UPI)	250
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)	250

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 ed abb. (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	250
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	252
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	251

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa (<i>Deliberazione</i>)	253
ALLEGATO (<i>Programma approvato dalla Commissione</i>)	256

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	259
Audizione di rappresentanti di ADRAI – Associazione Dirigenti RAI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	259
Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	260
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	260

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	261
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Audizione del Prefetto Angela Pria, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	262
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Comunicazioni del Presidente	263
------------------------------------	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

